0368

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/142/467

REORGANI
"CURATOR
SEPT. 194

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

142/467 REORGANIZATION OF NOTARIAL COUNCILS, APPOINTMENT OF "CURATORE" FOR ABANDONED PROPERTY
SEPT. 1942 - MAY 1945

037.01

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

FILE CLOSED 6 May 1945

0371

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4464

76A

HEADQUARTERS EMILIA REGION
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394

WHL/glg
26 May 1945

REF : RIX/LE/716/392

SUBJECT : Notarial Councils

TO : Headquarters, Allied Commission, APO 394 (for Deputy Chief Legal Advisor).

1. This is to advise that all PLOs in this Region have been instructed to ensure that the above are promptly reconstituted in each Province in accordance with DLI No.209, 20 July 44.

For the Regional Commissioner.

WILLIAM H. LEVIT.
Lt. Col. J.A.G.D.
Regional Legal Officer.

HEADQUARTERS
29MAY1945
G.
A.

LEGAL SUB COMMISSION
CLO
DCLO
Chief Counsel
CJO
Italian Section
CL RKS
29 MAY 1945

108

0372

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

754

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4064/L.

DC/pa.
5 Mar 45.

SUBJECT : Notary Dott. CASELLA Ciro, of Viareggio.

TO : H. E. The Ministry of Pardon and Justice.

1. Reference to Prot. 281/16500 of 28 Feb 45.

2. The effective date in Lucca Province of R.D.L. No. 144 of 19 May 1944 is 9 November 1944 .

3. There is no objection to granting the application of the above named notary.

Copy. 107

A. R. THACKRAH,
Lt. Colonel,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

0373

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

DC/pa.
5 Mar 45.

AC/4064/L.

SUBJECT : Notary Dott. CASELLA Ciro of Viareggio.

TO : Regional Commissioner, TOSCANA Region.
(Attn: Regional Legal Officer).

This is to inform you that this Sub-Commission has signified its agreement to the Ministry of Justice in regard to the application of RDL. No. 144 of 19 May 1944 in the case of the above mentioned notary, who has applied for authorisation to continue his professional activity in Viareggio beyond the age limit of 75.

By command of Rear Admiral STONE :

A. R. THACKRAH,
Lt. Colonel,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

0374

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ministero di Grazia e Giustizia
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE PROFESSIONI LEGALI

Roma, 28 febbraio 1945

All'On. Commissione Alleata
(Sottocommissione legale)
R O M A

Libere

Ufficio II
Pos. N. 281/16500

Risposta al f. del
Div. N.

OGGETTO Notaio Dott. CASELLA Ciro di Viareggio
Istanza per continuare l'esercizio professionale-

All. 2

L'art.7 della legge 6 agosto 1926 n°1365, determina che " i notai in esercizio sono dispensati dall'ufficio al com- " pimento del 75° anno di età, con Decreto Reale. " Stabilisce inoltre l'art.37 del R.decreto 14 novembre 1926 n°1365 che: " i notai cessano di pieno diritto dall'esercizio, per limi- " te di età, con effetto dal giorno in cui compiono il 75° " anno di età".

Peraltro, in deroga alle predette disposizioni, prescrive l'art.1 del R.decreto-legge 19 maggio 1944 n°144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, serie speciale, del 24 giugno 1944 n°36, che i notai i quali compiono il 75° anno di età posteriormente alla entrata in vigore del detto decreto (24-6-1944), qualora ne facciano domanda, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, a continuare l'esercizio professionale fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

In base a tale disposizione il notaio CASELLA Ciro fu Carlo, esercente in Viareggio (del distretto notarile di Lucca), ha prodotto domanda a questo Ministero intesa a conseguire l'autorizzazione di cui sopra, avendo compiuto il 4 volgente

./.

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

0375

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mese il 75° anno di età.

Egli ha comprovato con certificato medico di trovarsi, per quanto di età avanzata, "nella perfetta integrità delle facol-
" tà intellettuali tanto che può disimpegnare con piena scien-
" za e coscienza i doveri della sua professione di notaio".

Ha inoltre comprovato con atto notorio di non essere stato mai iscritto al soppresso p.n.f. e tanto meno al p.r.f.; di essere stato costretto a sfollare da Viareggio, abbandonando la professione a causa delle contingenze belliche e delle persecuzioni dei nazi-fascisti; di avere subito privazioni di ogni genere e danni di rilevante entità ed infine di avere a carico la figlia e la nuora, con bambini in tenera età, rimaste vedove per fatti derivanti dall'attuale stato di guerra.

Il territorio della provincia di Lucca in cui trovasi la sede di Viareggio, pur essendo liberato, è tuttora sottoposto alla giurisdizione del Governo Militare Alleato, e quindi non è stato ancora restituito all'Amministrazione del Governo Italiano.

Ciò premesso, si prega codesta On. Commissione Alleata di compiacersi far conoscere se e da quale giorno il citato R.decr. leg. n°144 del 1944 sia entrato in vigore nella stessa provincia di Lucca nel modo disposto dalla ordinanza del Commissario esecutivo del Governo Militare Alleato 29 luglio 1944, pubblicato nella "Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal
" Governo italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944", a pag.661, e nell'affermativa se nulla osta all'accoglimento della domanda di che trattasi.

Nel caso invece in cui detto R.d.l. non avesse ancora efficacia di legge nella provincia menzionata, si trasmette copia dell'istanza pervenuta dall'interessato per i provvedimenti che l'Ufficiale legale regionale competente ritenesse di adot-

0376

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tare quanto all'espletamento del servizio notarile nella sede di Viareggio, esprimendosi parere favorevole in ordine alla istanza medesima.

Si sta in attesa di un cortese cenno di riscontro.

Pel M I N I S T R O

To Pisa
for favorable answer

LEGAL SUB-COMMISION
CCO
DCCO
Chief Counsel
CJC
Italian Section
CC RKS
8 MAR 1945

0377

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4064 0 720

HEADQUARTERS EMILIA REGION
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394

WHL/dsh.
26 February 1945.

Ref : RIX/LE/721/133

SUBJECT : Notarial Council (Forli).

TO : Deputy Chief legal Advisor, legal Sub-Commission, Allied Commission, APO 394, (For Italian Branch).

7/A

1. Reference your AC/4064/1, 5 February 1945, it has been decided to take no action at this time, and to await the implementation of the decree law.

For the Regional Commissioner:

WILLIAM H. LEVIT
Lt. Col., J.A.G.D.
Regional Legal Officer.

HEADQUARTERS 1 MAR 1945 C.

LEGAL SUB COMMISION
CLO
DCLO
Chief Counsel
CJD
Action Section
CLERKS
2 MAR 1945

103

0378

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

file

71A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4064/L. 25/pa.
5 Feb 45.

SUBJECT : Notarial Council (FORLI').

TO : Regional Commissioner, EMILIA Region.
(Attn: Regional Legal Officer).

1. Enclosed a translation of a memorandum submitted by the Ministry on Feb 3rd, 1945 in response to the enquiry contained in your R IX/LE/710/267 of 5 Jan 1945.

2. In viewof the fact that the implementation procedure of Italian legislation has not yet been initiated in Forli' province you might meanwhile wish to anticipate Italian legislation and have the temporary committee appointed by order of the Provincial Commissioner as proposed, excluding of course notary Angelo BOLOGNESI, and following the Minister's recommendation as to the enquiry into the political precedents of the other candidates.

3. On the other hand it might be considered that in view of the time necessary for the promotion of the temporary committee, a more practical solution might be to await the implementation of the decree law.

By command of Rear Admiral STONE :

A. R. THACKERAH,
Lt. Colonel,
Italian Branch,
for Chief Legal Adviser.

Incls.

NR

0379

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(713)

MEMORANDUM

With reference to the enclosed letter dated Jan 11, 1945 of the AC (Legal Sub-Commission), and delivered yesterday to this Office, re establishment of the Notarial Council of Forlì, it is pointed out that it would be advisable to replace the notary Angelo BOLOGNESI by another notary, as he appears to have been a member of the Fascist National Party since 1926 "Squadre Littorie" and an officer of the M.V.S.N. - Moreover he has held various offices with the same party. Therefore he should be submitted to epurational proceeding by the competent Commission, in accordance with L.L.D. No. 159, 27.7.1944, enacting sanctions against Fascism.

No charge appears from the personal records against the notaries Antonio MISEROCCHI, Rosolino ZAMBELLI and Pietro RAVAIOLI as far as their political precedents are concerned. No information can be given about the notaries Romeo BERTI, Alipio DIAMBRI and Antonio SAPIGNI, their files having been removed to Northern Italy, while their personal "schede" do not exist. It would be advisable to ask the "Procuratore del Regno" of Forlì for information on all the above-mentioned persons before appointing them.

It is pointed out that in pursuance of Art. 4 of L.L.D. No. 209, 20.7.1944, published in the Gazzetta Ufficiale del Regno, No. 60, 20.9.1944, the fascist district syndicate of the notaries have been suppressed and the Presidents of the Tribunals have been entrusted with the functions of the Notarial Councils. Consequently they have to provide for the convocation of the Notarial College which will appoint the members of the Councils and, after these appointments have been made to convene and install the Council within the time limits established by the said provision.

If said decree could be enforced as a law in the Province of Forlì by virtue of an Order to be issued by the Executive Commissioner of the AMG and subsequent sending by the AC to the Prefect of said Province of the Gazzetta Ufficiale containing such decree, the functions of the Notarial Council of Forlì could be performed by the President of that Tribunal in conformity with the above-mentioned provisions.

There are no more remarks to be made.

THE GENERAL DIRECTOR OF CIVIL AFFAIRS AND FREE PROFESSIONS

Roma, 3.2.1945.

Trans. BF 4 Feb 45

/mt

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(712)

A P P U N T O

In ordine all'acclusa lettera della Commissione Alleata (Sotto-commissione Legale) 11 gennaio u.s. ieri pervenuta all'ufficio, relativa alla costituzione del Consiglio Notarile di Forlì, si osserva che sarebbe opportuno sostituire al notaio BOLOGNESI Angelo altro notaio risultando egli iscritto al p.n.f. dal 1926, sciarpa littorio e ufficiale della M.V.S.N. Ha rivestito inoltre varie cariche nel partito medesimo e pertanto dovrebbe essere sottoposto a giudizio di epurazione da parte della competente Commissione, ai sensi del Decr.leg.luog. 27 luglio 1944, n.159, contenente sanzioni contro il fascismo.

Dalle schede personali dei notai MISEROCCHI Antonio, ZAMBELLI Rosolino e RAVAIOLI Pietro nulla risulta a carico dei medesimi riferibilmente alla condotta politica precedente.

Quanto ai notai BERTI Romeo, DIAMBRI Alipio e SAPIGNI Antonio non è possibile dare alcuna informazione, essendo stati i fascicoli dei medesimi asportati al Nord, mentre le schede non esistono.

Sarebbe prudente prima di addivenire alla nomina chiedere per tutti i nominati informazioni al Procuratore del Regno di Forlì.

Si fa osservare che per effetto dell'art. 4 del D.L.Luog. 30 luglio 1944, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 26 settembre 1944, n.60, sono stati soppressi i sindacati distrettuali fascisti dei notai ed incaricati i Presidenti dei Tribunali ad eser-

riche nel partito medesimo e pertanto dovrebbe essere sottoposto a giudizio di epurazione da parte della competente Commissione, ai sensi del Decr.leg.luog. 27 luglio 1944, n.159, contenente sanzioni contro il fascismo.

Dalle schede personali dei notai MISEROCCHI Antonio, ZAMBELLI Rosolino e RAVAIOLI Pietro nulla risulta a carico dei medesimi riferibilmente alla condotta politica precedente.

Quanto ai notai BERTI Romeo, DIAMBRI Alipio e SAPIGNI Antonio non è possibile dare alcuna informazione, essendo stati i fascicoli dei medesimi asportati al Nord, mentre le schede non esistono.

Sarebbe prudente prima di addivenire alla nomina chiedere per tutti i nominati informazioni al Procuratore del Regno di Forlì.

Si fa osservare che per effetto dell'art. 4 del D.L.Luog. 20 luglio 1944, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 26 settembre 1944,n.30, sono stati soppressi i sindacati distrettuali fascisti dei notai ed incaricati i Presidenti dei Tribunali ad esercitare le funzioni dei Consigli Notarili. Essi debbono poi provvedere alla convocazione del Collegio Notarile per le nomine dei membri del Consiglio e, avvenute tali nomine, convocare e insediare il Consiglio entro i termini stabiliti dalla citata disposizione.

Se detto decreto potesse acquistare forza di legge nella provincia di Forlì in base ad ordinanza da emanarsi dal Commissario esecutivo del Governo Militare Alleato ed a successivo invio da parte della Commissione Alleata al Prefetto di detta Provincia della Gazzetta Ufficiale contenente il decreto medesimo, le funzioni del Con-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

siglio Notarile di Forlì potrebbero essere esercitate dal Presidente di quel Tribunale ai sensi delle citate disposizioni.

Altre osservazioni non vi sono da fare.

Roma, 3 febbraio 1945

IL DIRETTORE GENERALE
degli Affari Civili e delle Libere Professioni

Cavallo

99

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0383

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

70A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4064/L. ES/ap.
11 January 1945.

SUBJECT : Notarial Council (Forlì).

TO : H. E. The Minister of Pardon and Justice.

1. Pending formal election the provincial military government authority of Forlì proposes to set up the following temporary committee to act as Consiglio Notarile :

Dott. BERTI Romeo - Forlì
" BOLOGNESI Angelo - Forlì
" MISEROCCHI Antonio - "
" ZAMBELLI Rosolino - "
" RAVAIOLI Pietro - Predappio
" DIAMBRI Alipio - Cesena
" SAPIGNI Antonio - Rimini

2. It is pointed out that it is impracticable to hold a regular election at this time.

3. Your Excellency's comment at your earliest convenience is invited.

1 38

21 Jan 45.

G. G. HANSFORD,
Lt. Colonel,
Officer i/c Italian Branch.
for Chief Legal Advisor.

Q 3 8 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

69A

HEADQUARTERS EMILIA REGION
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394

WHL/dsh.
5 January 1945.

Ref : RIX/1E/710/267

SUBJECT : Consiglio Notarile (Forli).

TO : Deputy Chief Legal Advisor, Legal Sub-Commission, Headquarters, Allied Commission, APO 394.

1. PLO Forli requests authority, pending formal election of the above, to set up the following temporary committee to act as Consiglio Notarile:

Dott. BERTI Romeo - Forli
" BOLOGNESI Angelo - Forli
" MISEROCCHI Antonio- "
" ZAMBELLI Rosolino- "
" RAVAIOLI Pietro-Predappio
" DIAMBRI Alipio - Cesena
" SAPIGNI Antonio - Rimini

2. The request is made for the reason that it is impracticable to have a regular election at this time.

3. Please advise whether there is any objection to this request.

For the Regional Commissioner:

HEADQUARTERS 10 JAN 1945 A.

W. H. Levit
WILLIAM H. LEVIT
Major, J.A.G.D.
Regional Legal Officer.

LEGAL SUB-COMMISSION
CLO
DCLO
Chief Couns
CIO
Italian Section
CLERKS
10 JAN 1945

0385

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ART/pa

68A

15 June 1944

REFERENCE : ACC/4064/L.

SUBJECT : Notarial Councils.

TO : R.C.L.O. (thru RC) Region 3.
(Attn. Officer i/c Italian Courts).

1. Further to your letter 27 March 1944 and to today's telephone conversation (Col.Thackrah - Major Holt) the two petitions from Ariano Irpino and S.Angelo dei Lombardi are returned so that Provincial Orders may be made forthwith creating separate notarial councils for those notarial districts in accordance with the favourable advice of the Ministry of Justice.

2. It is agreed that as soon as such Provincial Orders become effective, the Minister of Justice be asked to draw decrees under Italian law in the appropriate form so that when such territory comes under Italian Administration the pattern of these organisations shall be formally correct .

36

A. H. THACKRAH,
Lt. Col.,
for Chief Legal Officer.

0386

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reply to our letter ACC/4064/L
dated 9 June 1944.

Notarial Counsils in the Provinces
of BENEVENTO- ARIANO - AVELLINO
S.ANGELO DEI LOMBARDI.

0387

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Salerno, 14 GIU 1944 194

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Ministero di Grazia e Giustizia
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
Direz. Gen. degli Affari Civili

All'On.COMMISSIONE ALLEA=
TA DI CONTROLLO-Sottocom=
missione legate P.M.394

Ufficio II
Prot. N. 22361
Risposta al foglio del 9-6-1944
Div. Sez. N. ACC/4064/L

OGGETTO: Consigli Notarili di Benevento-Ariano e Avel=
lino-S.Angelo dei Lombardi.

In riferimento alla nota succitata, questo Ministero fa presente l'opportunità che, ad evitare ulteriori ritardi, la prospettata ~~scissione~~ dei consigli notarili riuniti di Benevento-Ariano e Avel=lino-S.Angelo dei Lombardi sia senz'altro disposta con ordinanza regionale dalla competente Autorità Militare Alleata.

Si resta in attesa di conoscere, a suo tem=po, le decisioni che in proposito vorrà prendere codesta On.Commissione.

IL MINISTRO

0388

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

9 June 1944

(6)

REFERENCE : A03/[redacted]64/L.

SUBJECT : Notarial Councils of Benevento [redacted]Ariano and Avellino - S.Angelo dei Lombardi.

TO : H.E.The Minister of Pardon and Justice.

1. Reference is made to Your Excellency's letter Prot.n.20594 A.G. II dated 6 June 1944.

2. It is noted with satisfaction that the opinion as to the advisibility of taking the steps asked for by the respective Notarial Councils is favourable. May the necessary procedural action now be taken to give effect to this decision.

3. On receiving confirmation this office will be glad to transmit any documents necessary to the interested parties in order that the required reorganization may be carried through with as little delay as possible.

A. R. THACKRAH,
Lt.Col.,
for Chief Legal Officer.

94

4064 6-

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Direzione Generale Aff. Civili

- 6 GIU. 1944
22203

Protoc. N. 20594 A.C.11°
Risp. al foglio N. ACC/4064/4
del

OGGETTO: Consigli Notarili di Benevento-Ariano ed Avellino-S.Angelo dei Lombardi.-

On/le Commissione Alleata di Controllo
Sottocommissione Legale

P. M. 394

In riferimento alla nota succitata, si comunica che questo Ministero, ritenute fondate le ragioni addotte sia nell'esposto del 4 marzo 1944 a firma dei notai Luigi D'Agostino e Salvatore Moscatelli,- da cotesta On/le Commissione qui trasmesso in visione e che con la presente si restituisce- sia nella acclusa nota del 21 maggio 1944 del Procuratore del Re di S.Angelo dei Lombardi, é del parere che torni utile ed opportuno scindere nuovamente in due distinti consigli notarili tanto il consiglio notarile unificato di Benevento ed Ariano quanto quello di Avellino e S. Angelo dei Lombardi.-

Si gradirebbe di conoscere a suo tempo la decisione che cotesta On/le Commissione vorrà in proposito adottare.-

93

IL MINISTRO

Francesco Rug

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

On/le Commissione Alleata di Controllo
Sottocommissione Legale

P. M. 394

In riferimento alla nota succitata, si comunica che questo Ministero, ritenute fondate le ragioni addotte sia nell'esposto del 4 marzo 1944 a firma dei notai Luigi D'Agostino e Salvatore Moscatelli,- da cotesta On/le Commissione qui trasmesso in visione e che con la presente si restituisce- sia nella acclusa nota del 21 maggio 1944 del Procuratore del Re di S.Angelo dei Lombardi, é del parere che torni utile ed opportuno scindere nuovamente in due distinti consigli notarili tanto il consiglio notarile unificato di Benevento ed Ariano quanto quello di Avellino e S. Angelo dei Lombardi.-

Si gradirebbe di conoscere a suo tempo la decisione che cotesta On/le Commissione vorrà in proposito adottare.-

93

IL MINISTRO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0391

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

64

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394.

1 April, 1944.

REFERENCE : ACC/4064/L.

SUBJECT : Notarial Councils of Benevento & Ariano.

TO : H.E. The Minister of Pardon & Justice.

1. Since discussing the matter with Your Excellency at the conference on the 21st ultimo when we had the benefit of your views thereon, the attached memorandum has been forwarded to this office, from which it appears that reasons of so cogent a nature are advanced as to justify reconsideration of the case.

2. Moreover, the Legal Officer in charge of this Province favours the restoration of the status quo ante fascismo and states that the Procuratore del Re of Benevento likewise recommends that Ariano Irpino should again become an independent notarial district.

3. It is added for information that the Provincial Legal Officer also reports that the notaries of the "circondario" of S. Angelo dei Lombardi ask that this be likewise constituted an independent District, but no reasoned petition has yet been received in support of their demand.

4. Your Excellency's observations hereon are awaited with interest.

92

A. R. THACKRAH.
Major,
for Chief Legal Officer.

ART/wcw.

2 ENCLOSURES.

0392

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4064

HEADQUARTERS
REGION 3, ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394, U.S. ARMY

Naples, Italy
27 March 1944

MCH/LC

SUBJECT : Notarial Councils.

TO : C. L. O. Legal Subcommission, Allied Control Commission, SALERNO.

1. The attached correspondence on the a/m subject is forwarded for your consideration in accordance with instructions received from R.L.O. Region III.

M.C. HOLT Major
Officer i/c. Italian Courts
A. C. C. REGION III

6 Incls.
Incl. 1 - Letter from A.E. Gold to M.C. Holt 21 March 1944.
Incl. 2 - Petition Notaries.
Incl. 3 - Distance table of Ariano and Benevento.
Incl. 4 - Letter of G.G. Ainslie to Officer i/c Italian Courts 13 March 1944?
Incl. 5 - Letter of G.G.T. Ainslie to Provincial Legal Officer, Avellino 4 March 1944.
Incl. 6 - Letter of A.E. Gold to Provincial Legal Officer, Benevento 6 March 1944.

0393

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

62

HEADQUARTERS
REGION 3, ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394 U.S. Army

21 March 1944.

SUBJECT : Notarial Councils.

TO : M.C. Holt, Major, Officer i/c Italian Courts, Region 3, Allied Control Commission.

1. Reference is made to letter dated 29 February 1944, (MCH/LC), in regard to Notarial Councils, and to copy of a letter from this office to the Provincial Legal Officer, Benevento, dated 6 March, regarding the Benevento - Ariano Irpino District.

2. There was received on 9 March, a petition, which is enclosed, on behalf of the Notaries in the Circondario of Ariano Irpino, asking that Ariano be constituted a separate and indipendent District.

a. It is felt that there is merit in the request.

3. Conferences have also been held with Notaries in the Circondario of S.Angelo dei Lombardi, and they ask that S.Angelo also be constituted an indipendent District.

4. Request is made for instructions in the matter.

A.E. Gold,
Captain AUS,
Provincial Legal Officer,
Avellino.

AEG/AT

90

Copy to : Provincial Legal Officer, Benevento.

0394

(61)

Benevento 13 March 1944

LEG/53/12

Subject: Notarial Councils

To : Allied Control Commission Regio 3 HQ.
(for Officer i/c Italian Courts)

1. Reference is made to this H.Q.Letter of 4th March 1944 to Provincial Legal Officer Avellino and his reply of 6 March 1944 copies of which were sent to you.

2. The Procuratore del Re Benevento now recommends that Ariano Irpino should become a separate and independent notarial district and have its own College and Council. To that this H.Q.agrees.

3. As however Ariano Irpino is in Avellino Province but the district was united to the notarial district of Benevento, this is an inter-provincial matter and accordingly, it is submitted, the final decision should be at Regional level.

4. Before the decision is made it may be as well to obtain from the proper authority in Naples an opinion as to whether the repeal or suppression of the Fascist law of May 1940 has revived the Royal Decree which united the Notarial district of Benevento and Ariano Irpino. in which case it would seem that legislation is necessary to separate them.

For Provincial Commissioner

G.G.T.AINSLIE
Major K.A.R.
Provincial Legal Officer
Benevento Province

Copy to

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

vincial matter and ...
should be at Regional level.

4. Before the decision is made it may be as well to obtain from the proper authority in Naples an opinion as to whether the repeal or suppression of the Fascist law of May 1940 has revived the Royal Decree which united the Notarial district of Benevento and Ariano Irpino, in which case it would seem that legislation is necessary to separate them.

For Provincial Commissioner

G.G.T.AINSLIE
Major K.A.R.
Provincial Legal Officer
Benevento Province

Copy to
Provincial Legal Officer
A.M.G.Avellino

P.S. I saw Col.Upjohn about this to-day. He should be approached and he will take the matter up with the Italian Government . It seems we do not rely in any way on the pre-fascist law and the college and councils are constituted 'de novo' by the A.M.G.orders.
13.3.'44 G.G.T.A.

0365
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0396

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Rec'd 6-3-44 Legal

6048

Benevento, 4/3/'44

Notarial Councils

Provincial Legal Office, Avellino

1. Reference is made to letter from Officer i/c Italian Courts A.M.G.Region 3.

2. I shall be obliged if you will inform me whether you agree that the Notaries of Ariano Irpino shall, as previously, be attached to Benevento College of Notaries.

3. Ariano Irpino is of course in Avellino Province but it would seem that for geographical and traditional reasons the Notaries should be united with those of Benevento. To detach them might create legal difficulties as no doubt the union with the Benevento College was the subject of a Royal Decree of the kind referred to by O i/c Italian Courts in paragraph 1 of his letter.

For the Provincial Commissioner

C.A.V.AINSLIE
Major R.A.A.R.
Provincial Legal Officer, Benevento

Informational copy to

A.M.G.Region 3 H.Q.
(for attention O i/c Italian Courts)

0397

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
REGION 3 ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394 U. S. Army

6 March 1944.

SUBJECT: Notarial Councils.

TO : Provincial Legal Officer, Benevento.

1. Receipt is acknowledged of letter dated 3 March 1944 regarding the Benevento - Ariano Irpino Notarial Council.

2. A representative group of Notaries of Ariano Irpino conferred with this office recently and urgently requested that serious considerstion be given to establishing Ariano Irpino as a separate and independent Notarial District.

a. It was stated, among other things, that Ariano Irpino was a separate District until about 1934; that in 1934, the Tribunale of Ariano Irpino was combined with the Tribunale at Benevento; that the combined Notarial District was then established because it was felt to be undesirable to have a Notarial District at a place which had no Tribunale; that subsequently (in 1936), the Tribunale was re-established at Ariano Irpino without, however, re-establishing Ariano as a separate Notarial District; that it was unjust to the Notaries of Ariano Irpino to deprive them of an independent Notarial District since it necessitates frequent trips to Benevento to transact business, a difficulty which is accentuated by the present abnormal conditions of travel.

3. It was suggested to the delegation that it is to corporate its views in a formal petition which this office would transmit to Headquarters for consideration and it is expected that such a petition will be filed within a short time.

4. In view of the above, I will be pleased to receive your further views in the matter.

A. E. Gold,
Captain AUS,
Provincial Legal Officer,
Avellino Province.

AEG/AT

Copy to M.C. Holt, Major, Officer i/c Italian Courts.

0398

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TO : H.Q.,A.C.C., Legal Sub-Commission.
FROM : A.C.C., Region 6.
SUBJECT : Appointment of "Curatori" for Abandoned property or absentee Landlords.
REFERENCE: L/1410.
DATE : 21 March 44.

See 54, 55 & 56

Reference your ACC/4064/L dated 16 March 44 received today, it is desired to know, please, whether the procedure outlined in para 2 et Seq is to be deemed applicable to territories such as Sardinia which are, and have always been, under Italian administration? Hitherto, in this Region, the R.L.O. and R.P.C. have interested themselves only in Allied property. Your letter appears to refer to a wider class of 'abandoned' property.

R. G. S. ALEXANDER.
Major.
Regional Legal Officer.

Copy to Chief Finance Officer. Region 6.

0399

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4064/L

0331/gmf

57

22 March 1944.

SUBJECT: Notarial Councils in Avellino and Ariano.

TO : RLO (thru RC) Region 3.

1. The Minister of Justice is reluctant at this stage to promulgate laws and decrees in order to meet alleged requirements of a purely local nature.

2. It is therefore not proposed to press the matter any further.

G. G. HANNAFORD, Major
Officer i/c Italian Section

for Chief Legal Officer.

85

0400

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(56)

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-Commission

ACC/4064/L. See file 4074/35 15 March 1944.

SUBJECT : Agricultural Tenants.

TO : MG Region 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

1. As the question has been raised as to the rights of farming tenants with regard to the renewal of tenancies, many of which are falling due for renewal at this time of year, the following notes on the legal position may be found useful.

2. Though the ordinary farm tenancy contract or "affitto" is used in agricultural Italy, according to the regions concerned, land is generally rented under agreements known as "mezzadria", "masseria", "colonia" etc.

3. The most popular form, the "mezzadria" contract (french "metayage") is an agreement by which landlord and tenant undertake to divide in certain proportions the products of the land tilled by the latter. It is more a partnership than contract between landlord and tenant.

4. The rules governing the mezzadria are embodied in Article 2141 to 2165 of the New Civil Code of 1942. It must be remarked, however, that local customs are always taken into consideration in drawing up such agreements and they vary considerably. Nevertheless the provisions set out hereunder appear to be common throughout Italy, bearing in mind that all agricultural agreements were in pre-invasion days subject to the provisions of the Labour Charter and Corporation Regulations (Carta della Mezzadria) now extinct.

(i) The number or composition of groups of tenants cannot be altered without the consent of the landlord (Art. 2142).

(ii) A "mezzadria" agreement for an unlimited period of time is understood to be for one agricultural year, usually commencing the month of April, and is tacitly renewed from year to year, if notice is not given by either party of the intention to terminate the contract, at least six months in advance (Art. 2143).

(iii) A "mezzadria contract" for a limited period of time does not expire automatically at the end of the period. It continues to be valid for one year if no notice is given as in para. 2. and from year to year until such notice is given.

(iv) The mezzadria agreement dealing with rental in kind is not affected by the rise of market prices. The landlord will always receive the same proportion of agricultural products as specified between the parties.

(v) The above is not true of government subsidies or allowances. They are only payble to the farmer or tenant who tills the land to encourage greater production. The landlord's share is not affected.

.//.

0401

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(vi) There exist no provisions in the Code in regard to absentee landlords. Art. 2158 provides, however, that the death of one of the parties does not terminate "ipso facto" the contract of mezzadria.

(vii) To summarise the position, whether the tenancy be yearly or for a fixed term which is now expiring, the tenant if he has not received the usual notice to quit may if he so desires continue in occupation for one year certain at the least, and is therefore safe in sowing his land this April.

5. Absentee Landlords under Mezzadria Contracts.

The Director of Property Control has approved a procedure annexed hereto for the appointment of "curatori" to abandoned property or where there is no landlord in derogation of the provisions of the Italian Codes dealing with such emergencies, in order to speed up a form of proceedings which would be somewhat cumbersome under present conditions. This method served a useful purpose in Sicily and you may consider advisable to take advantage of it.

(sgd G. G. HANNAFORD)

/ G. R. UPJOHN, Colonel,
Chief Legal Officer.

53

0402

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

54

Annexure

GCH/gml

NEAR HEAD QUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

AGC/h064/L

16 March 1944.

SUBJECT: Appointment of "Curatori" for abandoned property or absentee landlords.

1. The following procedure will be adopted in derogation of the usual Italian provisions in regard thereto and on the initiative of any interested party or of an official of the Allied authorities in agreement with the President of the local Tribunals in every case when movable or unmovable property is left uncared for by its lawful owner or in all cases of absentee landlord having no available legal representative.

2. All persons who for valid reasons request the appointment of a curatore to take charge of property deemed to be uncared for may present a petition to the senior notary of the town or district where the said property is situated.

3. The notary will issue a recommendation as to the necessity of appointing a "curatore" and forward it to the Regional Property Controller or the RLO for his approval. The RPC or RLO may on their own initiative, whenever they deem it necessary to protect the interests of absentee landlords, direct the senior notary to issue such recommendation. The RC may decentralise his powers hereunder if he so desires.

4. The petition, if approved, shall be forwarded to the President of Tribunals, who will appoint a "curatore" from the list of notaries practising in the district where the property is situated.

5. The curatore will be entitled to the usual honorarium determined by Italian law, and all monies received by him, on behalf of the absent, shall be deposited in a special bank account.

6. The activities of the "curatore" shall be regulated by the provisions of Italian Law in this respect.

(Sgd) G G Hutton
for C R Yeigh
A C C

0403

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Adm. Sec. 53
For Legal

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
SICILY REGION HEADQUARTERS
APO 394

File: RLE 013.22/HD Note in 4064 29 January 1944

SUBJECT: Memoranda of Notarial Councils.

TO : C.L.O., A.M.G. HQ., APO 394.

With reference to letter RLE 013.22/NH dated 15 January and your reply Ref AMG/4064 dated 25 January, further resolutions and proposals received from the Notarial Councils of Syracuse, Caltanissetta and Enna, and Sciacca are herewith enclosed for transmission to the Minister of Justice.

For Lt. Col. POLETTI:

Sec 4017/1L

/s/ H. M. Dickie S/L
H. M. DICKIE,
Squadron Leader,
D. R. L. O.

jd

Incl: Files (3)

51

SEEN	TO:	INIT.
ADMIN. DIRECTOR		
CHIEF STAFF O.		
STAFF O 1		
STAFF O 2		
STAFF O 3		
CHIEF CLERK	1738	
DATE		

0404

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(52)

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LEGAL SUB-COMMISSION
A.P.O. 394

AMG/1064/1

GU/jpl
25 January 1944

Subject : Memoranda of Notarial Councils.

To : RCLO Region I (Through RCAO).

Reference your RLE 013.22/NL

For the same consideration as mentioned in this HQ letter AMG/1039/1 dated 25January(copy attached) these will be transmitted to the Minister of Justice for his consideration and eventual action.

GERALD UPJOHN
COLONEL
Chief Legal Officer.

0405

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1588

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
SICILY REGION HEADQUARTERS
APO 394

File: RIE 013.22/WH

15 January 1944

SUBJECT: Notaries.

TO : Chief Legal Officer, AMG HQ., APO 394.

1. Herewith resolutions and proposals from the Notarial Councils of Catania, Messina, Palermo, Agrigento and Ragusa, and from the Notarial Archives of Palermo.

2. These communications raise a number of serious problems which cannot appropriately be dealt with on a regional basis, and it is requested that appropriate action be taken by your Headquarters or through liaison with the Italian Government.

3. All of the proposals urge that fees be increased. It is understood that to do so would run counter to the settled finance policy of resisting inflation, but the need of the individuals directly concerned is serious.

4. Modification of restrictions on sales, leases, mortgages etc. is urged. It is understood that present restrictions remain in force by reason of similar measures in force in Italian controlled territory and as a part of anti-inflation measures, but it is suggested that consideration be given to modifications, with respect to leases, for instance, which might be consistent with the basic policy and yet permit greater resumption of normal economic activity.

5. With respect to nomination of notaries, some measures by this Headquarters may be necessary to meet urgent situations. Request that the general problem be called to attention of the Ministry of Justice; meanwhile will inform you of any action taken by this Headquarters.

For Lt. Col. POLETTI, RCAC:

WILLIAM R. JORDAN,
Lt. Col. C. A. C.,
Regional Legal Officer.

jd Encl- 6-

0406

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1085/I/Ag.

November 30, 1943

SUBJECT: Notarial Councils- AMGOT/4064/i
16 October, 1943.

TO : N.L.E., Sicily Region Headquarters.

THRU : R.C.A.O., Sicily Region Headquarters.

1. Forwarded herewith is a letter from the Procuratore della Legge of Agrigento, to which is attached some suggestions made by the Notarial Council appointed in Agrigento District, pursuant to instructions of 16 October, 1943 - AMGOT/4064/i.

2. It will be appreciated if these communications are transmitted to the proper official for consideration and reply.

RICHARD H. HILL, LT. COL., AUS.
Senior Legal Officer,
Province of Agrigento

RHH/mjd

UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Procura del Re Imperatore di Agrigento

N. 569 prot. *Risposta a nota del* ..... *N.* ....

OGGETTO Invio deliberazione Consiglio Notarile.

Allegati N. 1 *Agrigento, li* 28 Novembre 1943

All'Ufficio dell'Ufficiale Legale Capo Provincia

A G R I G E N T O

Mi pregio trasmettere a codesto On.Ufficio copia della deliberazione di questo Consiglio Notarile in data 20 corr.-

Ho letto ed esaminato attentamente le proposte contenute nella deliberazione stessa e mi permetto esprimere parere favorevole per lo accoglimento di esse da parte del Comando Militare Alleato.

Con ossequi.

IL PROCURATORE DELLA LEGGE

77

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0408

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

76

CONSIGLIO NOTARILE

AGRIGENTO

Verbale di Adunanza

L'anno mille novecentoquarantatre, il giorno venti del mese di novembre in Agrigento nella sede del Consiglio posta in via Giambertoni.

In seguito all'invito trasmesso dal Signor PP:Presidente a tutti i componenti il Consiglio si sono questi oggi alle ore undici adunati in questa sede i Signori Consiglieri:

1)SCIASCIA D;r Oreste;2)DELUCA D:r Alfonso;3)CUFFARO D:r Eduardo;4)DI PISA D:r Pietro fu Rosalino;5)TITINO D:r Antonino.

Il Consigliere Martinez D:r Benedetta non è intervenuta, ma ha giustificato l'assenza per malattia in famiglia.

Assume la presidenza il consigliere Sciascia D:r Oreste per dirigere la presente riunione e chiama a fun-

In seguito all'invito trasmesso dal Signor Presi=
dente a tutti i componenti il Consiglio si sono que=
st'oggi alle ore undici adunati in questa sede i
Signori Consiglieri:
1)SCIASCIA D:r Oreste;2)DE LUCA D:r Alfonso;3)CUFFARO
D:r Edoardo;4)DI PISA D:r Pietro fu Rosolino;5)TUTINO
D:r Antenino.
Il Consigliere Martinez D:r Benedetto non è interve=
nuto,ma ha giustificato l'assenza per malattia in fa=
miglia.
Assume la presidenza il consigliere Sciascia D:r Ore=
ste per dirigere la presente riunione e chiama a fun=
gere da Segretario il consigliere De Luca Alfonso ed
i consiglieri Tutino Antenino e Cuffaro Edoardo da
scrutinatori;per deliberarre sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1)Insediamento dei membri del Consiglio
2)Nomina del Presidente,del Segretario e del Cassiere
3)Proposte varie.

76

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il numero degl'intervenuti ascendono a cinque ed il Signor Presidente ha dichiarato valida ed aperta la seduta.

Il ff.Presidente riferisce che il Comando del Governo Militare, Ufficio Civili con nota del 2 Novembre 1943 ha comunicato un ordine in data 29 Ottobre 1943, col quale il medesimo crea di sua iniziativa un Consiglio notarile per il Distretto Notarile di Agrigento, i cui membri sono stati designati in persona dei Sigg.:Notai:Sciascia D:r Ernesto,De Luca D:r Alfonso,Di Pisa D:r Pietro fu Rosolino,Tutino Dr Antonino, D:r Martinez Benedetto;Sapio Dr Gaetano e Caffaro Dr: Eduardo,e ciò a decorrere dalla data dell'ordine anzidetto.In detto ordine il Comando ha specificato le varie funzioni,che il Consiglio Notarile dovrà seguire cioè:a) sottomettere al Governo Militare Alleato ogni riforma alle leggi,che regolano le funzioni dei detti notari come può essere desiderato,desiderabile o ne-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1943 fu comunicato un ordine in data 29 Ottobre 1943,col quale il medesimo crea di sua iniziativa un Consiglio notarile per il Distretto Notarile di Agrigento,i cui membri sono stati designati in persona dei Sigg:Notai:Sciascia D:r Oreste,De Luca D:r Alfonsa,Di Pisa D:r Pietro fu Rosolino,Tutino Dr Antonino, D:r Martinez Benedetto;Sapia Dr Gaetano e Cuffaro Dr: Eduardo,e ciò a decorrere dalla data dell'ordine anzidetto.In detto ordine il Comando ha specificato le varie funzioni,che il Consiglio Notarile dovrà seguire cioè:a) sottomettere al Governo Militare Alleato ogni riforma alle leggi,che regolano le funzioni dei detti notari come può essere desiderato,desiderabile e necessario nell'interesse del pubblico e della professione dei notari.

b) Sopraintendere all'attività professionale di tutti i notai del Distretto Notarile di Agrigento.

c)Proporre i candidati per gli uffici ogesso vuoti nel Distretto Notarile di Agrigento.

d)Esercitare i notori ed osservare i regolamenti con=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

feriti ed imposti sui Consigli Notarili dalla legge del 16 febbraio 1913.

e)Organizzare elezioni per un nuovo Consiglio presto non appena il convegno dei Notari del Distretto di Agrigento può avere luogo.

f)Avvisare il Governo Militare Alleato ed i suoi Uf= ficiali legali in ogni punto della legge Notarile,in cui esso o essi possano di tanto in tanto richiedere informazioni.

In seguito a tale ordine i membri del Consiglio sono stati invitati per la data odierna,onde discutere le materie segnate nell'ordine del giorno:

I)INSEDIAMENTO dei membri del Consiglio Notarile.

Il ff:Presidente in seguito alla sua relazione invi= ta pertanto i presenti ad insediarsi ed assumere la qualità di membri del Consiglio Notarile di Agrigento e colle funzioni che loro vengono demandate dal Coman= do Militare Alleato e dalla legge.

I sudetti Consiglieri nel ringraziare il Comando del Governo Militare Alleato della fiducia riposta in s

75

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0413

qui esso e essi possano di tanto in tanto richiedere informazioni.

In seguito a tale ordine i membri del Consiglio sono stati invitati per la data odierna, onde discutere le materie segnate nell'ordine del giorno:

I) INSEDIAMENTO dei membri del Consiglio Notarile.

Il ff:Presidente in seguito alla sua relazione invita pertanto i presenti ad insediarsi ed assumere la qualità di membri del Consiglio Notarile di Agrigento e delle funzioni che loro vengano demandate dal Comando Militare Alleato e dal la legge.

I suddetti Consiglieri nel ringraziare il Comando del Governo Militare Alleato della fiducia riposta in loro persona degli stessi accettano la nomina e si dichiarano pronti di seguire le norme dallo stesso designate.

2) NOMINA del Presidente, del Segretario e del Cassiere.

I ff:Presidente invita i componenti del Consiglio a procedere alla nomina del Presidente del Consiglio per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

schede segrete. Proceduto alla votazione e fatto lo spoglio delle schede risulta Sciascia Dott;Oreste Coletta Presidente di questo Consiglio con numero quattro schede pertanti il detto nome ed una scheda bianca. Indi sello stesso procedimento si passa alla nomina del Segretario e del Cassiere.Eseguito la votazione e fatto lo spoglio delle schede risultano quattro schede col nome di De Luca Alfonso nella carica di Segretario e di Cassiere ed una scheda bianca.

I Signori Sciascia Oreste e De Luca Alfonso dichiarano di accettare le cariche.

3)Proposte Varie.

a) Il Dott:Di Pisa Pietro consigliere riferisce,che nello stato attuale la vita è molto costosa e fa bisogno di aumentare le entrate professionali,giacchè è necessario ricorrere ad una nuova tariffa notarile, la quale in atto sella legge 16 Febbraio 1913 N° 89 risale ad una epoca anteriore alla precedente guerra mondiale e non risponde alle esigenze attuali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

è fatta la spoglio delle schede risultano quattro schede nel nome di De Luca Alfonso nelle cariche di Segretario e di Cassiere ed una scheda bianca.

I Signori Sciascia Orazio e De Luca Alfonso dichiarano di accettare le cariche.

3)Proposte Varie.

a) Il Dott:Di Pisa Pietro consigliere riferisce, che nello stato attuale la vita è molto costosa e fa bisogno di aumentare le entrate professionali,sicchè è necessario ricorrere ad una nuova tariffa notarile, la quale in atto colla legge 16 Febbraio 1913 N° 89 risale ad una epoca anteriore alla precedente guerra mondiale e non risponde alle esigenze attuali.

Il Consiglio dopo una lunga ed elaborata discussione e vario progetto riconosce la fondatezza della proposta e ritiene necessario di fare un progetto di tariffa notarile ritoccandola nelle singole voci per sottoporla all'approvazione relativa ed a unanimità delibera di fare un progetto di tariffa notarile

0 4 1 5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

apportando un aumento alle singoli voci adeguato ai tempi ed alle esigenze attualidando incarico al Consigliere Cuffaro Eduardo di elaborare un progetto di una nuova tariffa notarile da sottoporlo all'approvazione del Consiglio e poi a quella Superiore del Governo Militare Alleato.

b)Il Consigliere Cuffaro Dr:Eduardo riferisce che lo stato attuale della contrattazione è molto intralciato nella sua utilizzazione specie per gli atti di donazione,di divisione,di locazione e di vendita data la inveterata consuetudine della clientela di ricorrere al notaio in tutte le sue contingenze della vita colla sollecita esecuzione del contratto e chiede che il Consiglio faccia voti al Comando del Governo Militare Alleato di consentire la libertà di simili contrattazioni.Il Consiglio discute la proposta e riconosce che la preventiva autorizzazione alla stipula degli atti suindetti è di grande ostacolo,specie per gli atti di donazione con vincolo fatale,per gli atti di divisione di terreni,i quali ordinariamente non possono consen-

74

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Consigliere Cuffaro Dr.Matteo ha rilevato che lo stato attuale della contrattazione è molto intralciato nella sua applicazione specie per gli atti di donazione,di divisione,di locazione e di vendita data la inveterata consuetudine della clientela di ricorrere al notaio in tutte le sue contingenze della vita sulla sollecita esecuzione del contratto e chiede che il Consiglio faccia voti al Comando del Governo Militare Alleato di consentire la libertà di simili contrattazioni.Il Consiglio discute la proposta e riconosce che la preventiva autorizzazione alla stipula degli atti anzidetti è di grande ostacolo,specie per gli atti di donazione con vincolo dotale,per gli atti di terreni,i quali ordinariamente non possono consentirsi per non meno di un periodo di tre anni per assicurare il turno culturale,e per gli atti di compra vendita di un valore minimo,che si riferiscono agli acquisti che vengono fatti da persone meno abbienti,e pertanto ad unanimità delibera di fare voti presso

14

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

il Comando del Governo Militare Alleato di abolire la preventiva autorizzazione per gli atti di donazione, di divisione, di locazione, di mutuo con ipoteca e di compra vendita e per questi ultimi due atti (atti di mutuo con ipoteca e di compra vendita) per un valore non superiore alle lire cinquantamila in conformità al valore dichiarato dalle parti.

e) Il Consigliere Antonino Tudino riferisce che nei vari Comuni di questa Distretto il consumo della luce elettrica è stato tale consentendolo solamente in alcuni casi determinati e di estrema necessità. Un tale fatto è di grave pregiudizio ai contadini specie per gli agricoltori, i quali si riservano di stipulare i relativi contratti la sera e ciò ciò per non perdere il lavoro della giornata, ciò per non fare conoscere ad altri i propri affari, certamente, non potendo avere altra luce, perchè non esiste neanche petrolio, prega il Consiglio di interessare il Governo Militare Alleato per ottenere la concessione della luce

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

al valore dichiarato dalle parti.

e) Il Consigliere Antonino Tutino riferisce che nei vari Comuni di questo Distretto il consumo della luce elettrica è stato tale consentendolo solamente in alcuni casi determinati e di estrema necessità. Un tale fatto è di grave pregiudizio ai contadini specie per gli agricoltori, i quali si riservano di stipulare i relativi contratti la sera e ciò sia per non perdere il lavoro della giornata, sia per non fare conoscere ad altri i propri affari, pertanto, non potendo avere altra luce, perchè non esiste neanche petrolio, prega il Consiglio di interessare il Governo Militare Alleato per ottenere la concessione della luce elettrica agli Uffici Notarili per lo scopo suddetto. Il Consiglio accolta la richiesta la ritiene giustificata e fa voti perchè il Comando del Governo Militare Alleato si interessi per la concessione, anche per un numero ~~numero~~ assai limitato, della luce elettrica negli Uffici Notarili del Distretto Notarile

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di Agrigento.

d)Il consigliere Cuffaro Edmondo fa presente che in conformità all'ordine data dal Governo Militare Alleato in data 29 Ottobre 1943 il Consiglio dovrà proporre i nominativi per le sedi notarili vacanti di questo Distretto.Ora per potere procedere a tale incarico fa d'uopo stabilire alcuni criteri da adottare nella nomina dei notai ed a tale scopo sottomette un progetto da lui elaborato.Il Consiglio ascolta la proposta e dopo una lunga e svariata discussione ad unanimità approva il progetto presentato dal Consigliere Cuffaro relativo ai criteri di massima da adottare nella scelta dei nominativi da proporre per la nomina alle sedi notarili vacanti di questo Distretto,quale progetto sarà presentato al Governo Militare Alleato per la relativa approvazione e che viene trascritto:

CRITERI di Massima da adottare nella nomina dei notari nei posti attualmente vacanti nel Distretto Notarile di Agrigento.

I candidati compresi nella

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

0421

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ce fa d'uopo stabilire alcuni criteri da adottare nel=
la nomina dei notai ed a tale scopo sottomette un pro=
getto da lui elaborato.Il Consiglio ascoltate le pro=
poste e dopo una lunga e svariata discussione ad una=
nimità approva il progetto presentato dal Consiglie=
re Dottore relativo ai criteri di massima da adottare
nella scelta dei nominativi da proporre per la nomina
alle sedi notarili vacanti di questo Distretto,quale
progetto sarà presentato al Governo Militare Alleato
per la relativa approvazione e che viene trascritto:

CRITERI di Massima da adottare nella nomina dei no=
tari nei posti attualmente vacanti nel Distretto Nota=
rile di Agrigento.

Potranno essere nominati i candidati compresi nella
graduatoria approvata con decreto ministeriale del
29 settembre 1942 e non nominati col R.D.26 Novembre
1942.In mancanza potranno essere nominati coloro che
abbiano i requisiti prescritti dalla legge con esclu=
sione di quelli che siano stati ammessi alla pratica

notorile ridotta per mancanza fascista.

Nella nomina si terrà conto dell'anzianità di laurea, della votazione riportata nella laurea e della anzianità di pratica.

Criteri di preferenza nella nomina:

a) Avere ricoperto pubblici uffici con mansioni di depositari di pubblici atti e registri di pubblica fede con autorizzazione a rilascio di copie:(Conservatori dei Registri Immobiliari,conservatori di archivi notarili,segretari comunali,conservatori dei pubblici registri automobilistici,cancellieri,ragioniere del Registro e fra di essi con graduatoria riferita alla anzianità di esercizio.

b)Avere disimpegnate funzioni giudiziarie(magistrati), o essere iscritti nell'albo degli avvocati con graduatoria riferita alla rispettiva anzianità.

c)Essere figli di notai esercenti.

Esaurite le materie segnate nell'ordine del giorno il Presidente dichiara tolta la presente riunione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fede con autorizzazione a rilasciò di copia:(Conser=
vatori dei Registri Immobiliari,conservatori di archi=
vi notarili,segretari comunali,conservatori del pub=
blici registri automobilistici,cancellieri,ragionata=
ri del Registro e fra di essi con graduabile riferi=
tà alla anzianità di esercizio.
b)Avere disimpegnate funzioni giudiziarie(magistrati),
o essere iscritti nell'albo degli avvocati con ana=
loga riferita alla rispettiva anzianità.
c)Essere figli di notai esercenti.
Esaurite le materie segnate nell'ordine del giorno
il Presidente dichiara sciolta la presente riunione.
Del che si è redatto il presente verbale che viene
scritto,letto ed approvato seduta stante e sottoscrit=
to per come segue.Il Presidente O.Saiascia.Il Segre=
tario A.De Luca.
Copia conforme all'originale deliberazione che
rilascia per gli usi di legge Agrigento lì 16/3

A. Bendato

A. Luca

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE AGRIGENTO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

A. M. G. O. T.

GOVERNO MILITARE ALLEATO TERRITORI OCCUPATI

PROVINCE OF RAGUSA

SID/327

N. .....

Ragusa, li 23.II.1943

CHIEF LEGAL OFFICER- SICILY REGION HQ.
THROUGH REGIONAL CIVIL AFFAIRS
OFFICER - SICILY REGION HQ.

The Council of Notaries for the District of Ragusa-Modica urgently request a revision of their fees which they say are so inadequate as to be ludicrous. They cite the following fees by way of illustration.:

per la redazione di un testamento pubblico	£ 20
per un atto di procura generale	£ 40
per un atto di trasferimento di automobili(qualunque sia il lavoro	£ 5
per una vendita di immobili di £ 10.000	£ 86
" " " " " £ 50.000	£226
per una quietanza e cancellazione di ipoteca di £ 10.000	£ 25
" " " " " " £ 50.000	£ 75
per atti retribuiti ad orario : per ogni ora	£ 20

They point out that there has been no adjustment of their fees since the 1913 and that they represent a rate of remuneration lower than that of a street cleaner.

It is requested that urgent consideration be given to the complaint

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

The Council of Notaries for the District of Ragusa-Modica urgently request a revision of their fees which they say are so inadequate as to be ludicrous. They cite the following fees by way of illustration.:

per la redazione di un testamento pubblico	£ 20
per un atto di procura generale	£ 40
per un atto di trasferimento di automobili(qualunque sia il lavoro)	£ 5
per una vendita di immobili di £ 10.000	£ 86
" " " " " £ 50.000	£226
per una quietanza e cancellazione di ipoteca di £ 10.000	£ 25
" " " " " " " £ 50.000	£ 75
per atti retribuiti ad orario : per ogni ora	£ 20

They point out that there has been no adjustment of their fees since the 1913 and that they represent a rate of remuneration lower than that of a street cleaner.

It is requested that urgent consideration be given to the complaint which is obviously well founded.

C. W. Thomas

Major
Senior Legal Officer
Province of Ragusa

72

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0426

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONSIGLIO NOTARILE DI CATANIA
VIA S. MADDALENA, 27 - TELEFONO 12-373

46

Da scrivere argomento per lettera. — Nella risposta citare il n. di protocollo.

IL COLLEGIO NOTARILE DI CATANIA

riunitosi in assemblea straordinaria il 23 dicembre 1943 ha approvato alla unanimità il seguente

ORDINE DEL GIORNO

"RITENUTA la grave crisi che il Notariato attraversa da tempo, aggravata da tutta una serie di provvedimenti, che, dallo inasprimento delle diverse tasse di registro alle limitazioni imposte all'attidazione, tendono ad annullare qualsiasi tipo di contrattazione che comunque abbia rapporto con la proprietà immobiliare e che costituisce l'attività prevalente della Classe.
"RITENUTO lo stato di disagio in cui si sono venuti a trovare i Notai in pensione e i loro familiari per il locale mancato funzionamento della Cassa Nazionale del Notariato.
"RITENUTO che le diverse necessità della Classe e la soluzione dei problemi tutti che comunque hanno attinenze con l'esercizio del Notariato, sono oggetto di studio e di mozioni da parte di quasi tutti i Consigli Notarili alle competenti rispettive Autorità locali.
"RITENUTO che, se urgente è trovare una pur temporanea sistemazione a tale stato di cose che ogni giorno più si aggrava, date le attuali contingenze, essa deve essere a carattere regionale, e quindi con criterio uniforme riguardante tutto il Notariato Siciliano;
"RITENUTO l'ordine notarile N.I segnato dalla A.M.G. per questo Distretto

FA VOTI

perchè l'Ufficiale Capo degli Affari Civili della Sicilia ove lo ritenga opportuno = con un ordine notarile unico per tutti i Distretti Notarili dell'Isola, e la cui esecuzione potrebbe coincidere con l'inizio del nuovo anno, provveda:

I) ad adeguare alle necessità dell'ora che volge l'attuale tariffa notarile, stabilendo almeno il raddoppiamento degli onorari e dei diritti accessori, stabiliti dal cap.I della Tariffa annessa alla Legge sull'Ordinamento del Notariato 16 febbraio 1913 N.89 e successive sue modifiche, come in atto vengono corrisposti e percepiti.

2) a ripristinare a favore dei Notai in ritiro e dei loro familiari, che per le attuali contingenze locali dallo scorso luglio non hanno potuto più percepirle, il pagamento delle pensioni che venivano loro corrisposte dalla Cassa Nazionale del Notariato con sede in Roma, provvedendovi con sistema semplice e rapido.

3) a chiarire per l'art.3 del Proclama N.5 non occorre alcun suo "preventivo be-

/.

0427

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nestare" per gli atti: di divisione di immobili, da cui non risultino conguagli,di mezzadrie e cessioni relative,di cessioni di locazioni e di crediti ipotecari e relative ipoteche e di riscatti di immobili nascenti da titoli preesistenti al Proclama.

4) a considerare la opportunità:

a) di provocare la revoca del "preventivo benestare" per gli atti che importino:permuta di immobili da cui non risultino conguagli o differenze di prezzi,affrancazioni di canoni e di qualsiasi altre prestazione, trasferimenti di immobili a titolo gratuito quando la donazione avviene nel nucleo familiare, o,anche fuori,in occasione di determinato matrimonio,locazioni e mutui con garenzia ipotecaria per qualsiasi durata e cifra,trasferimenti di diritti immobiliari a titolo oneroso fino a L. 5000;

b) di consentire che, quando ricorrano gli estremi voluti,sia concesso il "preventivo benestare", con criterio uniforme,ai trasferimenti immobiliari a titolo oneroso fino a L. 250.000,ed in determinati casi,anche oltre tale cifra.

D E L E G A

il Presidente perchè, prendendo immediatamente contatti con le diverse Autorità da cui si dipende, e in ispecial modo con quelle dello A.M.G. e con i Presidenti degli altri Consigli Notarili dell'Isola, i voti sopra esposti vengano concretamente attuati.

On. Comando A.M.G.O.T.

M e s s i n a

Si trasmette copia della deliberazione presa dal Collegio Notarile del Distretto di Messina in data 16 Dicembre 1943, perchè Cotesto On.Comando si compiaccia di volerla approvare.

Messina li 24 Dicembre 1943

Notar Giuseppe Sanja

Forwarded to RCLO

Dec. 31, 1943 1/Lieut. S. Cr. C-pl
Sec. Legal Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 4 2 9 0

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

44

L'anno millenovecentoquarantadue, il giorno sedici Dicembre in Messina nei locali del Collegio Notarile del Distretto di Messina sito in Via Colombo,12.-

Di seguito all'invito a mezzo pubblicazione nel periodico "Notiziario di Messina" fatto ai Notai del Distretto, si è riunita in seconda convocazione il Collegio Notarile con l'intervento dei firmatari del presente foglio :

Basile E., La Rosa Emanuele, Salvatore Mangano, P. Saja, G. Saja, Onofrio Basile, Augusto Bette, Simone Costantino, G. Casimo, Silvio Lo Presti, Nunzio Arrigo, Minissali, Rosario Picciotto,- Eduardo Lombardo .-

Per unanime invito dei presenti assume la presidenza il Notaio Costantino Simone, che dichiara aperta la seduta.-

Notar P. Saja
Not. E. Lombardo
Not. Costantino

69

ORDINE DEL GIORNO:

1º) Costituzione del Consiglio Notarile;

Collegio Notarile con l'intervento dei firmatari del presente foglio :

Basile E., La Rosa Emanuele, Salvatore Mangano, P. Saja, G. Saja, Onofrio Basile, Augusto Bette, Simone Costantino, C. Casimo, Silvio Lo Presti, Nunzio Arrigo, Minessali, Rosario Picciotto,- Eduardo Lombardo .-

Per unanime invito dei presenti assume la presidenza il Notaio Costantino Simone, che dichiara aperta la seduta.-

ORDINE DEL GIORNO:

1°) Costituzione del Consiglio Notarile;

2°) Tariffa professionale;

3°) Vari ed eventuali.-

Inizia-ta la discussione si ritiene opportuno, per l'impossibilità attuale di avere un numero congrup di Notai presenti alla riunione dell'assemblea, di differire la convocazione della stessa a tempo indeterminato.-

Poichè d'altra parte urge provvedere nell'interesse della classe sia ai contatti con l'Autorità di Occupa-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zione sia alle proposte alle stesse di revisione della tariffa notarile, si passa alla nomina di una reggenza costituita dai seguenti notai.

1°) Costantino Simone;

2°) Lombardo Edoardo;

3°) Saja Giuseppe ;

Presa in esame la questione della tariffa notarile, l'assemblea ad unimità delibera di adottare la seguente tariffa :

1°) Per tutti gli atti [illegible] di valore determinato o determinabile, compresi quelli di passaggio dagli atti di ultima volontà agli atti tra vivi, l'apertura dei testamenti segreti e la pubblicazione dei testamenti olografi è dovuto l'onorario:

a) del 3% sulle prime lire 100.000;

b) del 2% " successive sino a L. 1.000.000,00

c) del l'1% sulla successiva oltre di L.1.000.000,00.-

Sono, eccettuati gli atti di quietanza, di autentica di [illegible] di autoveicoli e le

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Presa in esame la questione della tariffa notarile, l'assemblea ad unimità delibera di adottare la seguente tariffa :

1°) Per tutti gli atti [illegible] di valore determinato o determinabile, compresi quelli di passaggio dagli atti di ultima volontà agli atti tra vivi, l'apertura dei testamenti segreti e la pubblicazione dei testamenti olografi è dovuto l'onorario:

a) del 3% sulle prime lire 100.000;

b) del 2% " successive sino a L. 1.000.000,00

c) del l'1% sulla successiva oltre ~~di~~ L.1.000.000,00.-

Sono, eccettuati gli atti di quietanza, di autentita di scrittura privata e di trasferimento di autoveicoli e le operazioni sul debito pubblico, per i quali l'onorario è ridotto a metà e gli atti di protesto cambiario per i quali è ridotto ad un quarto

ARTICOLO 2°

Per tutti gli atti di valore indeterminato l'onorario è: di Lire 200 per depositi di testamenti, procure generali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

e per gli atti di separazione personale consensuale.-
Di lire 100 per tutti gli altri.-

Per la redazione dei testamenti pubblici e per i verbali l'onorario è di lire 200= per le prime due ore è L.100= per ogni ora successiva .-

ART. 3°

In ogni caso tanto per gli atti che danno luogo ad un onorario di valore, che per quelli ad onorario fisso, esso non potrà essere inferiore alle lire 100 e per i protesti alle lire 50=.-

ART. 4°

Oltre all'onorario notarile le parti dovranno versare il contributo per la cassa del notariato nella misura in atto vigente e un diritto di iscrizione al Repertorio di lire 20 per gli atti soggetti a registrazione e di L.15= per quelli non soggetti a tale formalità.-

68

ART. 5°

Per ogni copia o certificato l'onorario è il sesto di quello principale, col minimo di lire 20=.-

0423

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In ogni caso tanto per gli atti che danno luogo ad un onorario di valore, che per quelli ad onorario fisso, esso non potrà essere inferiore alle lire 100 e per i protesti alle lire 50=.-

ART. 4°

Oltre all'onorario notarile le parti dovranno versare il contributo per la cassa del notariato nella misura in atto vigente e un diritto di iscrizione al Repertorio di lire 20 per gli atti soggetti a registrazione e di L.15P per quelli non soggetti a tale formalità.-

68

ART. 5°

Per ogni copia o certificato l'onorario è il sesto di quello principale, col minimo di lire 20=.-

Per ogni formalità ipotecaria o catestale, l'onorario è di L.50. -

Per lo scritturato spetterà al Notaio un diritto di lire 12 per ciascun foglio.-

Tali onorari e diritti accessorî sono ridotti a metà per gli atti fino a L.1000 di valore.-

0434

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 4 3 6

ARTICOLO 6°

Per l'accesso ~~principale~~ in città è dovuto al Notaio il diritto di lire 30=.-

Per l'accesso fuori città è dovuto il diritto di lire 10 per ogni Km. sia di andata che diritorno, oltre in entrambi i casi il rimborso delle spese di viaggio.-

ART. 7°

Per la compilazione di denuncie di successione e operazioni similari è dovuto l'onorario di lire 100, 150, 200, 400,600 o 1000 secondo che il valore cui si riferiscono non superi le lire 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 100/000 o superi le lire 100.000.-

ART. 8°

Per gli atti già preparati e non perfezionati per colpa dei contrenti è dovuto l'onorario principale ridotto a metà.-

Per gli atti per i quali occorrono lavori preparatori, (disamina di documenti, minute, visure, ispezione etc.) oltre agli onorari e diritti normali, è dovuto un onora-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. 7°

Per la compilazione di denuncie di successione e operazioni similari è dovuto l'onorario di lire 100, 150, 200, 400,600 o 1000 secondo che il valore cui si riferiscono non superi le lire 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 100/000 o superi le lire 100.000.-

ART. 8°

Per gli atti già preparati e non perfezionati per colpa dei contrenti è dovuto l'onorario principale ridotto a metà.-

Per gli atti per i quali occorrono lavori preparatori, (disamina di documenti, minute, visure, ispezione etc.) oltre agli onorarî e diritti normali, è dovuto un onorario particolare dell'1% per gli atti fino a L.100.000 di valore e di L.0,50% per quelli oltre tale limite, con un minimo rispettivamente di lire 200, e di L.1000.-

ARTICOLO 9°

Per le procedure davanti le Autorità Giudiziarie espletate dal notaio sono dovute le stesse competenze stabilite

0436
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PER GLI AVVOCATI procuratori legali nella relativa tariffa .-

Non avendo nessuno degli intervenuti domandata la parola, per la voce "varie ed eventuali" si dichiara sciolta l'assemblea.-

La presente deliberazione sarà dalla Reggenza presentata all'A.M.G.O.T. per la omologazione.-

È copia conforme all'originale che si rilascia da servire all uso All A.M.G.O.T. ——
Messina, li 21 Dicembre 1945. ——
Notar Giuseppe Soija
Notaro Eduardo Lombardo
Notaj fortunino, Luso.

67

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0438

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

43

V E R B A L E

L'anno millenovecentoquarantatre.

Il giornoprimo Novembre alle ore tredici in Palermo Nella Sede provvisoria del Consiglio Notarile di Palermo in Piazza Castelnuovo N. 4

SONO PRESENTI I SIGNORI:

Stella Dott. Comm. Salvatore

Lionti Dott. Cav. Francesco Paolo

Angilella Dott. Giuseppe

Castellini Dott. Michele

Lomeo Dott. Giuseppe di Giuseppe

Il Comm. Notar Dott. Stella Salvatore legge l'ordine del Governo Militare Alleato (AMGOT) del 16 e 20 Ottobre millenovecentoquarantatre al presente rispettivamente allegati di letttere A e B che nominano il Consiglio Notarile provvisorio per il Distretto Notarile di Palermo così composto:

66

Stella Dott. Comm. Salvatore

Lionti Dott. Cav. Francesco Paolo

Angilella Dott. Giuseppe

Castellini Dott. Michele

Lomeo Dott. Giuseppe di Giuseppe

Il Comm. Notar Dott. Stella Salvatore legge l'ordine del Governo Militare Alleato (AMGOT) del 16 e 20 Ottobre millenovcentoquarantatre al presente rispettivamente allegati di letttere A e B che nominano il Consiglio Notarile provvisorio per il Distretto Notarile di Palermo così composto:

Stella Dott. Comm. Salvatore = Presidente

Lionti Dott. Cav. Francesco Paolo = Segretario

Speciale Dott. Rosario = Tesoriere

Angilella Dott. Giuseppe)

Castellini Dott. Michele)

Lomeo Dott. Giuseppe di Giuseppe) Componenti

Orlando Dott. Salvatore)

Tutti i comparenti accettano le rispettive superiori

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cariche

Il Comm. Dott. Stella dichiara di essere molto lieto di aver collaboratori i componenti tutti per miglio= rare lo svolgimento delle funzioni notarili adeguan_ doli alle esigenze attuali e sempre più rispondenti alle finalità delle funzioni stesse.

E' sicuro che il Consiglio con la sua opera attiva e tenace seguendo le vicende del notariato studierà ed avanzerà le proposte per realizzare i desiderata della Classe insirandosi sempre più a sentimenti di solidarietà, risollevando le sorti ed il decoro del notariato conferendogli una impronta spiccatamente rispondente alle sue nobili tradizioni.

Si inizia quindi la discussione sui seguenti argomenti in modifica ed aggiunta ad alcune disposizioni della vigente legge notarile.

1) Revoca dei Decreti 27 Maggio e 24 Giugno 192 che s
i Consigli Notarili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

doli alle esigenze attuali e sempre più rispondenti alle finalità delle funzioni stesse.

E' sicuro che il Consiglio con la sua opera attiva e tenace seguendo le vicende del notariato studierà ed avanzerà le proposte per realizzare i desiderata della Classe insirandosi sempre più a sentimenti di solidarietà, risollevando le sorti ed il decoro del notariato conferendogli una impronta spiccatamente rispondente alle sue nobili tradizioni.

Si inizia quindi la discussione sui seguenti argomenti in modifica ed aggiunta ad alcune disposizioni della vigente legge notarile.

1) Revoca dei Decreti 27 Maggio e 24 Giugno 192 che s sopprimevano i Consigli Notarili

2) Nomina temporanea di aspiranti notari in Sedi Notarili vacanti.

3) Requisizione locali adibiti ad uffici notarili

4) Intitolazione degli atti

5) Scritturazione originali con mezzi meccanici

6) Autorizzazione trasferimenti, mutui, costituzione d'ipoteca, divisione portante conguaglio, L$_o$cazioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ultra annuali etc.

7) Modifiche alla vigente tariffa notarile.

Il Presidente Comm. Dott. Stella in vista della neces_ sità urgente di modificare la vigente Legge Notarile e la tariffa allegata alla legge stessa del 16 Febbraro 1913 N+ 89 e successive modificazioni, propone il pro= getto di legge, che alla presente viene allegato di lettera C e del quale dà lettura. al Consiglio.

Messo ai voti il Consiglio lo approva ad unanimità e lo sottoporrà al Governo Militare Alleato per l'ap= provazione e fa voti perchè venga adottato in tutte le Regioni occupate e liberate.

Del che il presente chiuso alle ore quindici e minuti trenta previa lettura.

Il Presidente

Il Segretario = [signature]

0442

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MODIFICHE ED AGGIUNTE ALLA LEGGE NOTARILE DEL

L6 FEBBRARO I913 N. 89 e successive modificazioni

==========

ARTICOLO I Il Sindacato Notari è abolito e vengono ricostituiti in sua vece i Consigli Notarili distret^ tuali.

Rimangono quindi revocati i decreti 27 Maggio e 4 Giugn 1943 che sopprimevano i Consigli Notarili ed institui_ vano i Sindacati Notarili.

ARTICOLO II = Nelle Sedi notarili vacanti senza altri notari verrà nominato con ordine del Governo Militare Alleato (AMGOT) e previo parere favorevole del Consi_ glio Notarile e della Corte di Appello, da cui dette Sedi dipendono, un aspirante notaro; che sia fornito de dei necessarii requisiti per la nomina e che ne faccia domanda.

Detto candidato pur versando alla Cassa nazionale del Notariato il quinto degli onorarii da lui percepiti, non

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tuali.

Rimangono quindi revocati i decreti 27 Maggio e 4 Giugn 1943 che sopprimevano i Consigli Notarili ed institui_ vano i Sindacati Notarili.

ARTICOLO II = Nelle Sedi notarili vacanti senza altri notari verrà nominato con ordine del Governo Militare Alleato (AMGOT) e previo parere favorevole del Consi_ glio Notarile e della Corte di Appello, da cui dette Sedi dipendono, un aspirante notaro; che sia fornito de dei necessarii requisiti per la nomina e che ne faccia domanda.

Detto candidato pur versando alla Cassa nazionale del Notariato il quinto degli onorarii da lui percepiti, non potrà mai accamapare diritto alla pensione notarile però avra diritto alla integrazione.

Articolo IVI = Non potranno essere requisiti, anche per n necessità militari i locali adibiti dai notari per i loro uffici, data la delicata funzione del Notaro , che deve provvedere alla custodia in luogo sicuro degli atti, registri e documenti a lui affidati.

0444

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO IV = Tutti gli atti ricevuti dai notari debbono esse= re intitolati con la formula seguente: = In nome della Legge = e ciò in modifica all'articolo 51 Legge Notarile.

ARTICOLO V = Gli originali degli atti potranno essere manoscrit= ti o scritti con mezzi mezzi meccanici a condizione che l'in= chiostro sia indelebile e ciò in parziale modifica dello arti= colo 53 della vigente Legge notarile e 67 Regolamento.

ARTICOLO VI = Tutti i contratti portanti trasformento di pro= prietà immobiliare e diritti immobiliari, mutui, costituzioni d'ipoteca, divisioni portanti conguaglio, locazioni ultra an= nuali etc. potranno essere stipulati senza preventiva autorizza= zione del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO VII = Che la vigente Legge Notarile venga modificata come segue:

a) Gli onorarii proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari previsti nei Capitoli I e II della tariffa annessa alla legge 16 febbraro 1913 N. 89 e nelle successive modificazioni, non possono essere inferiori

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

chiostro sia indelebile e ciò in parziale modifica dello arti=
colo 53 della vigente Legge notarile e 67 Regolamento.

ARTICOLO VI = Tutti i contratti portanti trasfermento di pro=
prietà immobiliare e diritti immobiliari, mutui, costituzioni
d'ipoteca, divisioni portanti conguaglio, locazioni ultra an=
nuali etc. potranno essere stipulati senza preventiva autorizza-
zione del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO VII = Che la vigente Legge Notarile venga modificata
come segue:

a) Gli onorarii proporzionali al valore per gli originali degli
atti ricevuti o autenticati dai notari previsti nei Capitoli
I e II della tariffa annessa alla legge 16 febbraro 1913 N. 89
e nelle successive modificazioni, non possono essere inferiori
a lire 100

b) Agli articoli 3.4.5.6.7.8.9.12. 13.14.15.16.17.18.19.20.21.
22.23.24.25.28.29.20.31.32. della stessa tariffa sono sostituiti
i seguenti:

All'articolo 3 = L'onorario è di lire cento per le procure ge=
nerali ad affari, di lire sessanta per le procure generali a
liti di lire trenta per le procure a liti innanzi a pretori, di

0446

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

lire venti per le procure a liti innanzi a conciliatori, di li-
re sessanta per ogni altra procura ad affari o a liti.
Quando sono più i mandanti, che non siano soci, coeredi o com-
proprietarii delle cose cui il mandato si riferisce, l'onorario
è aumentato per ogni persona di lire 10, ovvero di lire 4 se
trattasi di procura innanzi a conciliatori.
Parimenti l'onorario è aumentato di lire dieci o di lire 4
per ogni persona, quando più siano i mandatari con facoltà di
agire separatamente l'uno dall'altro.
All'articolo 4 = L'onorario è di lire 200 per gli atti di conse-
gna di testamento segreto, di lire 100 per gli atti di deposito
di testamento olografo, di lire venti per i certificati di vita
per pensioni.
All'articolo 5 = Per ogni atto di protesto di cambiale o bi-
glietto all'ordine in denaro o in derrate, l'onorario è :
Per somma inferiore alle lire 200 di lire 10
Da 200 e meno di 500, di lire 15
Da 500 e meno di lire 1000, di lire 20
... di lire 5 per ogni 1000 lire succes-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Parimenti l'onorario è aumentato di lire dieci o di lire 4b per ogni persona, quando più siano i mandatari con facoltà di agire separatamente l'uno dall'altro.

All'articolo 4 = L'onorario è di lire 200 per gli atti di consegna di testamento segreto, di lire 100 per gli atti di deposito di testamento olografo, di lire venti per i certificati di vita per pensioni.

All'articolo 5 = Per ogni atto di protesto di cambiale o biglietto all'ordine in denaro o in derrate, l'onorario è :

Per somma inferiore alle lire 200 di lire 10

Da 200 e meno di 500, di lire 15

Da 500 e meno di lire 1000, di lire 20

Questo onorario è aumentato di, lire 5 per ogni 1000 lire successive, purchè non si eccedano le lire 100

All'articolo 6 = Per i contratti di trasferimento di proprietà immobiliare o mobiliare, di autoveicoli, di costituzione di rendita, di usufrutto, d'uso o di servitù, di mutuo, di surrogazione, di cessione, di fideiussione, d'ipoteca, di costituzione di dote, d'enfiteusi, di rinvestimento se il valore non eccede le lire

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1000, è dovuto l'onorario di lire 100.

Questo onorario è aumentato di lire tre per ogni cento lire successive.

Per gli atti di permuta gli onorarii anzidetti sono liquidati sulla parte di immobili o mobili permutata, che ha maggior valore.

Gli onorari anzidetti sono dovuti anche se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva.

Gli onorari per il contratto definitivo stipulato dopo verificatasi la condizione, sono ridotti a metà.

All'articolo 7 - Gli onorarii stabiliti per l'articolo precedente sono pure dovuti:

per i contratti di società o di comunione di beni, sul valore delle cose conferite in società o poste in comunione.

per gli atti di divisione, sul valore della massa senza detrazione di debiti.

Per i contratti di locazione, di deposito di somme, valore di oggetti, di proroga a pagamento, di quietanza, di consenso [illegible] di vincolo, riduzione o cancellazione d'ipoteca,

0449
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0450

Gli onorari suddetti sono dovuti anche se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva.

Gli onorari per il contratto definitivo stipulato dopo verificatasi la condizione, sono ridotti a metà.

All'articolo 7 = Gli onorarii stabiliti per l'articolo precedente sono pure dovuti:

per i contratti di società o di comunione di beni, sul valore delle cose conferite in società o poste in comunione.

per gli atti di divisione, sul valore della massa senza detrazione di debiti.

Per i contratti di locazione, di deposito di somme, valore od oggetti, di proroga a pagamento, di quietanza, di consenso per cessione di credo, riduzione o cancellazione d'ipoteca, di affrancazione di rendita, di ricognizione di dominio o di rinnovazione di titolo, invece saranno ridotti alla metà.

All'articolo 8 = Per l'autenticazione delle firme apposte agli atti o contratti indicati nei suo articoli precedenti sono dovuti gli onorarii fissati dagli articoli medesimi.

Se l'atto o contratto è autenticato in più originali incluso

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

detto onorario su uno degli originali, sarà dovuto un onorario di lire 100 per ognuno degli altri.

Per le autenticazioni di firme apposte per l'occasione di somme presso uffici è dovuto l'onorario di lira una per ogni mille lire di capitale nominale, ma non minore di lire 50.

All'articolo 9 = Al notaro che ha ricevuto il testamento segreto o pubblico e che procede al deposito e contemporanea pubblicazione del testamento olografo oltre gli onorarii stabiliti dagli articoli 4 e 13 sono dovuti, al tempo della apertura della successione, gli onorarii stabiliti dallo articolo VI , sul valore del patrimonio relitto dal testatore.

All'articolo 12 Per gli atti preparati dal notaro di commissione delle parti e che poi non siano stati altrimenti stipulati per cause indipendenti dal medesimo, è dovuto al notaro l'onorario di lire 100 per ciascuna ora o frazione di ora in tale lavoro impiegata.

All'articolo 13 = L'onorario ad ore è dovuto per i processi verbali relativi ad immissioni in possesso, ad inventari, a conti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

greto o pubblico o che procede al deposito e contemporanea pubblicazione del testamento olografo oltre gli onorarii stabiliti dagli articoli 4 e 13 sono dovuti, al tempo della apertura della successione, gli onorarii stabiliti dallo articolo VI , sul valore del patrimonio relitto dal testatore.

All'articolo 12 Per gli atti preparati dal notaro di commissione delle parti o che poi non siano stati altrimenti stipulati per cause indipendenti dal medesimo, è dovuto al notaro l'onorario di lire 100 per ciascuna ora o frazione di ora in tale lavoro impiegata.

All'articolo 13 = L'onorario ad ore è dovuto per i processi verbali relativi ad immissioni in possesso, ad inventari, a conti a divisioni, a vendite giudiziarie, e per gli atti di notorietà di interpellanza, di constatazione o di offerta reale, salvo nel caso di accettazione dell'offerta reale l'applicazione de gli articoli 6 e 7.

Però per i verbali di estrazione o assegnazione delle quote nelle divisioni o di deliberamento nelle vendite giudiziarie saranno dovuti gli onorarii di cui agli articoli 6 e 7

62

0.4.5.2
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

E' dovuto lo stesso norario al notaro per il ricevimento del testamento pubblico e per il processo verbale di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo. Esso è raddoppiato se il notaro viene richiesto per tali atti di notte tempo.

L'onorario ad ora è di lire 100 per ciascuna ora o frazione di ora.

All'articolo 14 = Per ogni copia in forma esecutiva è dovuto al notaro il quarto dell'onorario stabilito per gli originali degli articoli precedenti.

L'onorario non potrà essere minore di lire 50

Questo si applica alla sola convenzione che è oggetto della richiesta in forma esecutiva.

All'articolo 15 = Per ogni altra copia l'onorario spettante al notaro è il quinto di quello pagato per l'originale.

Esso non potrà in tutti i casi essere inferiore a lire 50

Per le copie degli atti di valore indeterminabile sarà di lire 30.

Per le copie degli atti di valore indeterminabile sarà di lire 30.

0453

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935016

al notaro il quarto dell'onorario stabilito per gli originali dagli articoli precedenti.

L'onorario non potrà essere minore di lire 50

Questo si applica alla sola convenzione che è oggetto della richiesta in forma esecutiva.

All'articolo 15 = Per ogni altra copia l'onorario spettante al notaro è il quinto di quello pagato per l'originale.

Esso non potrà in tutti i casi essere inferiore a lire 30

Per le copie degli atti di valore indeterminabile sarà di lire 50.

Per le copie degli atti di valore indeterminabile sarà di lire 30.

L'onorario per le copie all'ufficio del Registro sarà di lire 20.

Per gli atti che si compongono di più verbali, come inventarii divisioni e simili, ogni verbale darà diritto ad un onorario.

A tutte le copie è applicabile la disposizione dello articolo 75 della legge

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

All'articolo 16 = Per ogni estratto di una parte sola dell'atto l'onorario è di lire 30

All'articolo 17 = Per ogni certificato è pure dovuto l'onorario di lire 30 = Se il certificato riguarda diversi atti oltre l'onorario di lire trenta dovuto per uno di essi, è dovuto l'onorario di lire venti per ciascuno degli atti accennati nel certificato medesimo.

Per gli estratti di libri di commercio fatti dal notaro si applica l'onorario sudetto, a norma dello articolo 15

All'articolo 18 = Salvo i casi di cui nel capoverso dell'articolo 76 della legge, per gli estratti ed i certificati relativi ad atti che contengano più convenzioni distinte, spetterà, oltre l'onorario di estratto o certificato per una convenzione, lire 15 per ciascuna delle altre convenzioni alle quali gli estratti o i certificati si riferiscono, e sarà dovuto lo stesso onorario che spetterebbe per la copia dell'atto, se gli estratti ed i certificati si riferiscono a tutto quanto l'atto.

All'articolo 19 = Per la ricerca di un atto spetta l'onorario

61

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ficato medesimo.

Per gli estratti di libri di commercio fatti dal notaro si applica l'onorario ad ore, a norma dello articolo 15

All'articolo 18 = Salvo i casi di cui nel capoverso dell'articolo 76 della legge, per gli estratti ed i certificati relativi ad atti che contengono più convenzioni distinte, spetterà, oltre l'onorario di estratto o certificato per una convenzione, lire 15 per ciascuna delle altre convenzioni alle quali gli estratti e i certificati si riferiscono, e sarà dovuto lo stesso onorario che spetterebbe per la copia dell'atto, se gli estratti od i certificati si riferiscono a tutto quanto l'atto.

All'articolo 19 = Per la ricerca di un atto spetta l'onorario di lire 10 se l'atto è indicato con la data precisa, di lire 25 se manca tale indicazione.

All'articolo 20 = Per l'ispezione e la lettura di un atto nello interesse di privati è dovuto l'onorario di lire 15 per ogni mezzora di tempo impiegata nell'operazione. Detto onorario è ridotto a lire 5 se la parte no commette pure la copia.

Lo stesso onorario di lire 15 ogni mezzora impiegata è dovuto

61

0456
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per la collazione della copia dell'atto con l'originale quando sia domandata dalle parti, dopo il rilascio della copia da parte del notaro.

Non è dovuto alcun onorario per la ricerca, l'ispezione, la lettura e la collazione di un atto richiesto per ragioni di pubblico servizio da un'amministrazione governativa.

All'articolo 21 - Al notaro che preparò la minuta o prestamente richiesta dalle parti, di un contratto è dovuto l'onorario ad ore stabilito dall'articolo 13

Per ogni singola operazione di acquisto, vendita, trasferimento, anche per attergati; traslazione e divisione di rendita per la formazione e spendita di fedi di credito ed altri titoli bancari l'onorario dovuto al notaro è di lire 4 per ogni mille lire di capitale nominale e non potrà mai essere minore di lire 50.

Per i depositi di somme affidate al notaro, avrà al medesimo dovuto per i primi sei mesi l'onorario di lire 2 per ogni cento lire, e se il deposito avrà durata maggiore, per ogni [illegible] dovuti centesimi cinquanta per ogni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

to richiesta dalle parti, di un contratto è dovuto l'onora-
rio ad ore stabilito dall'articolo 13

Per ogni singola operazione di acquisto, vendita, trasmissione, anche per attergati; traslazione o divisione di rendita per la formazione o spendita di fedi di credito ed altri titoli bancari l'onorario dovuto al notaro è di lire 4 per ogni mille lire di capitale nominale e non potrà mai essere minore di lire 50.

Per i depositi di somme affidate al notaro, sarà al medesimo dovuto per i primi sei mesi l'onorario di Lire 2 per ogni cento lire, e se il deposito avrà durata maggiore, per ogni mese in più gli saranno dovuti centesimi cinquanta per ogni 100 lire.

Per la compilazione delle note di trascrizione ed iscrizione e per ogni altra formalità ipotecaria l'onorario è quello stabilito dall'articolo 15 della tariffa per le copie.

Per ogni voltura catastale l'onorario è di lire 25

All'articolo 22 = Al Notaro che per compiere un atto del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

suo ufficio deve allontanarsi dal proprio studio, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, sono dovute le seguenti indennità:

1+ per trasferirsi a distanza non maggiore di due chilometri dal proprio studio lire 8

2+ id a distanza maggiore di chilometri 2 L. 12

3° id a distanza maggiore di chilometri 5 L. 20

4° id a distanza maggiore di chilometri 10 L. 40

A distanza maggiore di quindici chilometri lire quattro per ogni chilometro in più.

Qualora negli accessi il notaro possa fare uso di strada ferrata, tramvia, vapori, avrà diritto al rimborso del prezzo di un biglietto di prima classe

Nella misura della distanza va tenuto calcolo tanto della via di andata quanto di quella pel ritorno.

Per ogni giornata di soggiorno è dovuta l'indennità di lire quaranta

Se l'accesso del notaro è richiesto per ricevere un atto di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3° id a distanza maggiore di chilometri 5 L. 20

4° id a distanza maggiore di chilometri 10 L. 40

A distanza maggiore di quindici chilometri lire quattro per ogni chilometro in più.

Qualora negli accessi il notaro possa fare uso di strada ferrata, tramvia, vapori, avrà diritto al rimborso del prezzo di un biglietto di prima classe

Nella misura della distanza va tenuto calcolo tanto della via di andata quanto di quella pel ritorno.

Per ogni giornata di soggiorno è dovuta l'indennità di lire duecento

Se l'accesso del notaro è richiesto per ricevere un atto di notte tempo, le indennità anzidette sono raddoppiate.

Per notte tempo s'intende lo spazio compreso tra le ore 9 della sera e le ore 7 del mattino dal primo aprile al 30 Settembre e tra le ore 8 della sera e le ore 8 del mattino dal 1° Ottobre al 31 Marzo.

Sarà dovuto al notaro un diritto di lire 5 per ogni atto che deve essere registrato nella propria residenza; tale diritto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 4 6 1

è di lire 10 se l'atto deve essere registrato fuori della propria residenza.

Lo stesso diritto gli sarà dovuto per la trasmissione all'Archivio notarile dei testamenti pubblici di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 66

Per la trasmissione del sunto o del contenuto degli atti a mezzo del telegrafo o del telefono è dovuto al notaro, oltre al diritto di accesso, l'onorario ad ore stabilito dallo articolo 13.

All'articolo 25 « Per la scritturazione di due pagine di originali, di copie, di estratti e di certificati è dovuto al notaro il diritto di lire 8.

La carta cominciata si ha come finita quando sieno state scritte cinque linee, non compresa la data e la sottoscrizione ad. ad.

All'articolo 25 « Per ogni inscrizione di atto a repertorio è dovuto al notaro il diritto di lire 10

Il notaro è tenuto a versare le seguenti quote di tal dirit-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

a mezzo del telegrafo o del telefono è dovuto al notaro ,
oltre al diritto di accesso, l'onorario ad ore stabilito dallo
articolo 13.

All'articolo 23 = Per la scritturazione di due pagine di
originali, di copie, di estratti e di certificati è dovuto
al notaro il diritto di lire 8.

La carta comincista si ha come finita quando siano state
scritte cinque linee, non computate la data e la sottoscrizio-
ne. ed.

All'articolo 25 = Per ogni iscrizione di atto a repertorio
è dovuto al notaro il diritto di lire 10

Il notaro è tenuto a versare le seguenti quote di tal dirit-
to:

all'archivio notarile distrettuale l. 3 per ciascun atto con-
servato e lire 2 per ogni altro atto.

alla Cassa Nazionale del notariato lira una per ciascun atto

All'articolo 25 = Per ogni annotazione al margine di un originale
domandata ed ordinata a norma di legge nell'interesse dei
privati, è dovuto al notaro l'onorario di lire dieci

0462
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CASE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Non è dovuto alcun diritto per le annotazioni che il Notaro è tenuto a fare d'ufficio e che non sono ordinate nell'interesse pubblico

All'articolo 28 - Per ogni conciliazione relativa alle contestazioni accennate nel N. 5 dell'articolo 93 e per la liquidazione ed approvazione della nota giusta l'articolo 80 della legge, sono dovute le seguenti tasse:

Se l'oggetto supera

il valore di Lire 1000 ..... L. 40

" " 5000 ..... " 80

" " 10000 ..... " 100

Se l'oggetto è di valore indeterminabile sarà dovuta la tassa di Lire 50

Tale diritto è pagato dalle parti conciliate nelle proporzioni che saranno determinate dal Consiglio Notarile.

Se la conciliazione non riesce, è dovuta la metà del diritto dalla parte che ne ha fatto la domanda.

All'articolo 29 - Per ogni parere chiesto da un notaro per affari

Se l'oggetto superi

il valore di lire 1000 ..... L. 40

" " 5000 ..... " 80

" " 10000 ..... " 100

Se l'oggetto è di valore indeterminabile sarà dovuta la tassa

di lire 50

Tale diritto è pagato dalle parti conciliate nelle proporzioni che saranno determinate dal Consiglio Notarile.

Se la conciliazione non riesce, è dovuta la metà del diritto

dalla parte che ne ha fatto la domanda.

All'articolo 29 : Per ogni parere chiesto da un notaro per affari

attinenti all'esercizio delle sue funzioni, sono dovute lire

cinquanta

Se la richiesta del notaro concerne più quesiti, per la soluzione d

di ciascun quesito sono dovute L. 25

All'articolo 30 = per la iscrizione del candidato alla pratica notari=

le sono dovute lire 1000

Per l'iscrizione nel ruolo dei notari esercenti è dovuta dal n

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Notare la tassa di Lire 200

All'articolo 31 = Per le copie ed i certificati rilasciati dal Consiglio notarile o dal suo segretario, sono dovuti allo stesso Consiglio gli onorarii stabiliti dagli articoli 14, 15,16,17.

Per le copie delle deliberazioni del Consiglio di cui all'ultimo capoverso dello articolo 91 della legge, è dovuto l'onorario di lire 30

Per la scritturazione delle copie, degli estratti o dei certificati è dovuta al segretario del Consiglio il diritto fissato dallo articolo 23

All'articolo 32 = Per l'avviso di ammissione all'esercizio del notariato o per ogni altro avviso da pubblicarsi a richiesta delle parti, sono dovute al Consiglio notarile lire 30

b)Gli onorari di cui ai precedenti articoli non sono comprensivi della quota spettante, giusta le norme vigenti, alla Cassa Nazionale del Notariato.

c) Non è dovuto al notaro alcun onorario :

a) per le procure alle liti, per gli atti di protesto di mo-

0465

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ficati è dovuta al segretario del Consiglio il diritto fissato dallo articolo 25

All'articolo 32 = Per l'avviso di ammissione all'esercizio del notariato e per ogni altro avviso da pubblicarsi a richiesta delle parti, sono dovuto al Consiglio notarile lire 50

b)Gli onorari di cui ai precedenti articoli non sono comprensivi della quota spettante , giusta le norme vigenti, alla Cassa Nazionale del Notariato.

c) Non è dovuto al notaro alcun onorario :

a) per le procure alle liti, per gli atti di promessa di matrimonio e di assenso a contrarre matrimonio, per le procure relative a pubblicazioni di matrimonio e per gli atti di riconoscimento di figli naturali, quando la parte interessata presenti l'attestato di indigenza rilasciato dalla autorità comunale o di pubblica sicurezza.

b) per le copie richieste dagli atti di interessanti le istituzioni pub-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

blicho di beneficenza.

d) Sono abrogate tutte le disposizioni che stabilivano riduzioni o esenzioni di onorarii stabiliti da leggi speciali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARCHIVIO NOTARILE REGIONALE DI PALERMO

42

N. 401. di prot. Palermo 31.12.1943

On.
Governo Militare Alleato

PALERMO

Pregiomi rimettere l'unito progetto di riforma della Tariffa Notarile con la viva preghiera di apporvi il nulla- osta di Codesto On.Governo.

Distinti saluti.

IL CONSERVATORE CAPO.

(Dott.Guerritore Nob.Ottavio)

O. Guerritore

57

0468

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARCHIVIO NOTARILE REGIONALE DI PALERMO

0 4 6 9

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ONORARI NOTARILI IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 1944 per LA CIRCOSCRIZIONE NOTARILE DELL' ARCHIVIO NOTARILE REGIONALE DI PALERMO (Archivi Notarili di Palermo, Trapani, Sciacca, Agrigento, Caltanissetta, Nicosia, Termini I 9.

==========

I)Onorario proporzionale al valore 3% sul valore di= chiarato in atto, con il minimo di £ 100.
2)Onorario fisso £ 100.
3)Onorario ad ora: £ 200 per la prima ora, £ 100 per ogni ora successiva.
4)Onorario per redazione testamenti pubblici, verbali di deposito di testamento olografo o segreti fatti dal testatore: £ 400.
5)Autentiche per trasferimenti autoveicoli £ 100.
6)Onorari protesti: quelli della vigenti tariffe tri= plicati, con l'onorario minimo di £ 50. Gli accessi e= seguiti per i protesti quelli vigenti triplicati.
7)Onorari di copie e diritti, quelli vigenti tripli= cati.
8)Diritti di accesso (esclusi quelli per i protesti cambiari): quelli vigenti decuplicati.
9)Onorari per copie documenti, diplomi ecc: £ 50.
[illegible] scritture private: 1/2 per cento sul valore. Per

56

3)Onorario ad ore:£ 200 per la prima ora ogni ora successiva.
4)Onorario per redazione testamenti pubblici,verbali di deposito di testamento olografo o segreti fatti dal testatore :£ 400.
5)Autentiche per trasferimenti autoveicoli £ 100.
6)Onorari protesti:quelli delle vigenti tariffe triplicati,con l'onorario minimo di £ 50.Gli accessi eseguiti per i protesti quelli vigenti triplicati.
7)Onorari di copie e diritti,quelli vigenti triplicati.
8)Diritti di accesso (esclusi quelli per i protesti cambiari):quelli vigenti decuplicati.
9)Onorari per copie documenti,diplomi ecc: £ 50.
10)Scritture private:1/2 per cento sul valore.Per quelle di valore indeterminato £ 200.
11)Opposizioni accertamenti di valore £ 100.
12)Compilazione denunzie di successioni :1% sul valore ,con il minimo di £ 200.
13)Ricorsi onoraria giurisdizione:da £ 200a £ 500.
14)Domande all'Ufficio degli Affari Civili :da £ 2 a £ 500.
15)Dritti di custodia:quelli vigenti raddoppiati/

N.B.Le annotazioni repertoriali si faranno sempre in base alla vecchia tariffa vigente,sia per quanto riguarda il diritto fisso di repertorio,che per quanto riguarda gli onorari ed i contributi alla Cassa Nazionale del Notariato.

56

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0471

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission

HEC/gaf (4-0)

27 December 1943.

In reply
refer to: AGC/1/301.

SUBJECT: Curators of Abandoned Property.

TO : Chief Legal Officer, US ACC Region 2.

1. Further reference your letter 2301/15/74 dated 12 Dec. 43.

2. In view of prospective changeover, I hardly think it would be worthwhile to issue the proposed Regional Order.

3. A curator may be appointed on the petition of any one who has any interest. I understand that the right of petition is broadly construed.

4. The powers of a curator are defined by the order of the Court appointing him. Added powers may be given by subsequent orders of the appointing Court on proper showing.

5. The following is a translation of Art. 43 of the Civil Code:

If a person has not been seen in the place of his last domicile or of his last residence and has not been heard of, the Tribunals of the last domicile or of the last residence, upon application of interested parties or of proved legal successors or of the publico ministero, may appoint a curator to represent the said person in Court or at any compiling of inventories or accounts or at liquidations or divisions in which said person might be interested, and who may undertake other steps necessary for the conservation of the property of the disappeared person. If there is a legal representative, no appointment of the curator will be made. If there is a procurator the tribunals will provide solely for such acts which the procurator may not undertake.

RICHARD H. WELSH, Lt. Col. CAC
Deputy Chief Legal Officer.

0472

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission

HEW/gmf

23 December 1943.

In reply
refer to: ACC/L/304.

SUBJECT: Notarial Councils.

TO : Regional Chief Legal Officer, Region 2.

1. Further reference your letter 2201/1/13 dated 12 December 43.

2. In the light of existing circumstances I hardly think it is worth while to create Notarial Councils in Region 2, as was done in Sicily, although there is no other objection to doing so.

RICHARD H. [illegible], Lt. Col. CAC
Deputy Chief Legal Officer,
ACC.

0473

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1064 file

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
REGION II

22 Dec 43

Ref: 2201/18/104

Subject: Appointment of Curators for Abandoned Property.

To : The Chief Legal Officer, Legal Sub-Commission, HQ AMG.

1. Reference your letter of 17 Dec 43 in reply to my 2201/18/74 of 12 Dec., copy of the instructions referred to are enclosed.

[illegible]
[illegible]
Major, CAI
RLO

53

Nothing more to be done
5 Jan 1944
[illegible]

67.

0474

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Hq. SOS
Legal Subcommand

17 Dec 1943

Subject - Notarial Counals.
To - RCLO (1 thru RCAO) Region II

1. Reference your communication 12 Dec 1943 (220.11/1/13)
2. Unfortunately all legal records are en route to new headquarters and for that reason I am unable to answer your communication above referred to duly and give a definite reply as soon as my records arrive which may not be for ten days.

Richard H. Wilmer

Lt Col. CAC
acting Chief Legal Division

Copy

0475

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Headquarters AMG
Legal Subdivision

17 Dec 1943

copy

Subject: Curators of abandoned Property.

To: RLO. (Thru RCAO) Region II

36

1. Reference your letter of 12 Dec 1943 (2201/18/74)

2. In the course of moving I do not have any records available. I would appreciate it if you would send me a copy of the instructions from HQ AMG referred to in paragraph 1 of your letter.

Richard H. Wilson
1st Lt CAC
Acting Deputy Chief Legal Officer

51

ALLIED MILITARY GOVERNMENT

Region Two

Regional Order Number ---

By virtue of the powers vested in me as Regional Civil Affairs Officer of Region Two, I, C. H. McJaffrey, Lieutenant-Colonel, Infantry, hereby order as follows:

Section One: The Presidente of each Tribunale in Calabria, Lucania, and the Province of Salerno is empowered to appoint curators to care for movable and immovable properties which have been left uncared for by their owners and which do not fall within the control of the Controller of Property named by the Allied Military Governor.

Section Two: Petitions for the appointment of a curator to take charge of uncared for property will be filed with the Senior Notary of the town or district in which the said property is situated. The petition shall set forth in detail the the nature of the petitioner's interest in the matter, the reasons why the appointment of a curator is requested, and a full description of the property in question.

Section Three: The Notary with whom the petition is filed shall consider the application and shall forward it with his recommendations to the Provincial Property Controller or Provincial Legal Officer of the Allied Military Government. If the petition is approved by such officer it will be transmitted to the competent Presidente of the Tribunale who will thereupon appoint a curator chosen from the list of Notaries exercising their functions in the district in which the property is located, with the power and duty of taking control of the property and preserving and protecting it.

Section Four: It shall be specified in the appointment of a curator hereunder that for his services he will be entitled to the usual honorarium under Italian law and that he will be responsible, either before the appropriate Italian courts or

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Notary of the town or district in which the said property is situated. The petition shall set forth in detail the nature of the petitioner's interest in the matter, the reasons why the appointment of a curator is requested, and a full description of the property in question.

Section Three: The Notary with whom the petition is filed shall consider the application and shall forward it with his recommendations to the Provincial Property Controller or Provincial Legal Officer of the Allied Military Government. If the petition is approved by such officer it will be transmitted to the competent Presidente of the Tribunale who will thereupon appoint a curator chosen from the list of Notaries exercising their functions in the district in which the property is located, with the power and duty of taking control of the property and preserving and protecting it.

50

Section Four: It shall be specified in the appointment of a curator hereunder that for his services he will be entitled to the usual minor honorarium under Italian law and that he will be responsible, either before the appropriate Italian courts or before an Allied Military Court for the proper execution of his duties.

G. R. McCaffrey, Lt. Col., Inf.,
P.O.A.C., Region 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 0 4 7 8

1. Under his Reference ———

2. Duties of ~~the~~ prospective champêtre, ~~and~~ I hardly think proposed it would be worthwhile to issue the Reference order

3. ~~He to~~ ~~Appendant~~ A curator may be appointed on the petition of any one ~~who~~ has any interest. It would that the right of petition is broadly construed.

4. The powers of a curator are defined by the order of the court appointing him added powers may be given by subsequent orders of the appointing court on proper showing

5. The following is a translation of Art. 487 of Civil Code

Copy

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3. ~~Any~~ ~~A person~~ A curator may be appointed on the petition of any one ~~who~~ has any interest. Sundown that the right of petition is broadly construed.

4. The powers of a curator are defined by the order of the court appointing him. Added powers may be given by subsequent orders of the appointing court on proper showing

5. The following is a translation of Art. 487 of the Civil Code

Copy

Deputy Chief Legal Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0480

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AMG

Headquarters

Region 2

Ref: 2201/18/74

12 December 1943

Subject: Curators of Abandoned Property

To: Chief Legal Officer
Legal Sub-Commission
HQ AMG

1. On 16 October the Controller of Property for this Region, acting on instructions from HQ AMG issued a directive describing the procedure which should be followed for securing the appointment of curators of abandoned property owned by Italian nationals. Though it was felt at that time that it might be advisable for a Regional Order, or some similar instruction to the Presidenti of the Tribunali and the Notaries, to be issued, it was felt that the publication of any such order had better be postponed until the Posting of Proclamation 6. That Proclamation has now been posted.

2. There is enclosed herewith a rough draft of a Regional Order on the appointment of curators. We should appreciate your advice on certain questions which such an order inevitably presents, and which, so far as we know, have not yet been determined.

(a) Should a Regional Order or some such instruction be issued on this matter, and if so should it not be uniform throughout all Regions?

(b) On whose petition should the Presidente make the appointment of a curator?

(c) Exactly what powers and duties is it contemplated that a curator shall possess?

3. You will see from the draft Order that these questions have been answered in the most general terms possible. If more definite answers are desired we should like to know their details.

Mark DeW. Howe

Mark DeW. Howe, Major, AUS,
RCLO, Region 2

0481

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AMG HQ.
Region Two

4064 ✓ 0432

12 December 43

Ref: 2201/1/13

Subject: Notarial Councils

To: Chief Legal Officer
Legal Sub-Commission
HQ. AMG

May we be authorized to instruct SCAC's to issue orders in Region 2 for the creation of Notarial Councils? It is understood, of course, that the orders when issued will follow exactly the Sicilian model, and that the procedure for their establishment will conform to that described in the HQ directive of 16 October last.
(AMGOT/4064/L)

Mark DeW. Howe, Major, AUS,
RCLO, Region 2

0482

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONFEDERAZIONE FASC. PROFESSIONISTI E ARTISTI

SINDACATO [redacted]CISTA AVVOCATI e PROCURATORI per [redacted]

la CIRCOSCRIZIONE del TRIBUNALE di MATERA

MOVIMENTO - MATERA

1216

C.L.O.

Legal - Sub Comm.

Naples

16

0483

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONFEDERAZIONE FASC. PROFESSIONISTI E ARTISTI

SINDACATO F[illegible]ISTA AVVOCATI e PROCURATORI per

la CIRCOSCRIZIONE del TRIBUNALE di MATERA

MONTEMURRO - MATERA

Legal
1217 / Rec / 16

SLO

Legal Sub-Commission

Naples

0484

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AMGOT/Circ/20
AMGOT HQ., SICILY
30 September 1943

31

SUBJECT : Appointment of "Curatore" for abandoned property.

TO : All S.C.A.O.'s

1. The following procedure will be adopted in all matters concerning movable or immovable property at present left unguarded for by it's lawful owners, after agreement has been reached with the President of the Tribunale.

2. All persons who for valid reasons request the appointment of a "Curatore" to take charge of property deemed to be left unguarded for will present their petition to the minor notary (notaio) of the town or district where the said property is situated.

3. The notary will issue a recommendation to the consenso or appointing a "Curatore" and forward it to the competent Assistant Property Controller or the S. I. C. of the Carabinieri for his approval.

4. The petition, if approved, will then be transmitted to the competent "Presidente del Tribunale" who will appoint a "Curatore" chosen from the list of notari in exercising their functions in the District in which the property is situated.

5. It will be a matter for the curatore, while the "Curatore" will for his services he will be entitled to the usual remuneration determined by Italian law. All monies received by curatori to be deposited in a special bank account.

6. Notice that such procedure according into force should be published in the local newspapers and through any means of official publicity in your disposal.

44

DISTRIBUTION

S.C.A.Os Palermo. 1
Trapani 1
Marsala 1
Agrigento 1
Caltanissetta 1
Enna 1
Catania 1
Messina 1
Syracuse 1
Ragusa. 1
10

CHARLES M. SPENCER
Colonel, AGD
Chief Staff Officer

0485

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(30)

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
A.P.O. 512
LEGAL SUB-COMMISSION

21st November 1943

AMG/1064/L

Subject : Notarial Councils

To : R.C.L.C. (thru R.C.A.C.) Region I.

1. On 16 October the attached instructions setting out the proposed organization of Notarial Councils was dispatched to each province for necessary action.

2. To date all Provinces have issued the local orders referred therein, except for the Province of Palermo.

3. As far as can be ascertained by this Headquarter, the reason for the delay is due to the fact that some high Italian officials appointed by the Allied Government object to D'Salvatore Stella being made temporary president of the Council on alleged political grounds.

4. In spite of the fact that D'Stella has proved very useful both to the Legal Division and the Property Controller since the Allied occupation, and that his temporary appointment pending the holding of free elections by the Notarial body, was requested by the majority of notaries in Palermo, there appears to be no reason to justify this continuous delay in the publication of the order, as it was well within the attributions of the SCAO to put forward the name of some other temporary President and for the ACAC to approve.

5. In this respect the Province of Palermo is the only one in which the Corporation of Notaries has not

0480

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

been granted the [illegible] of reorganizing itself on a [illegible]
and democratic basis and give to the Allied Government all the assis-
tance that may be required.

(29)

5. This state of affairs is certainly unsatisfactory and it is suggested that an early decision be taken in order to allow the Notaries to proceed with their project.

W. C. CHILDS
Chief Legal Officer

42

Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo

N. I *di Sezione* *N.* _____ *di Protocollo* *N.* _____ *di Posizione*

Risposta a nota del _____ *Seguito a nota del* _____

OGGETTO: _____

Allegati N. _____ *Palermo,* 12 novembre *1943*

COMANDO FORZE ALLEATE

UFFICIO LEGALE

P A L E R M O

Per ragioni del mio ufficio debbo frequentemente conferire con l'ufficio legale.

Prego quindi concedermi un permesso permanente.

Ringrazio

Devmo

Miceli Rosario

41

Avvocato generale in funzione di Procuratore Generale

Io abito a Pass
via Bari 3
Procuratore
Pass 38A

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per ragioni del mio ufficio debbo frequentemente conferire con l'ufficio legale.

Prego quindi concedermi un permesso permanente.

Ringrazio

Devmo

Miceli Rosario

Avvocato generale in funzione di Procuratore Generale

41

Room 38 A

Granted a pass to Mr Miceli & his Secretary to the Procurator General, R. Miceli who has regular business in this building with the Legal Division. G. G. Hammond Jr. Legal Branch

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

04881

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N. _____ Ragusa, 26.IO.1943

OGGETTO SID/II7 (27)

HEADQUARTERS
30 OCT 1943
4064
AMGOT

A.M.G.O.T. HQ.

PALERMO

Ref. para 5 of your AMGOT/4064/I of 16 October 1943 the order creating a Notarial Council for the district of Ragusa- Modica has been issued.

Major
Senior Legal Officer
Province of Ragusa

ALLIED MILITARY GOVERNMENT

CIVIL AFFAIRS OFFICE

PROVINCE OF TRAPANI
13 Via Regina Margherita
TRAPANI (Sicily)

SCAO/3024/TR
October 21, 1943.

SUBJECT: Notarial Councils.

TO : Chief Legal Officer, AMGOT of Sicily, Palermo (through S.C.A.O.).

Compliance Paragraph 2 of your letter of October 16, 1943.

JOSEPH A. LANGFITT
Lt. Col. Inf.,
S.L.O., Trapani.

JAL/JJD

ENCLOSURE: Three (3) Draft Orders, (Notarial Councils).

FORWARDED:

FLOYD E. THOMAS
Lt. Col. Inf.,
S.C.A.O., Trapani.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUBJECT: Notarial Councils.

TO : Chief Legal Officer, AMGOT of Sicily, Palermo (through S.C.A.C.).

Compliance Paragraph 2 of your letter of October 16, 1943.

JOSEPH A. LANGFITT
Lt. Col. Inf.,
S.L.O., Trapani.

JAL/JJD

ENCLOSURE: Three (3) Draft Orders, (Notarial Councils).

FORWARDED:

FLOYD E. THOMAS
Lt. Col. Inf.,
S.C.A.O., Trapani.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT OF OCCUPIED TERRITORY

ORDER NO. _____

CREATION OF A NOTARIAL COUNCIL FOR THE
DISTRICT OF Trapani

WHEREAS the Statutes of the Fascist Syndicates of Notaries was approved by Royal Decree of 4 June 1942 (embodying the Law of 27 May 1940 suppressing Notarial Councils)

WHEREAS such syndicates have ceased to function.

AND WHEREAS the notaries of the District of Trapani have expressed the wish to reorganize their associations on lines more in harmony with their ancient traditions

THEREFORE, I, FLOYD E. THOMAS, Lt. Col. Inf., Senior Civil Affairs Officer, in pursuance of powers conferred in me, hereby order as follows :-

ARTICLE I. A Council of Notaries for the Notarial District of Trapani is hereby created.

ARTICLE II. It will be composed of the notaries hereinafter designated.-

1. Triolo Giuseppe fu Antonio
2. Manzo Francesco fu Luigi
3. Di Vita Gaspare fu Francesco
4. Barresi Calcedonio fu Giovan battista
5. Barresi Bartolomeo fu Giovan battista

38

ARTICLE III. The seat of the Notarial Council will be at Via Alberto Tipa 4.

0492

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

expressed the wish to reorganize their [illegible]
harmony with their ancient traditions

THEREFORE, I, FLOYD E. THOMAS , Lt. Col. Inf., Senior Civil Affairs Officer, in pursuance of powers conferred in me, hereby order as follows :-

ARTICLE I. A Council of Notaries for the Notarial District of Trapani is hereby created.

ARTICLE II. It will be composed of the notaries hereinafter designated.-

1. Triolo Giuseppe fu Antonio
2. Manzo Francesco fu Luigi
3. Di Vita Gaspare fu Francesco
4. Barresi Calcedonio fu Giovan battista
5. Barresi Bartolomeo fu Giovan battista

38

ARTICLE III. The seat of the Notarial Council will be at Via Alberto Tipa 4 .

ARTICLE IV. The functions of the Council will be :-

(a) To submit to the Allied Military Government any amendments to the Laws regulating the functions of notaries as may be considered desirable or necessary in the interests of the public or the profession of notaries;

(b) To supervise the professional activities of all notaries in the Notarial District of Trapani and whenever possible to arbitrate in disputes between notaries and their clients;

(c) To propose candidates for the offices now vacant in the notarial District of Trapani ;

(d) To exercise the powers and observe the regulations conferred and imposed upon the Notarial Councils by the Law of 16th February 1913;

(e) To organize elections for a new Council as soon as the general meeting of the notaries of the District of Trapani can be convened

0493
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

of _____ can be convened, and,

(f) To advise the Allied Military Government and its Legal officers on any points of material law on which it or they may from time to time require information.

ARTICLE V. The Council will commence its functions from the date of this Order.

Dated 1945

Lieut. Colonel,
Senior Civil Affairs Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT OF OCCUPIED TERRITORY

23

ORDER NO. _____

CREATION OF A NOTARIAL COUNCIL FOR THE
DISTRICT OF Trapani

WHEREAS the Statutes of the Fascist Syndicates of Notaries was approved by Royal Decree of 4 June 1942 (embodying the Law of 27 May 1940 suppressing Notarial Councils)

WHEREAS such syndicates have ceased to function.

AND WHEREAS the notaries of the District of _____ have expressed the wish to reorganize their associations Trapani more in harmony with their ancient traditions

THEREFORE, I, FOLYD E. THOMAS , Lt. Col. Inf., Senior Civil Affairs Officer, in pursuance of powers conferred in me, hereby order as follows :-

ARTICLE I. A Council of Notaries for the Notarial District of Trapani is hereby created.

ARTICLE II. It will be composed of the notaries hereinafter designated.-

1. Triolo Giuseppe fu Antonino
2. Manzo Francesco fu Luigi
3. Di Vita Gaspare fu Francesco
4. Barresi Calcedonio fu Giovan battista
5. Barresi Bartolomeo fu Giovan battista

37

ARTICLE III. The seat of the Notarial Council will be at _____
Via Alberto Tipa 4.

0495

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

follows :-

ARTICLE I. A Council of Notaries for the Notarial District of Trapani is hereby created.

ARTICLE II. It will be composed of the notaries hereinafter designated.-

1. Triolo Giuseppe fu Antonino
2. Manzo Francesco fu Luigi
3. Di Vita Gaspare fu Francesco
4. Barresi Calcedonio fu Giovan battista
5. Barresi Bartolomeo fu Giovan battista

37

ARTICLE III. The seat of the Notarial Council will be at Via Alberto Tipa 4.

ARTICLE IV. The functions of the Council will be :-

(a) To submit to the Allied Military Government any amendments to the Laws regulating the functions of notaries as may be considered desirable or necessary in the interests of the public or the profession of notaries;

(b) To supervise the professional activities of all notaries in the Notarial District of Trapani and whenever possible to arbitrate in disputes between notaries and their clients;

(c) To propose candidates for the offices now vacant in the notarial District of Trapani;

(d) To exercise the powers and observe the regulations conferred and imposed upon the Notarial Councils by the Law of 16th February 1913;

(e) To organize elections for a new Council as soon as the general meeting of the notaries of the District

/of Trapani can be convened.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

of _____ can be convened, and,

(f) To advise the Allied Military Government and its Legal officers on any points of notarial law on which it or they may from time to time require information.

ARTICLE V. The Council will commence its functions from the date of this Order.

Lieut. Colonel,
Dated .....1943 Senior Civil Affairs Officer.

0 4 6 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0498

AMGOT/4064/L
AMGOT HQ. SICILY
16th October 1943.

Subject:- Notarial Councils

To:- All S.L.Cs. (through S.C.A.Os)

1. A draft order in regard to the creation of Notarial Councils is forwarded herewith for necessary action.

2. Please take the required steps to fill in Article II with the names of five or seven notaries as the case may be, selected by each district and issue the order once completed in the form set out in the draft.

3. There are 13 Notarial Districts in Sicily as follows :-

Received	Notarial District	Responsibility
	Palermo (1), Termini, Imerese (1)	S.C.A.O. Palermo
	Catania (1), Caltagirone (1)	S.C.A.O. Catania
	Caltanissetta and Enna	S.C.A.O. Caltanissetta.
	Nicosia (1)	S.C.A.O. Caltanissetta.
	Ragusa and Modica	S.C.A.O. Ragusa
	Messina (1), Patti (1)	S.C.A.O. Messina
	Agrigento (1), Sciacca (1)	S.C.A.O. Agrigento
	Siracusa (1)	S.C.A.O. Siracusa
[illegible]	✓Trapani (1)	S.C.A.O. Trapani Folio 23-26

4. The names of the senior or most qualified notary in each district whom you should consult as to the appointment of the other members to the Council are enumerated hereunder :-

Palermo (7 members)	-	Dott. Salvatore Stella.
Termini (5 members)	-	" Ignazio Condoto.
Agrigento (7 members)	-	" Orosto Sciascia.
Sciacca (5 members)	-	" Salvatore Scaglione.
Catania (7 members)	-	" Mirone Eusebio.
Caltagirone (5 members)		" Pericenio Libertini.
Messina (7 members)	-	" Filippo Chiofalo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Draft.

3. There are 13 Notarial Districts in Sicily as follows :-

Received

Notarial District	Responsibility
Palermo (1), Termini, Therese (1)	S.C.A.O. Palermo
Catania (1), Caltagirone (1)	S.C.A.O. Catania
Caltanissetta and Enna	S.C.A.O. Caltanissetta.
Nicosia (1)	S.C.A.O. Caltanissetta.
Ragusa and Modica	S.C.A.O. Ragusa
Messina (1), Patti (1)	S.C.A.O. Messina
Agrigento (1), Sciacca (1)	S.C.A.O. Agrigento
Siracusa (1)	S.C.A.O. Siracusa
Trapani (1)	S.C.A.O. Trapani

Folio 23-26

4. The names of the senior or most qualified notary in each district whom you should consult as to the appointment of the other members to the Council are enumerated hereunder :-

Palermo (7 members)	-	Sotto Salvatore Stella.
Termini (5 members)	-	" Ignazio Candioto.
Agrigento (7 members)	-	" Oreste Sciascia.
Sciacca (5 members)	-	" Salvatore Scaglione.
Catania (7 members)	-	" Mireno Eusebio.
Caltagirone (5 members)	-	" Pericanio Libertini.
Messina (7 members)	-	" Filippo Chiofato.
Patti (5 members)	-	" Francesco Ricca.
Caltanissetta - Enna (5 members)	-	" Rosario Raimondi.
Nicosia (5 members)	-	" Salvatore Bontempo
Ragusa - Modica (5 members)	-	" Giuseppe Cavalieri.
Siracusa (7 members)	-	" Giuseppe Monteforte
Trapani (5 members)	-	" Giuseppe Triolo

5. Please report to this H.Q. as soon as the order has been issued.

W. C. CHANLER,
Lt. Col. (AUS),
Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT OF OCCUPIED TERRITORY

ORDER NO. _____

21

CREATION OF A NOTARIAL COUNCIL FOR THE
DISTRICT OF _____

WHEREAS the Statutes of the Fascist Syndicates of Notaries was approved by Royal Decree of 4 June 1942 (embodying the Law of 27 May 1940 suppressing Notarial Councils)

WHEREAS such syndicates have ceased to function.

AND WHEREAS the notaries of the District of _____ have expressed the wish to reorganize their associations on lines more in harmony with their ancient traditions

THEREFORE, I, Senior Civil Affairs Officer, in pursuance of powers conferred in me, hereby order as follows :-

ARTICLE I. A Council of Notaries for the Notarial District of _____ is hereby created.

ARTICLE II. It will be composed of the notaries hereinafter designated.-

35

ARTICLE III. The seat of the Notarial Council will be at _____

ARTICLE IV. The functions of the Council will be :-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0501

ARTICLE I. A ... is hereby created.

ARTICLE II. It will be composed of the notaries hereinafter designated:-

ARTICLE III. The seat of the Notarial Council will be at _____.

ARTICLE IV. The functions of the Council will be :-

(a) To submit to the Allied Military Government any amendments to the Laws regulating the functions of notaries as may be considered desirable or necessary in the interests of the public or the profession of notaries;

(b) To supervise the professional activities of all notaries in the Notarial District of _____ and whenever possible to arbitrate in disputes between notaries and their clients;

(c) To propose candidates for the offices now vacant in the Notarial District of _____;

(d) To exercise the powers and observe the regulations conferred and imposed upon the Notarial Councils by the Law of 16th February 1913;

(e) To organize elections for a new Council as soon as the general meeting of the notaries of the District /of _____ can be convened.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

of _____ can be convened, and,

(f) To advise the Allied Military Government and its Legal officers on any points of notarial law on which it or they may from time to time require information.

ARTICLE V. The Council will commence its functions from the date of this Order.

Dated 1943

Lieut. Colonel,
Senior Civil Affairs Officer.

0502

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Draft.

ALLIED MILITARY GOVERNMENT OF OCCUPIED TERRITORY (~~SICILY~~)
(Palermo Province)

~~CIVIL~~ ORDER NO.

20

CREATION OF A NOTARIAL COUNCIL FOR THE
DISTRICT OF ~~PALERMO~~

WHEREAS the Statutes of the Fascist Syndicates of notaries was approved by Royal Decree of 4 June 1942 (abrogating the Laws of 25 May 1940 suppressing Notarial Councils)

WHEREAS such syndicates have been abrogated by Proclamation No 7 of (whereas such corporate bodies have ceased to function)

AND WHEREAS the notaries of the ~~Province~~ of ~~Palermo~~ (District of) have expressed the wish to reorganize their associations on lines more in harmony with their ancient traditions

THEREFORE, I, ~~FRANCIS BARON PENNELL OF MID~~, ~~Major General~~, ~~Chief~~ Senior Civil Affairs Officer, (in pursuance of powers conferred on me) hereby order as follows :-

ARTICLE I. A Council of notaries for the Notarial District of ~~Palermo~~ is hereby created.

ARTICLE II. It will be composed of the seven notaries hereinafter designated :-

Stella Dott. Comm. Salvatore	-	Presidente
Lionti Dott. Cav. Franc. Paolo	-	Segretario
Speciale Dott. Rosario	-	Tesoriere
Angilella Dott. Giuseppe	)	
Castellini Dott. Michele	) -	componenti
Lomeo Dott. Giuseppe di Giuseppe	)	
Orlando Dott. Salvatore	)	

34

ARTICLE III. The seat of the Notarial Council will be at 4, Piazza Castelmonte (Nuovo).

ARTICLE IV. The functions of the Council will be ~~to~~ :-

(a) to submit to the ~~Chief Legal Officer AMGOT~~ (Allied Military Government) any ~~such~~ amendments to the Laws regulating the functions of notaries as may be (considered desirable) necessary, to meet present contingencies,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Affairs Officer, hereby order as follows :-

ARTICLE I. A Council of notaries for the Notarial District of ~~Palermo~~ is hereby created.

ARTICLE II. It will be composed of the seven notaries hereinafter designated :-

Stella Dott. Comm. Salvatore	-	Presidente
Lionti Dott. Cav. Franc. Paolo	-	Segretario
Speciale Dott. Rosario	-	Tesoriere
Angilella Dott. Giuseppe	)	
Castellini Dott. Michele	)-	componenti
Lomeo Dott. Giuseppe di Giuseppe	)	
Orlando Dott. Salvatore	)	

34

ARTICLE III. The seat of the Notarial Council will be at 4, Piazza Castel~~mono~~ Nuovo.

ARTICLE IV. The functions of the Council will be ~~to~~ :-

(a) to submit to the ~~Chief Legal Officer AMGOT~~ Allied Military Government any ~~such~~ amendments to the Laws regulating the functions of notaries as may be necessary, ~~to meet present contingencies,~~ considered desirable in the interests of the public or the profession of notaries;

(b) to supervise the professional activities of ~~the~~ all notaries in the District and whenever possible to arbitrate in disputes between notaries and their clients;

(c) to propose candidates for the offices now vacant in the Notarial District of ~~Palermo~~;

(d) to exercise the powers and observe the regulations conferred and imposed upon the Notarial Councils by the Law of 16th February 1913;

(e) to organize elections for a new Council as soon as the general meeting of the notaries of the District of ~~Palermo~~ can be convened; and

(f) to advise the ~~C.M.G.~~ Allied Military Government and its legal officers on any points of notarial law on which ~~he~~ they may from time to time require information.

ARTICLE V. The Council will commence its functions from the date of this order.

DATED.....1943

~~Lieutenant-Colonel~~, A.G.D.
Senior ~~Chief~~ Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Agrigento - 7
Caltagirone - 5
Caltanissetta - 5
Catania - 7
Messina - 7
Nicosia - 5
Palermo - 7
Patti - 5
Ragusa - Modica - 5
Scicli - 5
Siracusa - 7
Termini Imerese - 5
Trapani - 5

Agrigento - Dott. Sciascia Diego
Caltagirone - Dott. Perricone Michelangelo
Caltanissetta - Dott. Raimondi Rosario
Catania - Dott. Marano Guglielmo
Messina - Dott. Chiofalo Filippo
Nicosia - Dott. Buttafuoco Salvatore
Patti - Dott. Rizza Francesco
Ragusa - Dott. [illegible] [illegible]
Scicli - Dott. Cavalieri Giuseppe
Siracusa - Dott. Scaglione Salvatore
Termini - Dott. Montalbano Francesco
Trapani - Dott. Candiloro Gaspare
Trapani - Dott. Triolo Giuseppe

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Agrigento - Dott Sciascia Oreste -
Caltagirone - Dott. Perricone Vincenzo
Caltanissetta - Dott Raimondo Rosario
Catania - Dott Marone Gioacchino
Marsala - Dott. Ciaccio Salvatore
Nicosia - Dott. Bontempo Salvatore
Patti - Dott Parisi Francesco
Ragusa - Dott Cavarini Giuseppe
Siracusa - Dott Scaglione Salvatore
Sciacca - Dott Montalbano Francesco
Termini - Dott Candiloro Agrigento
Trapani - Dott Tusa Giuseppe

Termini -
Com Candiloro Presidente - Compagna Giuseppe (Acc) - Ferrara Salvatore (Acc)
Sr Spicola Michele - Notarbartolo
Jr Carnata Agrigento

0507

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4064

Appointment of Curators for Abandoned Property. AJ011/6006/70

AIG Tripani, through SCAO

13 October 19

Your 2130/7001/TR of 11 Oct. Subject: Appointment of Curators:

1. The procedure in regard to the above is not contrary to any provision of the Italian legislation.

W. C. CHANLER,
Lt. Col., AGD,
Chief Legal Officer. 33

0508

406

17

CIVIL AFFAIRS OFFICE
City of Trapani

SCAO/7005/TP.
October 11, 1943.

SUBJECT: Appointment of Curatore for Abandoned Property.

TO : HQ, Allied Military Government of Sicily, Palermo (through SCAO).

REFERENCE: AMGOT/6006/PC.

Your communication of September 30, 1943, has been duly noted. As instructed therein, notices as to the proper procedure for renting abandoned premises has been given by the posting of proclamations throughout this Province (a copy of which is annexed hereto for your information). No newspapers are published in this province.

The new procedure has of course been called to attention of the President of the Tribunal.

I am not sure, however, whether you have already taken the necessary action to amend the Italian Civil Code and the Code of Civil Procedure so as to authorize the procedure suggested, whether this still remains to be done, or whether the proclamation is ade-

32

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Palermo (through SCAO).

REFERENCE: AMGOT/6006/PG.

Your communication of September 30, 1943, has been duly noted. As instructed therein, notices as to the proper procedure for renting abandoned premises has been given by the posting of proclamations throughout this Province (a copy of which is annexed hereto for your information). No newspapers are published in this province.

The new procedure has of course been called to attention of the President of the Tribunal.

I am not sure, however, whether you have already taken the necessary action to amend the Italian Civil Code and the Code of Civil Procedure so as to authorise the procedure suggested, whether this still remains to be done, or whether the proclamation is deemed to constitute an implied amendment. Will you kindly advise me to this effect?

HENRY L. GLENN, Captain, J.A.G.D.,
Senior Legal Officer, Province of
Trapani.

HLG/JJD

FORWARDED: FLOYD E. THOMAS
Lt. Col. Inf.,
S.C.A.O.-Trapani.

0509

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775016

0510

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

16

			Terrasini
			Bagheria
			"
			Termini
			Terrasini
			Carini
			Capaci
			Partinico
16	Mottura	Filippo	"

0511

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[illegible] you [illegible] for me
your opinion, if feasible?

Otherwise, I have to abandon
my plan; leave my family
in Calcasano and immediately
return to the office.

Many thanks and best regards,

Yours sincerely:

Francis Fontana Jr.

Received subsequent
Saturday 11/7.
9 9 H

0 5 1 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Archivio Notarile Regionale
DI
PALERMO

N. 240 Prot
N. ..... Fasc.

Risposta a nota N. .....
del .....

Palermo, li 20 settembre 1943 XXI

Al sig.Commissario Civile
delle Forze Alleate
Palermo

OGGETTO

Rientro nella sede ordinaria dell'Archivio.

Facendo seguito alla mia nota Iº agosto corrente anno N.234 duretta a S.E. il Governatore Militare delle Forze Alleate, nonchè ad altra mia nota 15 stesso mese ed anno N.238 a V.S.diretta,con le quali,tra l'altro chiedevo il rientro

Facendo seguito alla mia nota Iº agosto corrente anno N.234 duretta a S.E. il Governatore Militare delle Forze Alleate, nonchè ad altra mia nota 15 stesso mese ed anno N.238 a V.S.diretta,con le quali,tra l'altro chiedevo il rientro da Marineo a Palermo sia dei funzionari che del materiale archivistico colà trasportato,rivolgo calda preghiera a V.S. perchè voglia degnarsi emanare tale provvedimento.

Esso si rende necessario per due ragioni:

Iº- perchè i notai ed il pubblico,data la mancanza dei mezzi di trasporto,non si benignano venire in Marineo i primi per pagare le tasse repertoriali,precipuo cespite dell'Archivio; il pubblico per la richiesta delle copie e visioni.

Diffatti gli introiti da luglio sono stati irrisori;

2º- perchè la vita dei funzionari in Marineo è impossibile data la mancanza di alloggi e dato che l'unica locanda ivi e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

stente è stata chiusa, e dato ancora che i due angusti locali ceduti dal Direttore dell'Archivio di Stato si ssono rivelati insufficienti non dico per ammassarmi circa 1500 volumi ma per prestarvi servizio N.7 funzionari, oltre l'usciere.

Fiducioso che V.S.ILLma farà buon visc alla mia richiesta resto in attesa di conoscere se codesto Comando potrà apprestami i mezzi meccanici nonchè quelli finanziari per il compenso del personale di fatica per il carico ed il discarico dei volumi. Occorrerebbe un autocarro militare, che dovrebbe fare però due viaggi giacchè, oltre i volumi, vi sono pochi mobili.

Marineo dista da Palermo Km.27.

Sarebbe mio desiderio ripristinare il servizio a Palermo pel primo di ottobre prossimo venturo.

Con i più devoti omaggi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sta resto in attesa di conoscere se codesto Comando potrà apprestami i mezzi meccanici nonchè quelli finanziari per il compenso del personale di fatica per il carico ed il discarico dei volumi. Occorrerebbe un autocarro militare, che dovrebbe fare però due viaggi giacchè, oltre i volumi, vi sono pochi mobili. Marineo dista da Palermo Km.27.

Sarebbe mio desiderio ripristinare il servizio a Palermo pel primo di ottobre prossimo venturo.

Con i più devoti omaggi.

IL CONSERVATORE CAPO

Raimondo Arista

ASSWIO NOTARILE REGIONALE * PALERMO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0516

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Notonic file 13

600616P

Abandoned Property--Appointment of Curatore AMEOT/[illegible]

Property Controller

27 Sept. , 3

1. Enclosed is a suggestion which is acceptable to the President of the Tribunals.

2. If you are in agreement, you will no doubt issue the necessary instructions to get the proposed machinery in motion.

C. C. HANNAFORD,
Major,
Legal Division.

ja

Jean

29/9

0517

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(Copy)

600/CP
AMGOT/~~654~~/L.
AMGOT HQ., SICILY
27 September 1943

12

SUBJECT: Abandoned Property.

TO : Property Controller.

1. The Property Controller of the Province of Palermo has been harassed by persons presenting applications for the requisitioning of abandoned premises of all types, now empty and which could be used to house bombed out people, shops and other offices.

2. Normally it would be within the scope of the Property Controller functions to take over such property, but unfortunately he does not possess the necessary staff to undertake a work of such magnitude. (It is estimated that over 1000 premises would fall in the above mentioned category.)

3. It was at first suggested that the "Presidente del Tribunale" should, in accordance with the provisions of Italian law, appoint a curatore to take charge of the abandoned property. This he could not do without the necessary inquest having been effected by the police and a formal report establishing the "absence" of the owner (as required of Italian law) being first presented to him.

4. It is obvious that under present conditions the police possess neither the time nor the facilities to effect such inquests, nor could the Property Controller request the President to act without respecting the existing provisions of Italian procedure.

5. Therefore, it has been suggested by the Legal Section in agreement with the President of the Tribunale, that all persons who for valid reasons request that a curatore be appointed to take charge of certain abandoned premises, should present their applications to the President of the Notarial Syndicate, Dott. Salvatore Stella, 4 Piazza Castelnuovo, Palermo.

6. Dott. Stella would study each petition carefully and issue a recommendation as to the necessity of appointing a curatore, which will be approved by the Property Controller or the S.I.C., Palermo and forwarded to the "Presidente del Tribunale" for necessary action.

7. The "Curatore" should be chosen from the list of notaries now in Palermo. The "honorarium" to which they are entitled according to Italian law should be distributed among them according to the work entailed--Control of appointments will be effected by S.I.C. or the officer c/c Italian Courts.

8. All monies received by or paid to the "Curatore" should be placed in separate current accounts in the bank until the landlord is again in a position to take over his property, when proper accounts should be rendered. This procedure, according to the President of the Tribunale, is valid under the provisions of the Civil Code and Code of Civil Procedure.

9. A notice should be prepared by the Property Controller to appear in the "Gazzetta Ufficiale" indicating the procedure to be followed by petitioners.

0518

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

K.B. Notaries are State officials, chosen after special examinations and appointed by Royal decree.

For the Counsellor in charge thereof:
G. G. HAMILTON,
Major,
Legal Division.

jd

Proposte della classe notarile del Distretto i Palermo

Si prpone che venga nominato dal Capo Reparto della Giutizia del Comando militare alleato (AMGOT) un Comitato composto dei seguenti sette notai:

Stella Dott. Comm. Salvatore = Presidente
Licuti Dott. Cav. Franc. Paolo = Segretario
Speciale Dott. Rosario = Tesoriere
Angilella Dott. Giuseppe)
Castellini Dott. Michele) componenti
Lomeo Dott. Giuseppe di Giuseppe)
Orlando Dott. Salvatore)

La sede sarà in Palermo nella Piazza Castelnuovo N. 4 ((presso il Not. Stella) non essendo possibile in atto adibire i locali del Consiglio notarile di Palermo perchè distrutti in seguito a bombardamenti.

Detto Comitato dovrà avere le seguenti facoltà ed attribuzioni:

I°) = Proporre le eventuali modifichealla Legge Notarile e relativo regolamento che si renderanno necessarie per l'attuale stato di guerra.

Le proposte dovranno essere approvate dal Capo Reparto della Giustizia (AMGOT) e diverranno esecutive tostochè saranno pubblicate coi proclami ed inserzioni nel Giornale " Sicilia Liberata "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Castellini Dott. Michele) componenti
Lomeo Dott. Giuseppe di Giuseppe)
Orlando Dott. Salvatore)

La sede sarà in Palermo nella Piazza Castelnuovo N. 4 ((presso il Not. Stella) non essendo possibile in at_ to adibire i locali del Consiglio notarile di Palermo per_ chè distrutti in seguito a bombardamenti.

Detto Comitato dovrà avere le seguenti facoltà ed attribu_ zioni:

I°) = Proporre le eventuali modifichealla Legge Notarile e relativo regolamento che si renderanno necessarie per l'at_ tuale stato di guerra.

Le proposte dovranno essere approvate dal Capo Reparto della Giustizia (AMGOT) e diverranno esecutive tostochè saranno pubblicate coh proclami ed inserzioni nel Gior= nale " Sicilia Liberata "

b) Dovrà vigilare sulla condotta dei notari e dei pratic canti = Comporrà le contestazioni che potessero insorgere tra i notai e tra essi ed i terzi = Avrà tutte le mansioni che aveva il Consiglio Notarile in virtù della Legge 16 Febbraio 1913 N. 89.

c) Emetterà pareri e proposte per i permessi, trasferimen_ ti e nuove nomine nelle Sedi vacanti nel Distretto Notari_ le di Palermo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

d) Pagherà temporaneamente pensioni notarili come al successivo Art.II

II = Che le pensioni dovute ai notai già esercenti al momento del loro collocamento a riposo nel Distretto Notarile di Paler_ mo ed alle vedove ed ai figli minorenni dei norai defunti e residenti all'epoca della morte del loro congiunto, vengo_ no temporaneamente pagate dal Comitato Notarile colle quote di versamento del quinto di onorario e diritti di iscrizione a repertorio degli atti dovuto alla Cassa Nazionale del No_ tariato con Sede in Roma.

Fare obbligo agli Uffici del Registro ed all'Archivio Notarile Regionale presso i quali detti versamenti vengono eseguiti dai notari in esercizio, che tanto quelli già effet_ tuati e non ancora inviati alla detta Cassa, che quelli da effettuare veggano corrisposti mensilmente al Comitato Notarile di Palermo che li destinerà esclusivamente per il pagamento delle pensioni stesse.

III = Che venga nominato un notaio esercente in Palermo a far parte del Comitato legale Italiano e Consulente per l" amministra_ zione della Giustizia.

IV = Che il Notaio abbia l'obbligo di residenza nel Comune assegna- togli tenendovi studio aperto tutti i giorni della settimana dalle ore nove alle ore tredici.

Che non possa stipulare atti fuori la propria Sede Notarile

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tariato con Sede in Roma.

Fare obbligo agli Uffici del Registro ed all'Archivio Notarile Regionale presso i quali detti versamenti vengono eseguiti dai notari in esercizio, che tanto quelli già effettuati e non ancora inviati alla detta Cassa, che quelli da effettuare vengano corrisposti mensilmente al Comitato Notarile di Palermo che li destinerà esclusivamente per il pagamento delle pensioni stesse.

III = Che venga nominato un notaio esercente in Palermo a far parte del Comitato legale Italiano e Consulente per l'amministrazione della Giustizia.

IV = Che il Notaio abbia l'obbligo di residenza nel Comune assegnatogli tenendovi studio aperto tutti i giorni della settimana dalle ore nove alle ore tredici.

Che non possa stipulare atti fuori la propria Sede Notarile a;meno che non sia autorizzato dal Comitato Notarile ad esercitare in altra Sede viciniore temporaneamente senza notaio.

V) Che non possano essere requisiti anche per necessità militari i locali adibiti dai notai esercenti in Palermo per i loro uffici e che vengano restituiti i locali siti in questa Galleria delle Vittorie Via Macqueda, già requisiti ai notai Di Chiara Francesco Paolo e Guccione Salvatore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 5 2 2 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ag 8

VI = Che vengano rilasciati i permessi per poter viaggiare sulle Ferrovie ai seguenti notai:
Orlando Salvatore (da Cinisi a Palermo)
Speciale Rosario (da Ficarazzi a Palermo)
Rao Vito (da Bagheria a Palermo)
Cavarretta Giov. Battista (da Ficarazzi a Palermo)
Collica Ignazio (da Casteldaccia a Palermo)
Lomeo Giuseppe di Giuseppe (da Terrasini a Palermo)
Lomeo Giuseppe fu Salvatore (da Terrasini a Palermo)

VII = Che tutti i contratti portanti trasferimento di proprietà immobiliare e diritti immobiliari , mutui, costituzioni di ipoteche, divisioni portanti conguaglio, locazio ni ultra annuali etc possano essere stipulati senza preventiva autorizzazione, qualora si tratti di persone che non hanno coperto cariche come gerarchi nelle Federazioni del Partito Nazionale Fascista.

VIII = Che gli Uffici del Registro = Ipoteche = Catasto = Imposte = ritornino subito in Palermo possibilmente negli antichi locali in Piazza Marina (Palazzo delle Finanze/

4

0524

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tribunale Civile.

Lignana Di Giovanni Angela

Le quali asseriscono di dare

Premesso al Via Ruggiero Settimo

68 4° h Floor Maggi Hannaford

Hills me that Tribunale Civile

can now do this.

22/9/43

Si dichiara che il Tribunale è incompetente a provvedere sulla domanda della Signora Di Giovanni. Così provveduto il domandato Affitto.

Palermo, 26 settembre 1943

Il Presidente

Giudice

Cam.

3

0525

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MODULARIO F. - stampa. - 56

Mod. 55.

MINISTERO DELLE FINANZE

INTENDENZA FINANZA
PALERMO

Biglietto urgente di servizio

3I943v ... di Prot. Sez. Sab. N. ... Risposta a nota ... del ...

Palermo 22 Settembre 943

Oggetto: Requisizione locali per la Intendenza di Finanza di Palermo

AL COMANDO MILITARE ALLEATO
UFFICIO AFFARI CIVILI
PALERMO

Pregasi codesto Comando volere autorizzare la urgente requisizione dei locali posti al primo piano del fabbricato segnato al n.6 di questa piazza Camporeale n.6 in atto vuoti e disponibili, onde adibirli per i servizi di questa Intendenza.

Stante la possibilità che detti locali siano destinati ad altri usi dalla proprietaria baronessa De Simone, si prega di volere provvedere con cortese urgenza.

L'INTENDENTE REGG/TE

MINISTERO DELLE FINANZE

BIGLIETTO URGENTE DI SERVIZIO

Bollo dell'Ufficio postale di partenza

AL COMANDO MILITARE ALLEATO

UFFICIO AFFARI CIVILI-PREFETTURA

Bollo dell'Autorità mittente

PALERMO

(Stabil. Tipogr. Roma, 1941-XIX - Ist. Poligr. Stato - G. C. (Copie 500.000)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798014

0526

0527

All' Ufficio Affari Civili
del Comando Alleato
Palermo

Il sottoscritto Prof. Girolamo Carini, Preside di R. Scuola Media, prima di aver avuto la proprio casa già sita in Via M. del Bosco N. 3 distrutta da incursione aerea e dovendo d'altra parte per ragioni del suo ufficio risiedere in Palermo, chiede che gli venga concessa l'autorizzazione ad occupare Temporaneamente l'appartamento già tenuto in fitto dal Sig. G. Valenti, impiegato postale, attualmente residente a Como, sito nel Palazzo di Via Cairoli N. 3 di proprietà dell'Istituto Nazionale delle case per gli impiegati statali. (Vedi) scala a destra int. 2.

Con ossequio

Palermo, 13 settembre 1943

Z1

Prof. Girolamo Carini

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 779016

0528

fito del palazzo N. [illegible] [illegible]
stato Nazionale delle case per gl'impiegati statali. (Incis)
1 carta a destra cent. 2.
Con ossequi
Palermo, 10 settembre 1943

21

Prof. Gerardo Carini

Il governo alleato e l'accordo per entrambi del Tribunale
e con la Procura di nominare un amministratore e
curatore dei beni e fondi appartenenti a persone che sono
rifugiate in Palermo.
Tale che un Notaio o Notaio potrebbero essere nominati
[illegible] dal Presidente del Tribunale con regolare decreto.
Sono certo e sicuro di queste cose e ci ritengono di dare [illegible] alla
proposta durante l'assenza del Proprietario.
[illegible] tirando a non molestare, al contrario Pena non è nominato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0529

All'Ufficio Aff. Affari Civili
del Comando Alleato
Palermo

4

Il sottoscritto Prof. Giovanni Carini, Preside di R. Scuola Media, poichè ha avuto la propria casa già sita in Via M. Del Bono N° 2 distrutta da incursione aerea e dovendo d'altra parte per ragioni del suo ufficio risiedere in Palermo, chiede che gli venga concessa l'autorizzazione ad occupare temporaneamente l'appartamento già tenuto in fitto dal Sig. G. Valenti, impiegato postale, attualmente residente a Como, sito nel palazzo di Via Giusti N° 8 di proprietà dell'Istituto Assistenza delle case per gl'impiegati Statali (Incis) scala a destra int. 2.

Con ossequio
Palermo, 10 Settembre 1943

Prof. Giovanni Carini

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il sottoscritto Prof. Giovanni Carini, Preside di R. Scuola Media, poichè ha avuto la propria casa già sita in Via M. del Bosco N° 2 distrutta da incursione aerea e dovendo d'altra parte per ragioni del suo ufficio risiedere in Palermo, chiede che gli venga concessa l'autorizzazione ad occupare temporaneamente l'appartamento già tenuto in fitto dal Sig. G. Valenti, impiegato postale, attualmente residente a Como, sito nel palazzo di Via Giusti N° 3 di proprietà dell'Istituto Case per gl'impiegati Statali. (Interno) scala a destra int. 2.

Con ossequio

Palermo, 10 Settembre 1943

Prof. Giovanni Carini

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Copy (of three sheets - 1 of 2 priority)

3

Al Governatore della Sicilia

I sottofirmati Notai nella rappresentanza dei Notari esercenti in Sicilia, si permettono esporre i propri desideri per il benessere della classe, nella certezza che vengano benevolmente esaminati ed accettati dalle autorità competenti.

1°)- PENSIONI, SUSSIDI E DIRITTI DI INTEGRAZIONE.

Pochi notai cessati dall'esercizio per limiti d'età e vedove di notai hanno diritto di percepire dalla Cassa Nazionale del notariato con sede in Roma una pensione basata sugli anni di esercizio effettivo.

Detta cassa dai primi di luglio del corrente anno non ha potuto inviare gli assegni dovuti agli interessati, ne potrà inviarli.

La stessa Cassa, su istanza dei congiunti dei notai defunti, previo parere favorevole dei consigli notarili, elargiva dei sussidi, che sono venuti meno dai

Cassa Naz. del Notariato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838016

accettati dalle autorità competenti.

1°)- PENSIONI,SUSSIDI E DIRITTI DI INTEGRAZIONE.

Pochi notai cessati dall'esercizio per limiti d'età e vedove di notai hanno diritto di percepire dalla Cassa Nazionale del notariato con sede in Roma una pensione basata sugli anni di esercizio effettivo.

Detta cassa dai primi di luglio del corrente anno non ha potuto inviare gli assegni dovuti agli interessati,ne potrà inviarli.

La stessa Cassa, su istanza dei congiunti dei notai defunti,previo parere favorevole dei consigli notarili,elargiva dei sussidi,che sono venuti meno dai primi di luglio del corrente anno.

La stessa Cassa Nazionale corrispondeva ai notai in esercizio sia dei sussidi straordinari nei casi pietosi, e sia delle integrazioni degli onorari principali quando detti notai non arrivavano,attraverso l'esercizio, a percepire una somma determinata secondo gli anni di esercizio.

91

Costituz. di una Cassa Naz. del notariato a Roma per fini assistenziali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

Nel corrente anno quasi tutti i notai esercenti in Sicilia,per la diminuzione di affari dovuta allo stato di guerra,saranno costretti a chiedere l'integrazione di cui sopra.

Sia la pensione,sia i sussidi che le integrazioni non sono più adeguati all'attuale costo di vita.

Si chiede che il Capo degli affari civili provveda in merito nel termine più breve.

2ª)-VIGILANZA,NOMINE E TRASFERIMENTI PER I NOTARI IN ESERCIZIO. I notari esercenti sino al giorno della occupazione dipendevano direttamente dal Ministero di Grazia e Giustizia in Roma. Occorre un proclama col quale si provveda alla nomina di una commissione composta di notari esercenti in Sicilia alla quale vengano affidati i poteri di controllo,vigilanza, nomine e trasferimenti di notai in esercizio per sedi notarili vacanti,revisione tariffe ed altro.

3°)- Si chiede la concessione ai notari in esercizio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Si chiede che il Capo degli affari civili provveda in merito nel termine più breve.

2ª)-VIGILANZA,NOMINE E TRASFERIMENTI PER I NOTARI IN ESERCIZIO. I notari esercenti sino al giorno della occupazione dipendevano direttamente dal Ministero di Grazia e Giustizia in Roma. Occorre un proclama col quale si provveda alla nomina di una commissione composta di notari esercenti in Sicilia alla quale vengano affidati i poteri di controllo,vigilanza, nomine e trasferimenti di notai in esercizio per sedi notarili vacanti,revisione tariffe ed altro.

3°)- Si chiede la concessione ai notari in esercizio e dietro loro domande della funzione temporanea di magistrato, cancelliere od altre mansioni regolarmente ed equamente retribuite.

4°)- Si chiede che vegnano affidati esclusivamente ai notari in esercizio gli organi di tutela e curatela.

5°)- Si chieda un proclama per stabilire la intesta-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

La formula esecutiva
sarà dichiarata in norma
della Legge

zione degli atti notarili dalla data di occupazione.

6°)- Si chiede che gli originali degli atti si pos_
sano scrivere anche a macchina e su stampati appo=
sitamente preparati.

Yes
Stabene

7°)- Si chiede che gli uffici di registro,successio_
ni,catastali ed ipotecari rientrino al più presto
nelle loro abituali sedi.

Yes
Stabene

8°)- Si chiede che gli uffici notarili non possano
essere requisiti delle truppe alleate di occupazione,
ritenuta la loro speciale e delicata funzione della
conservazione degli atti,testamenti,repertori e si_
gilli.

Yes
Stabene

9°)-TRASFERIMENTI DI IMMOBILI E DIRITTI IMMOBILIARI
A TITOLO ONEROSO O GRATUITO. I notari sotto la loro
personale responsabilità non potranno fare intervenire
in detti contratti le persone che risulteranno in
un elenco appositamente preparato dal Capo degli
affari civili.Tali contratti costituiscono per la

Yes ?

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nelle loro attività sociali.

8°)- Si chiede che gli uffici notarili non possano essere requisiti dalle truppe alleate di occupazione, ritenuta la loro speciale e delicata funzione della conservazione degli atti,testamenti,repertori e sigilli.

9°)-TRASFERIMENTI DI IMMOBILI E DIRITTI IMMOBILIARI A TITOLO ONEROSO O GRATUITO. I notari sotto la loro personale responsabilità non potranno fare intervenire in detti contratti le persone che risulteranno in un elenco appositamente preparato dal Capo degli affari civili.Tali contratti costituiscono per la classe notarile l'unica fonte di guadagno.

10°)-Si chiede la soppressione dei sindacati notarili e la contemporanea rinascita dei consigli notarili.

[redacted]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0537

[illegible]

Palermo 3 settembre 1943

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0538

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Proposed Committee to Study Notarial Problems
and make recommendations.

STELLA COMM.DOTT.SALVATORE

LIONTI CAV.DOTT.FRANCESCO PAOLO

ANGILELLA DOTT.GIUSEPPE

CASTELLINI DOTT.MICHELE

LO MEO DOTT.GIUSEPPE

RAO DOTT.VITO

SPECIALE DOTT.ROSARIO

ORLANDO DOTT. SALVATORE

RANDISI DOTT. SEBASTIANO

2

17

Conto corrente con la posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Anno 83° — Numero 218

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 16 settembre 1942 - ANNO XX

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 55		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 28		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari | All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-45); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 3828

Ministero della guerra: Ricompense al valor militare. Pag. 3828

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 giugno 1942-XX, n. 1015.
Riconoscimento giuridico ed approvazione degli statuti dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai e dello statuto del Sindacato nazionale della categoria . . . . Pag. 3834

REGIO DECRETO 12 maggio 1942-XX, n. 1016.
Revoca della dichiarazione di zona malarica per alcuni Comuni della provincia di Avellino . . . . . Pag. 3840

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 1017.
Dichiarazione formale dei fini di due Confraternite, in provincia di Enna . . . . . Pag. 3840

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 1018.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Regalbuto (Enna) . . . Pag. 3840

REGIO DECRETO 17 luglio 1942-XX, n. 1019.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 8 settembre 1942-XX.
Nomina del Commissario generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti . . . . . Pag. 3846

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1942-XX.
Prezzi degli zolfi . . . . . Pag. 3846

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1942-XX.
Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta Thomas Feriazzo, con sede a Lipari (Messina) . . . . . Pag. 3847

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1942-XX.
Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della S. A. Elsh, con sede in Genova-Pegli . . . . . Pag. 3847

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1942-XX.
Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società Italiana Rivetti ed Affini, con sede a Milano . . . . . Pag. 3847

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1942-XX.
Sostituzione del sindacatore della Società anonima Ferramenti ed Enziani, con sede a Milano . . . . . Pag. 3847

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti), 23[illegible] in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 3899

Ministero della guerra: Ricompense al valor militare. Pag. 3925

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 giugno 1942-XX, n. 1015.
Riconoscimento giuridico ed approvazione degli statuti dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai e dello statuto del Sindacato nazionale della categoria . . . . Pag. 3834

REGIO DECRETO 12 maggio 1942-XX, n. 1016.
Revoca della dichiarazione di zona malarica per alcuni Comuni della provincia di Avellino . . . . . Pag. 3846

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 1017.
Dichiarazione formale dei fini di due Confraternite, in provincia di Enna . . . . . Pag. 3846

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 1018.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Regalbuto (Enna) . . . . Pag. 3846

REGIO DECRETO 17 luglio 1942-XX, n. 1019.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Addolorata e di S. Ambrogio, in frazione Torino del comune di Crespiatica (Milano) . . . . . Pag. 3846

REGIO DECRETO 17 luglio 1942-XX, n. 1020.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco », con sede in Alessandria . . . . . Pag. 3846

REGIO DECRETO 24 luglio 1942-XX, n. 1021.
Abrogazione dello statuto dell'Accademia letteraria italiana « Arcadia », in Roma, e approvazione del nuovo statuto dell'Accademia anzidetta . . . . . Pag. 3846

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 8 settembre 1942-XX.
Nomina del Commissario generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti . . . . . Pag. 3846

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1942-XX.
Prezzi degli zolfi . . . . . Pag. 3848

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1942-XX.
Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta Thomas Perlazzo, con sede a Lipari (Messina) . . . . . Pag. 3847

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1942-XX.
Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della S. A. Elsh, con sede in Genova-Pegli . . . . . Pag. 3847

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1942-XX.
Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società Italiana Rivetti ed Affini, con sede a Milano . . . . . Pag. 3847

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1942-XX.
Sostituzione del sindacatore della Società anonima Fermenti ed Enzimi, con sede a Milano . . . . Pag. 3847

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1942-XX.
Sostituzione del sequestratario della Società Italiana Bruschi Roberto (S.I.B.R.A.C.), con sede a Milano Pag. 3848

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1942-XX
Costituzione di una organizzazione tra i produttori e commercianti dei prodotti della pesca . . . . Pag. 3848

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1942-XX.
Norme per l'attuazione dell'ammasso dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1942-43 . . . . . Pag. 3848

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 settembre 1942-XX.
Rinuncia alla eredità disposta in favore della G.I.L. dal dott. Nicolò Alonzo di Formia . . . . . Pag. 3853

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Comunicato relativo ai prezzi da corrispondere dagli ammassi ai produttori conferenti l'olio di oliva e di sansa nella campagna 1942-43 . . . . . Pag. 3853

Ministero delle corporazioni: Riassunto del provvedimento n. 483 del 7 settembre 1942-XX, relativo al prezzo degli abiti da uomo, dei soprabiti e dei cappotti da uomo, eseguiti su misura per conto del committente . . . Pag. 3853

Ministero delle finanze:

Rettifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 3854

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 3855

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Guardea (Terni), Montalto Marche (Ascoli Piceno), Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno), Roccalvecce (Viterbo) e San Giovanni di Bieda (Viterbo) Pag. 3855

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castrignano del Capo (Lecce), Nova Siri (Matera), Petilia Policastro (Catanzaro), Baunei (Nuoro), Fonni (Nuoro) e Usini (Sassari) . . . . . Pag. 3855

Cessione delle attività e delle passività della Cassa rurale ed artigiana di Grottaglie, in liquidazione, con sede in Grottaglie (Taranto), al Banco di Napoli . . . Pag. 3856

Cessione alla Cassa di risparmio di Rieti delle attività del Credito agrario Sabino, in liquidazione, con sede in Monterotondo (Roma) . . . . . Pag. 3856

Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina (Enna) . . . . . Pag. 3856

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

Sono state concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

A DISTINTI

Regio decreto 18 *maggio* 1942-XX, *registrato alla Corte dei conti addì* 30 *giugno* 1942-XX, *registro n.* 8 *Marina, foglio n.* 293.

Giorgis Giorgio di Giovanni e di Fiorio Maria, nato a Roma il 23 aprile 1897, capitano di vascello. — Comandante di incrociatore, durante lunghi e faticosi mesi di guerra, aveva dato alla sua nave e all'equipaggio la propria intelligenza, la feconda attività, la elevata dirittura spirituale che lo distinguevano. Attaccato nella notte sul 28 marzo da una squadra nemica comprendente più navi da battaglia, accettava la lotta con fiera decisione. Venuto a mancare ogni mezzo per continuare [illegible] la sua nave un groviglio di macerie [illegible] ito di completa dedizione, aveva trasfuso nell'equipaggio le sue belle doti di volontà e di energia. Colpita ed incendiata, nella notte, la nave da una squadra nemica comprendente più unità da battaglia, privata ormai di ogni mezzo di offesa e di difesa, ancora si prodigava in un supremo tentativo di salvare ed ai suoi marinai portava, con la parola e con l'esempio, quella forza e quella serenità, che erano nella sua anima. Sbandava fortemente la nave prima di ordinare l'abbandono; prima di far mettere in mare le zattere, risaliva a poppa [illegible] per lanciare nella notte buia, l'estremo grido di fede: Viva l'Italia, Viva il Re, Viva il Duce. E all'Ammiraglio che lo invitava a salvarsi, rispondeva pacato, sereno, tranquillo: « Non mi salvo; la sola zattera è per i marinai ». Dalla plancia, mentre intorno a lui divampava furioso l'incendio, dava ancora l'ultimo comando: « Affondate la nave ». E con esso, che già in altri combattimenti al suo comando aveva visto [illegible] recentemente spiegato al vento la bandiera di battaglia, Egli si inabissava nel mare. — Mediterraneo orientale, 28 marzo 1941.

Regio decreto 18 *maggio* 1942-XX, *registrato alla Corte dei conti addì* 30 *giugno* 1942-XX, *registro n.* 8 *Marina, foglio n.* 295.

Casana Costanzo di Giacomo e di Assandri Eulalia, nato a Genova il 18 gennaio 1890, capitano di fregata. — Comandante di CT, facente parte di una squadriglia di scorta ad una Divisione incrociatori, partecipava a lungo e violento combattimento navale, dimostrando ottime doti di comando, aggressività e spirito del pericolo. Calata la notte, mentre la sua nave era seriamente danneggiata e messa in pericolo da un fortunale d'eccezionale violenza, dava tutte le disposizioni atte a combattere l'azione devastatrice delle onde. La sua azione di eroico animatore e d'intrepido marinaio veniva, però, sopraffatta dalla violenza del mare che rendeva vani gli sforzi dell'eroico equipaggio. Quando ogni speranza fu perduta e la nave stava per soccombere, sapeva donare ai suoi uomini, che con fierezza lo avevano seguito in combattimento, anche la forza spirituale di affrontare serenamente l'istante supremo. Unito a loro, in un sublime atto di fede, lanciava anche sulle vie dell'etere il fraterno grido di « Viva l'Italia, Viva il Re, Viva il Duce » perchè tutti i marinai d'Italia potessero raccogliere la testimonianza del tradizionale spirito eroico della nostra gente. S'inabissava infine con la sua nave, alla cui [illegible] si sentiva legato al di là della vita, con la bandiera di combattimento spiegata al vento. — Mediterraneo centrale, 23 marzo 1942-XX.

Regio decreto 18 *maggio* 1942-XX, *registrato alla Corte dei conti addì* 30 *giugno* 1942-XX, *registro n.* 8 *Marina, foglio n.* 296.

Gianelliano Vittorio di Francesco e di d'Amelio Teresa, nato a Napoli (San Giuseppe) il 15 agosto 1901, capitano di fregata. — Comandante in 2ª di incrociatore, fedele, intelligente, appassionato collaboratore del suo comandante, quando, la nave, sotto il fuoco, a brevissima distanza dei grossi calibri di una squadra nemica comprendente più navi da battaglia, veniva silurata e incendiata, era deciso che fosse mantenuto il pericolo, pronto per riparare una avaria, per domare un incendio. Vicino all'ammiraglio e al comandante, quando venne deciso l'abbandono della nave, rimase a poppa [illegible] per l'estremo saluto, il rimorchio, il ancora, se ciò in salvezza. Di sè non ebbe pensiero, perchè la sua opera non era compiuta. All'ordine del comandante di affondare la nave, cercò e subito trovò un compagno che si calasse con lui nel deposito delle munizioni. Scesero insieme in Santa Barbara; dieder[illegible] alle cariche e non tornarono più. — Mediterraneo orien[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

creditizi:

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Guardea (Terni), Montalto Marche (Ascoli Piceno), Montalto Appennino (Ascoli Piceno), Roccalvecce (Viterbo) e San Giovanni di Bieda (Viterbo). Pag. 3855

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castrignano del Capo (Lecce), Nova Siri (Matera), Petilia Policastro (Catanzaro), Bannei (Nuoro), Fonni (Nuoro) e Usini (Sassari) . . . . . Pag. 3855

Cessione delle attività e delle passività della Cassa rurale ed artigiana di Grottaglie, in liquidazione, con sede in Grottaglie (Taranto), al Banco di Napoli . . Pag. 3856

Cessione alla Cassa di risparmio di Rieti delle attività del Credito agrario Sabino, in liquidazione, con sede in Monterotondo (Roma) . . . . . Pag. 3856

Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina (Enna) . . . . . Pag. 3856

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

Sono state concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

A DISPENSI

Regio decreto 18 *maggio* 1942-XX, *registrato alla Corte dei conti addì* 30 *giugno* 1942-XX, *registro n.* 8 *Marina, foglio n.* 293.

Giorgis Giorgio di Giovanni e di Fiorio Maria, nato a Roma il 23 aprile 1897, capitano di vascello. — Comandante di incrociatore, durante lunghi e faticosi mesi di guerra, aveva dato alla sua nave e all'equipaggio la pronta intelligenza, la feconda attività, la elevata dirittura spirituale che lo distinguevano. Attaccato nella notte sul 28 marzo da una squadra nemica comprendente più navi da battaglia, accettava la lotta con fiera decisione. Venuto a mancare ogni mezzo per continuare a combattere, ridotta la sua nave un groviglio di materia e di fuoco, ferito egli stesso al capo e sanguinante, scendeva fra i marinai per trasfondere in loro con voce chiara, con parola calda in serenità e la forza del suo cuore. Oltre ogni possibilità si prodigava nel tentativo di domare gli allagamenti, di estinguere gli incendi. Perduta ogni speranza di salvezza, riuniva a poppa la sua gente per lanciare in estrema comunione di spirito il saluto al RE e al DUCE. E i marinai, scesi ordinatamente nelle zattere, videro il loro comandante che dritto, forte, tranquillo, col sangue che gli colava lungo il viso, risaliva verso prora in mezzo al bagliore degli incendi. Inabissarsi con la nave che tanto aveva amato. — Mediterraneo orientale, 28 marzo 1941-XIX.

Regio decreto 18 *maggio* 1942-XX, *registrato alla Corte dei conti addì* 30 *giugno* 1942-XX, *registro n.* 8 *Marina, foglio n.* 294.

Corsi Luigi di Carlo e di Alfredi di Robbiato Camilla, nato a La Spezia il 4 aprile 1898, capitano di vascello. — Comandante di incrociatore, durante molti mesi di guerra, con spirito eroico della nostra gente. S'inabissava infine con la sua nave, alla cui poppa si sentiva legato al di là della vita, con la bandiera di combattimento spiegata al vento. — Mediterraneo centrale, 23 marzo 1942-XX.

Regio decreto 18 *maggio* 1942-XX, *registrato alla Corte dei conti addì* 30 *giugno* 1942-XX, *registro n.* 8 *Marina, foglio n.* 296.

Cassina Costanzo di Giacomo e di Assandri Eulalia, nato a Genova il 18 gennaio 1900, capitano di fregata. — Comandante di CT. facente parte di una squadriglia di scorta ad una Divisione incrociatori, partecipava a lungo e violento combattimento navale, dimostrando ottime doti di comando, aggressività e sprezzo del pericolo. Caduta la notte, mentre la sua nave era seriamente danneggiata e messa in pericolo da un fortunale d'eccezionale violenza, dava tutte le disposizioni atte a combattere l'azione devastatrice delle onde. La sua azione di eroico animatore e d'intrepido marinaio veniva però sopraffatta dalla violenza del mare che rendeva vani gli sforzi dei suo magnifico equipaggio. Quando ogni speranza fu perduta e la nave stava per soccombere, seppe donare ai suoi uomini, che con fierezza lo avevano seguito in combattimento, anche la forza spirituale di affrontare serenamente l'istante supremo. Unito a loro, in un sublime atto di fede, lanciava anche sulle vie dell'etere il triplice grido di «Viva l'Italia - Viva il Re - Viva il Duce» perchè tutti i marinai d'Italia potessero raccoglierlo a testimonianza del tradizionale spirito eroico della nostra gente. S'inabissava infine con la sua nave, alla cui poppa si sentiva legato al di là della vita, con la bandiera di combattimento spiegata al vento. — Mediterraneo centrale, 23 marzo 1942-XX.

Regio decreto 18 *maggio* 1942-XX, *registrato alla Corte dei conti addì* 30 *giugno* 1942-XX, *registro n.* 8 *Marina, foglio n.* 296.

Giannattasio Vittorio di Francesco e di Amelio Teresa, nato a Napoli (San Giuseppe) il 13 agosto 1901, capitano di fregata. — Comandante in 2ª di incrociatore, fedele, intelligente, appassionato collaboratore del suo comandante, quando, la nave, sotto il tiro, a brevissima distanza dei grossi calibri di una squadra nemica comprendente più navi da battaglia, veniva smantellata e incendiata, era dovunque fosse maggiore il pericolo, pronto per riparare una avaria, per domare un incendio. Vicino all'ammiraglio e al comandante, quando venne deciso l'abbandono della nave, riunì a poppa i superstiti per l'estremo saluto, li rincuorò, li animò, se curò la salvezza. Di sè non ebbe pensiero, perchè la sua opera non era compiuta. All'ordine del comandante di affondare la nave, cercò e subito trovò un compagno che si calasse con lui nel deposito delle munizioni. Scesero insieme in Santa Barbara; diedero fuoco alle cariche e non tornarono più. — Mediterraneo orientale, 28 marzo 1941-XIX.

Regio decreto 18 *maggio* 1942-XX, *registrato alla Corte dei conti addì* 30 *giugno* 1942-XX, *registro n.* 8 *Marina, foglio n.* 297.

Grasso Umberto di Antonio e di Mensa Genovella, nato a Pinerolo (Torino) il 14 ottobre 1890, sottotenente del C.R.E.M. — Ufficiale di animo grande e di cuore generoso. All'ordine del comandante di abbandonare la nave dilaniata e incendiata dal tiro a brevissima distanza di una squadra nemica comprendente più navi da battaglia, non scendeva con gli altri nelle zattere, rimaneva a bordo, perchè alla sua nave non aveva ancora dato abbastanza di se stesso. Quando il comandante in 2ª chiese chi volesse scendere con lui nel deposito delle munizioni per far saltare la nave, affinchè non potesse divenire preda del nemico, egli si offrì per primo, fermo e sicuro. Non lo spingevano gli impeti e gli entusiasmi della giovinezza, ma la fredda, cosciente volontà dell'età avan-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zata. Nella notte illuminata dalle vampe dell'incendio seguì il comandante in 2ª giù nell'oscurità della Santa Barbara, con lui diede fuoco alle cariche, e, come lui, non fece ritorno. — Mediterraneo orientale, 28 marzo 1941-XIX.

Regio decreto 28 maggio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 10 luglio 1942-XX, registro n. 8 Marina, foglio n. 180

Milano Mario di Carlo e di De Iorio Cleta, nato a Termoli il 17 luglio 1907, capitano di corvetta. — Comandante di C.T. di scorta a convoglio, fatto segno a violento attacco di preponderanti forze navali nemiche e irrimediabilmente colpito fin dall'inizio della battaglia, affrontava con saldo cuore e decisa volontà il combattimento e, benchè rimasto ferito in modo grave dalle prime salve, che smantellavano le sistemazioni della plancia, proseguiva audacemente la lotta, rincuorando dei suoi uomini, con la parola animatrice e il suggestivo esempio, indomito coraggio e ardore combattivo. Mentre l'unità sempre più colpita dalla furiosa e soverchiante azione di fuoco nemica lentamente s'inabissava, egli restava intrepido e sereno e, vincendo con stoicismo il dolore delle ferite, si preoccupava di salvare il suo equipaggio. Restava sulla sua nave, fino all'ultimo istante. Stremato nel fisico piegato dalle ferite, ma più forte che mai nello spirito corroborato dall'avversa fortuna e dal sacrificio, scompariva in mare lasciando un retaggio luminoso di ardimento e di fede. Esempio di nobili virtù militari e guerriere, di assoluta dedizione al dovere eroicamente compiuto e alla Patria. — Mediterraneo centrale, 9 novembre 1941-XX.

Carta Giovanni di Enrico e di Floris Maria, nato a Cagliari il 3 marzo 1917, tenente di vascello. — Direttore del tiro di C.T., di scorta a convoglio, durante un violento attacco notturno da parte di preponderanti forze navali nemiche che fiancheggiavano e colpivano gravemente la sua unità, immobilizzandola e interrompendo i servizi telefonici, dirigeva in coperta dal complesso di prora un'intensa e decisa reazione di fuoco contro il nemico. Feriti alcuni dei suoi uomini, copriva egli stesso al caricamento dei pezzi perchè il tiro proseguisse serrato e martellante contro le navi nemiche, incitando i dipendenti con l'esempio altamente suggestivo e con la parola animatrice. Mentre la sua unità squarciata dal bombardamento avversario lentamente affondava, continuava a combattere e solo allorchè l'acqua ebbe raggiunto la coperta dava l'ordine alla sua gente di mettersi in salvo innalzando al cielo l'ardente grido « Viva il Re », « Viva il Duce ». Ma ricusava per sè la salvezza, nella suprema fedeltà alla nave, ergendosi solo di faccia al nemico come per suggellare nell'estrema offerta l'eroismo del marinaio e la virtù della stirpe. — Mediterraneo centrale, 9 novembre 1941-XX.

(3512)

Sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare:

R. decreto 9 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1942-XX, registro n. 3 marina, foglio n. 426

A VIVENTI

MEDAGLIA D'ORO

Dell'Anno Francesco di Angelo e di Luigi Maria, nato a Taranto il 16 ottobre 1907, capitano di fr. ata. — Comandante di cacciatorpediniere di servizio di scorta ad una nave trasporto con sprezzo assoluto e con prova maggiore impiegando ogni efficace accorgimento ed ogni mezzo di offesa e di difesa, tentava di proteggerla da ripetuti attacchi aerei nemici. Colpito ed inutilizzato il trasporto a lui affidato con manovra difficile e con perizia tecnica, sempre sotto

R. decreto 5 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 1° aprile 1942-XX, registro n. 4 Marina, foglio n. 248.

A VIVENTI

MEDAGLIA D'ARGENTO

Migliorini Augusto fu Giorgio e di Emma Bracci, nato a Piombino (Livorno) il 31 marzo 1911, tenente di vascello. — Comandante di sommergibile, in un'azione notturna attaccava ed affondava un sommergibile nemico colpendolo con il siluro e le armi di bordo. L'azione è stata condotta con particolare spirito aggressivo con audacia e perfetta manovra, riuscitva a salvare due siluri lanciati dal nemico alcuni secondi prima dell'affondamento, dimostrando spicca e qualità di comandante magnifica calma e sprezzo del pericolo. — Mediterraneo orientale, 16 luglio 1941-XIX.

R. decreto 16 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1942-XX, registro n. 4 Marina, foglio n. 118.

A VIVENTI

MEDAGLIA DI BRONZO

Vallone Edoardo di Antonio e di Stefani Clementina, nato a Fiume il 3 agosto 1886, tenente di vascello. — Capo squadriglia di unità adibite a dragaggio in un settore avanzato, dimostrava in numerose missioni quanto, oltre che perfetta perizia marinaresca, anche il più grande sentimento del dovere ed un assoluto sprezzo del pericolo. Quando già la zona a levante della Piazza Forte era percorsa da numerose autoblinde nemiche, guidava una spedizione che riforniva di viveri la stazione di segnali di Belafarid ed al ritorno, in varie riprese, malgrado le avverse condizioni del mare, che rendevano lente e difficili le operazioni di imbarco, portava in salvo numerosi nostri militari dispersi. — Tobruch, 26 agosto 1940-XVIII - 13 gennaio 1941-XIX.

Fiocca Pietro di Pellerio e di Rurale Peleria, nato a Messina l'11 giugno 1915, matr. 2464, mare scelto. — Durante un violento e prolungato bombardamento navale, volontariamente si prodigava a riparare linee telefoniche ed a sostituire ai pezzi compagni feriti. A sera, sempre durante il bombardamento navale, dava tutta la sua opera per spegnere un incendio sviluppatosi fra le cariche della batteria, incurante delle ustioni al corpo e del fuoco alle vesti. Prigioniero a tarda ora riusciva a fuggire e, avventurandosi nella zona deserta per diversi giorni, riusciva a rientrare nelle linee per continuare a combattere. — Sollum, 11 dicembre 1940-XIX.

Rocca Ercole di Gerardo e di Martini Palma, nato a Isola Liri (Frosinone) il 19 maggio 1914, matr. 2282, S.D.T. — Volontariamente si prodigava alla riparazione di pezzo da 102 sotto il fuoco nemico. In combattimento contro navi nemiche si offriva di sostituire un compagno caduto e si gettava nelle fiamme in mezzo a proietti scoppianti, riuscendo a spegnere l'incendio sviluppatosi nel munizionamento. Fatto prigioniero, riusciva ad allontanarsi nella zona deserta per parecchi giorni a rientrare nelle linee, per continuare a combattere. — Sollum, 11 dicembre 1940-XIX.

R. decreto 12 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1942-XX, registro n. 4 Marina, foglio n. 121.

A VIVENTI

MEDAGLIA D'ARGENTO

Puci Donato fu Giuseppe e di Canali Elisabetta, nato a Ripatransone (Ascoli Piceno) il 21 gennaio 1914, fante. — Durante una prolungata e violenta incursione aerea, vista colpita da spezzoni incendiari la casa del proprio ufficiale assente, incurante del pericolo, si prodigava specialmente per mettere in salvo la moglie e tre bambini rimasti bloccati. Malgrado le ustioni riportate, rifiutava ogni assistenza per ritornare nella abitazione ed intervenire il totale incendio, spegnendo due spezzoni e gettando sulla via bruciamenti già

0544

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ferito, si preoccupava di salvare [illegible] sulla sua nave, fino all'ultimo istante. Stremato nel fisico, piegato dalle ferite, ma più forte che mai nello spirito cor[illegible] vinto dall'avversa fortuna e dal sacrificio, scompariva in mare lasciando un retaggio luminoso di ardimento e di fede. Esempio di nobili virtù militari e guerriere, di assoluta dedizione al dovere eroicamente compiuto e alla Patria. — Mediterraneo centrale, 9 novembre 1941-XX.

Garau Giovanni di Enrico e di Florio Maria, nato a Cagliari il 3 marzo 1917, tenente di vascello. — Direttore del tiro di C.T., di scorta a convoglio, durante un violento attacco notturno da parte di preponderanti forze navali nemiche che inquadravano e colpivano gravemente la sua unità, immobilizzandola e interrompendo i servizi telefonici, dirigeva il tiro [illegible] coperta dal complesso di prora un'intensa e decisa reazione di fuoco contro il nemico. Feriti alcuni dei suoi uomini, cooperava egli stesso al caricamento dei pezzi perchè il tiro proseguisse serrato e martellante contro le navi nemiche, incitando i dipendenti con l'esempio altamente suggestivo e con la parola animatrice. Mentre la sua unità, squarciata dal bombardamento avversario, lentamente affondava, continuava a combattere e solo allorchè l'acqua ebbe raggiunto la coperta dava l'ordine alla sua gente di mettersi in salvo innalzando al cielo l'ardente grido « Viva il Re », « Viva il Duce ». Ma rifiutava per sè la salvezza, nella suprema fedeltà alla nave, ergendosi solo di faccia al nemico come per suggellare nell'estrema offerta l'eroismo del marinaio e la virtù della stirpe. — Mediterraneo centrale, 9 novembre 1941-XX.

(3312)

Sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare:

R. *decreto 9 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1942-XX, registro n. 3 Marina, foglio n. 426.*

A VIVENTI

MEDAGLIA D'ORO

Dell'Anno Francesco di Angelo e di Lupi Maria, nato a Taranto il 16 ottobre 1902, capitano di fregata. — Comandante di cacciatorpediniere di servizio di scorta ad una nave trasporto con spirito animoso e con pronta manovra, impegnando ogni efficace accorgimento ed ogni mezzo di offesa e di difesa, tentava di proteggerla da ripetuti attacchi aerei nemici. Colpito ed inutilizzato il trasporto a [illegible] con manovra difficile e con perizia tecnica, sempre sotto l'azione di bombardamento, ne tentava il rimorchio. Attaccato da una forza navale decisamente superiore che lo inquadrava col tiro intenso e ben diretto delle artiglierie, cosciente del rischio e deciso nell'intento, le muoveva incontro audacemente lanciandole per due volte il siluramento. Lanciati tutti i siluri, colpita irrimediabilmente la sua nave e incendiata da uno scoppio di munizioni, sereno al suo posto di comando, continuava ad infondere energia al suo equipaggio che rispondeva ancora al martellante tiro nemico, quando l'acqua aveva già invaso la coperta e lo sbandamento preludeva l'imminente inabissarsi. Esempio di alte virtù militari e marinaresche, di combattività eroica ed indomita volontà animatrice, lasciava per ultimo la sua nave quando questa sprofondava nelle onde, spiegando ancora al vento la bandiera di combattimento. — Mediterraneo centrale, 1° dicembre 1942-XX.

[illegible] dimostrava [illegible] numerosissime [illegible], oltre che por[illegible] zato, [illegible] perizia marinaresca, anche il più grande sentimento del dovere ed un assoluto sprezzo del pericolo. Quando già la zona a levante della Piazza Forte era percorsa da numerose autoblinde nemiche, guidava una spedizione che riforniva di viveri la stazione di segnali di Belafarid ed al ritorno, in varie riprese, malgrado le avverse condizioni del mare, che rendevano lente e difficili le operazioni di imbarco, portava in salvo numerosi nostri militari dispersi. — Tobruch, 26 agosto 1940-XVIII - 13 gennaio 1941-XIX.

Triconi Pietro di Letterio e di Barale Letteria, nato a Messina l'11 giugno 1915, matr. 95064, marò scelto. — Durante un violento e prolungato bombardamento navale, volontariamente si prodigava a riparare linee telefoniche ed a sostituire ai pezzi compagni feriti. A sera, sempre durante il bombardamento navale, dava tutta la sua opera per spegnere un incendio, sviluppatosi fra le cariche della batteria, incurante delle ustioni al corpo e del fuoco alle vesti. Prigioniero a Bardia riusciva a fuggire e, avventurandosi nella zona desertica per diversi giorni, riusciva a rientrare nelle linee per continuare a combattere. — Sollum, 11 dicembre 1940-XIX.

Rocca Ercole di Gerardo e di Martini Palma, nato a Isola Liri (Frosinone) il 19 maggio 1914, matr. 22382, S.D.T. — Volontariamente si prodigava alla riparazione di pezzo da 102 sotto il fuoco nemico. In combattimento contro navi nemiche si offriva di sostituire un compagno contuso e si gettava poi fra le fiamme in mezzo a proiettili scoppianti, riuscendo a spegnere l'incendio sviluppatosi nel munizionamento. Fatto prigioniero riusciva, addentrandosi nella zona desertica per parecchi giorni a rientrare nelle linee, per continuare a combattere. — Sollum, 11 dicembre 1940-XIX.

R. *decreto 12 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1942-XX, registro n. 4 Marina, foglio n. 121.*

A VIVENTI

MEDAGLIA D'ARGENTO

Paci Donato fu Giuseppe e di Canali Elisabetta, nato a Ripatransone (Ascoli Piceno) il 21 gennaio 1914, fante. — Durante una prolungata e violenta incursione aerea, vista colpita da spezzoni incendiari la casa del proprio ufficiale assente, incurante del pericolo, si prodigava ripetutamente per portarne in salvo la moglie e tre bambini rimasti bloccati. Malgrado le ustioni riportate, rifiutava ogni assistenza per ritornare nella abitazione ed impedirne il totale incendio, spegnendo due spezzoni e gettando sulla via indumenti già preda delle fiamme. — Brindisi, 7-8 novembre 1941-XX.

R. *decreto 18 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1942-XX, registro n. 4 Marina, foglio n. 115.*

A VIVENTI

MEDAGLIA DI BRONZO

Bernardini Orazio di Annibale e di Michel Eugenia, nato a Vicenza il 29 luglio 1899, capitano di fregata. — Durante lunghi mesi su coste insidiate e battute dall'offesa nemica organizzava e dirigeva le operazioni di sbarco. Si distingueva nel tentativo di salvataggio di un piroscafo colpito da siluro e per la ardimentosa bravura con la quale effettuava il ricupero di una batteria rimasta in territorio già controllato dal nemico, sotto la diretta minaccia di elementi avanzati di esso che tentavano lo aggiramento della posizione. — Coste libiche, luglio 1940-febbraio 1941-XIX.

R. decreto 12 *febbraio* 1942-XX, *registrato alla Corte dei conti addì* 25 *marzo* 1942-XX *registro* n. *Marina, foglio* n. 111.

A VIVENTI

MEDAGLIA DI BRONZO

La Bonta Enrico di Emilio e fu Pierillo Achilleina, nato a Cosenza il 28 marzo 1891, maggiore Corpo amministrazione Regio esercito. — Durante un violento prolungato bombardamento aereo con lanci di a cune centinaia di ordigni dirompenti e incendiari, sfuggito al crollo della sua casa, semidistrutta e incendiata, ferito al volto da schegge, rientrava fra le macerie, fra lo scoppio di altre bombe, per estrarre una bambina, e con sforzo, incurante delle lesioni riportate e del grave pericolo incombente cercava di porla in salvo al più vicino rifugio, finchè cadeva con essa privo di sensi. — Brindisi, 7-8 novembre 1941-XX.

R. decreto 12 *febbraio* 1942-XX, *registrato alla Corte dei conti addì* 25 *marzo* 1942-XX, *registro* n. 4 *Marina, foglio* n. 117.

A VIVENTI

MEDAGLIA DI BRONZO

Guido Florio di Luigi e di Cresci Giulia, nato a Trieste il 13 novembre 1911, matr. 9733, marinaio. — Imbarcato in qualità di marinaio interprete su di un piroscafo germanico colpito da bombe e sul quale divampava un incendio, malgrado il pericolo incombente per lo scoppio di munizioni e i ripetuti attacchi aerei nemici sulla zona del porto illuminato dai bagliori dell'incendio stesso, mentre l'equipaggio aveva sgombrato la nave, egli rimaneva a bordo con altri tre compagni e continuava ad alimentare il fuoco dell'unica mitragliera rimasta efficiente. Sceso a terra in obbedienza all'ordine tassativo di un superiore ufficiale, insisteva e otteneva di tornare a bordo, prestando un concorso prezioso all'opera dei pompieri fino al totale spegnimento dell'incendio. Esempio di elevato sentimento del dovere e spirito di sacrificio. — Tripoli, 7-8 ottobre 1941-XIX.

R. decreto 12 *febbraio* 1942-XX, *registrato alla Corte dei conti addì* 25 *marzo* 1942-XX, *registro* n. 4 *Marina, foglio* n. 116.

A VIVENTI

MEDAGLIA DI BRONZO

Liserani Mario fu Faustino e fu Liserani Beatrice, nato a Firenze il 26 agosto 1914, sottotenente artiglieria. — Ufficiale richiamato alle armi a sua domanda, comandante una sezione mitragliere da 20 mm a difesa di un importante porto dell'A.S., in otto mesi di campagna, dava prova di particolari doti organizzative e belle virtù militari. Sempre primo dove più necessaria era la sua opera e incurante del pericolo, in numerosi attacchi aerei contribuiva a frustrare i tentativi di offesa nemica e ad abbattere con le sue armi un velivolo; salvava due naufraghi di un'unità colpita da bomba; durante un violento bombardamento aereo navale che colpiva la sua postazione e feriva alcuni dei suoi uomini, correndo da un'arma all'altra, con la parola, coll'esempio, col coraggio, con l'alto senso del dovere incitava e animava i suoi dipendenti. — Tripoli, gennaio-agosto 1941-XIX.

Regio decreto 5 *marzo* 1942-XX, *registrato alla Corte dei conti addì* 1° *aprile* 1942-XX, *registro* 4 *Marina, foglio* 247.

ALLA MEMORIA

MEDAGLIA DI BRONZO

Francesconi Carlo di Giovanni e di Benotto Adelia, nato [illegible] 16 novembre 1917, matr. 2565, sottocapo elettricista. — Durante un attacco aereo nemico, mentre più intensa era l'azione di fuoco, accorreva allo spegnimento di un grave incendio provocato da bomba incendiaria. Continuando la caduta di bombe, proseguiva incurante del grave pericolo, spontaneamente si prodigava oltre ogni limite al rifornimento, fino a quando, colpito in pieno da bomba nemica, donava la vita alla Patria. — Brindisi, 7-8 novembre 1941-XX.

Esposito Ettore fu Pietro e di Furletto Apollonia, nato a Valperga (Savona), il 5 giugno 1917, matr. 3030, sottocapo cannoniere. — Sulla linea dei pezzi, durante tutta l'azione di fuoco contro una violenta prolungata incursione aerea, benchè adibito ad altro incarico, mancando le munizioni ad un pezzo, con alto senso del dovere e incurante del pericolo, spontaneamente si prodigava oltre ogni limite al rifornimento, fino a quando, colpito in pieno da bomba avversaria, donava la vita alla Patria. — Brindisi, 7-8 novembre 1941-XX.

Torcito Salvatore di Francesco e di Mafrini Antonia, nato a Bari il 4 gennaio 1916, matr. 9107, marinaio s.v. — Durante un attacco aereo nemico, mentre più intensa era l'azione di fuoco, accorreva allo spegnimento di un grave incendio provocato da bomba incendiaria. Continuando la caduta di bombe, proseguiva nell'opera generosa finchè per l'esplosione di una bomba cadeva sul posto del dovere, esempio di virtù militari e di abnegazione fino all'estremo sacrificio. — Brindisi, 7-8 novembre 1941-XX.

Bracco Egidio di Luigi e fu Varnier Maria, nato a S. Giovanni Polcenigo (Udine), il 30 novembre 1916, matr. 2313, elettricista. — Durante un attacco aereo nemico, mentre più intensa era l'azione di fuoco, accorreva allo spegnimento di un grave incendio provocato da bomba incendiaria. Continuando la caduta di bombe proseguiva incurante del grave rischio l'opera generosa finchè per l'esplosione di una bomba cadeva sul posto del dovere, esempio di virtù militari e di abnegazione fino all'estremo sacrificio. — Brindisi, 7-8 novembre 1941-XX.

Lamanna Pasquale di Domenico e di Valenzano Teresa, nato a Ruffiano (Bari), il 1° aprile 1920, matr. 19631, elettricista. — Durante un attacco aereo nemico, mentre più intensa era l'azione di fuoco, accorreva allo spegnimento di un grave incendio provocato da bomba incendiaria. Continuando la caduta di bombe, proseguiva incurante del rischio dell'opera generosa, finchè per l'esplosione di una bomba cadeva sul posto del dovere, esempio di virtù militari e di abnegazione fino all'estremo sacrificio. — Brindisi, 7-8 novembre 1941-XX.

Regio decreto 16 *febbraio* 1942-XX, *registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *marzo* 1942-XX, *registro* 4 *Marina, foglio* 139.

ALLA MEMORIA

MEDAGLIA DI BRONZO

Pabbrini Pietro di Giovanni e di Malacarne Filomena, nato a Livorno il 21 ottobre 1887, matr. 4979, sottocapo cannoniere P.S. — Capo pezzo, esemplare nell'esecuzione degli ordini, in vari combattimenti, con alto senso del dovere effettuava di lasciare il proprio posto di combattimento, quantunque leggermente ferito. Durante un violento e prolungato attacco navale, calmo e sereno sotto la tempesta dei proiettili, riusciva a colpire due unità nemiche. In una successiva azione contro un apparecchio nemico trovava la morte per lo scoppio del pezzo. — Cirenaica, ottobre 1940-gennaio 1941-XIX.

(3045)

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

R. decreto 12 *febbraio* 1942-XX, *registrato alla Corte dei conti addì* 25 *marzo* 1942-XX, *registro* n. 4 *Marina, foglio* n. 117.

A VIVENTI

MEDAGLIA DI BRONZO

Balao Florio di Luigi e di Crosci Giulia, nato a Trieste il 13 novembre 1911, matr. 97333, marinaio. — Imbarcato in qualità di marinaio silurista su di un piroscafo germanico colpito da bombe e sul quale divampava un incendio, malgrado il pericolo incombente per lo scoppio di munizioni e i ripetuti attacchi aerei nemici sulla zona del porto illuminato dai bagliori dell'incendio stesso, mentre l'equipaggio aveva sgombrato la nave, egli rimaneva a bordo con altri tre compagni e continuava ad alimentare il fuoco dell'unica mitragliera rimasta efficiente. Sceso a terra in obbedienza all'ordine tassativo di un superiore ufficiale, insisteva e otteneva di tornare a bordo, prestando un concorso prezioso all'opera dei pompieri fino al totale spegnimento dell'incendio. Esempio di elevato sentimento del dovere e spirito di sacrificio. — Tripoli, 7-8 ottobre 1941-XIX

R. decreto 12 *febbraio* 1942-XX, *registrato alla Corte dei conti addì* 25 *marzo* 1942-XX, *registro* n. 4 *Marina, foglio* n. 116

A VIVENTI

MEDAGLIA DI BRONZO

Liserani Mario fu Faustino e fu Liserani Beatrice, nato a Firenze il 26 agosto 1914, sottotenente artiglieria. — Ufficiale richiamato alle armi a sua domanda, comandante una sezione mitragliere da 20 m/m a difesa di un importante porto dell'A.S., in otto mesi di campagna, dava prova di particolari doti organizzative e belle virtù militari. Sempre primo dove più necessaria era la sua opera e incurante del pericolo, in numerosi attacchi aerei contribuiva a frustrare i tentativi di offesa nemica e ad abbattere con le sue armi un velivolo; salvava due naufraghi di un'unità colpita da bomba; durante un violento bombardamento aereo navale, che colpiva la sua postazione e feriva alcuni dei suoi uomini, correndo da un'arma all'altra, con la parola, con l'esempio, col coraggio, con l'alto senso del dovere incitava e animava i suoi dipendenti. — Tripoli, gennaio-agosto 1941-XIX.

Regio decreto 5 *marzo* 1942-XX, *registrato alla Corte dei conti addì* 1° *aprile* 1942-XX, *registro* 4 *Marina, foglio* 247

ALLA MEMORIA

MEDAGLIA DI BRONZO

Francesconi Carlo di Giovanni e di Benotto Adelia, nato a Vicenza il 16 novembre 1917, matr. 9865, sottocapo elettricista. — Sotto intenso bombardamento nemico non esitava ad uscire dal ricovero per accertarsi delle cause che producevano bagliori sospetti presso uno dei serbatoi di nafta alla cui sorveglianza era preposto e decedeva per lo scoppio di bombe nemiche. Esempio di senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Tripoli, 16 ottobre 1941-XIX

Regio decreto 12 *febbraio* 1942-XX, *registrato alla Corte dei conti addì* 25 *marzo* 1942-XX, *registro* 4 *Marina, foglio* 130.

ALLA MEMORIA

MEDAGLIA DI BRONZO

Cognetti Sergio di Francesco e di Rana Lucia, nato a Lesegno (Bari) il 2 dicembre 1915, matr. 629, S. C. S.D.T. — Sulla linea dei pezzi, durante tutta l'azione di fuoco contro una violenta, prolungata azione aerea, benchè colpito ad un braccio, con alto senso del dovere ed incurante del pericolo da bombe, incurante del grave rischio, proseguiva nell'opera generosa finchè per l'esplosione di una bomba cadeva sul posto del dovere, esempio di virtù militari e di abnegazione fino all'estremo sacrificio. — Brindisi, 7-8 novembre 1941-XX.

Bracin Egidio di Luigi e fu Varnier Maria, nato a S. Giovanni Polcenigo (Udine), il 30 novembre 1916, matr. 23151, elettricista. — Durante un attacco aereo nemico, mentre più intensa era l'azione di fuoco, accorreva allo spegnimento di un grave incendio provocato da bomba incendiaria. Continuando la caduta di bombe proseguiva incurante del grave rischio l'opera generosa finchè per l'esplosione di una bomba, cadeva sul posto del dovere, esempio di virtù militari e di abnegazione fino all'estremo sacrificio. — Brindisi, 7-8 novembre 1941-XX.

Lamanna Pasquale di Domenico e di Valenzano Teresa, nato a Ruffigliano (Bari), il 1° aprile 1920, matr. 19334, elettricista. — Durante un attacco aereo nemico, mentre più intensa era l'azione di fuoco, accorreva allo spegnimento di un grave incendio provocato da bomba incendiaria. Continuando la caduta di bombe, proseguiva incurante del rischio nell'opera generosa, finchè per l'esplosione di una bomba, cadeva sul posto del dovere, esempio di virtù militari e di abnegazione fino all'estremo sacrificio. — Brindisi, 7-8 novembre 1941-XX

Regio decreto 16 *febbraio* 1942-XX, *registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *marzo* 1942-XX, *registro* 4 *Marina foglio* 119.

ALLA MEMORIA

MEDAGLIA DI BRONZO

Fabbrini Pietro di Giovanni e di Maincarne Filomena, nato a Livorno il 21 ottobre 1907, matr. 4979, sotto capo cannoniere P.S. — Capo pezzo, esemplare nell'esecuzione degli ordini, in tutti i combattimenti, con alto senso del dovere rifiutava di lasciare il proprio posto di combattimento, quantunque leggermente ferito. Durante un violento e prolungato attacco navale, calmo e sereno sotto la tempesta dei proiettili, riusciva a colpire due unità nemiche. In una successiva azione contro un apparecchio nemico trovava la morte per lo scoppio del pezzo. — Cirenaica, ottobre 1940-gennaio 1941-XIX.

(3815)

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 8 *agosto* 1941-XIX, *registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *settembre* 1941-XIX, *registro* 39 *Guerra, foglio* 122.

Sono sanzionate le seguenti decorazioni al valor militare fatte sul campo dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Abbai Tesfasghi di Tesfasghi, da Adi Nonaia (Asmara), sciumbasci, n. 675 di matricola, polizia dell'A. I. (alla memoria). — Distaccato con altri cinque ascari del plotone, per una ricognizione a breve raggio, aveva notizia dell'esistenza nei dintorni di nuclei armati nemici, si addentrava, di notte, per oltre 15 chilometri in territorio non ancora esplorato, allo scopo di assumere più precise notizie sulla dislocazione e consistenza dei detti nuclei. Assalito, sulla via del ritorno, da soverchiante numero di armati nemici a cavallo, anzichè

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cercare scampo nella boscaglia, accettava il combattimento, in cui trovava eroica morte assieme a tre suoi dipendenti. — Amalo, 12 agosto 1940-XVIII.

Abdulla Assan di Assan Mohamed, da Dolo (Somalia), buluk basci XIV gruppo artiglieria somaliana coloniale, numero 3170 di matricola. — Comandante della sezione mitraglieri della batteria, rimasto con una sola arma efficiente, si sostituiva al tiratore ferito. Ferito egli stesso una prima volta alla mano, una seconda al torace, rimaneva al suo posto a disimpegnare il suo compito con esemplare calma e coraggio finchè gli era possibile. — Dalarsoruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Ahmed Mohamed Biate Murosada, da Mogadiscio, buluk basci LXIV battaglione coloniale. — Comandante di squadra mitraglieri, sotto intenso fuoco nemico ed in terreno difficile, trascinava con perizia ed entusiasmo i propri uomini fin sotto i fortini avversari. Ferito gravemente, incurante della propria vita, continuava nella sua opera di comando, con stoicismo, lasciandosi trasportare al posto di medicazione solo dopo che le posizioni avversarie erano state occupate e ad insistenza del proprio ufficiale. Esempio di fedeltà, spirito di sacrificio e di alto senso del dovere. — Dalarboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Ared Arab Ogaden di Arab Rau, da Cardere, munta: 61° battaglione coloniale, n. 14301 di matricola. — Comandante di squadra mitraglieri, durante aspro combattimento conduceva con impeto i suoi uomini all'assalto di un fortino inglese. Ferito alla gamba rifiutava ogni aiuto e seguitava ad avanzare fin sotto il reticolato nemico, dove, colpito una seconda volta, si abbatteva, ma non tralasciava pur nel grave dolore fisico, di incitare i suoi ascari a non arrestarsi. — Dalarboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Chebbede Ajamecchel, da Iliosà (Harar), muntaz 83° battaglione coloniale (*alla memoria*). — Capo arma di fucile mitragliatore in un assalto contro munita posizione avversaria, si lanciava all'attacco incurante del fuoco nemico. Gravemente ferito, riusciva a raggiungere la linea dei reticolati e con la stessa arma a sparare incessantemente contro la posizione avversaria finchè cadeva dissanguato ed esausto, vicino ai suoi compagni. — Dalarboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Fesseha Ghebrè, da Acchele Guzai-Ahaba, scimbasci banda cammellata di confine della Dancalia, n. 21668 di matricola. — Scimbasci di provata capacità e valore, sotto violento bombardamento aereo nemico, con l'avambraccio asportato e benchè dissanguato, animava i propri dipendenti. Sentendosi mancare, all'ufficiale che gli prestava le prime cure, dichiarava di essere contento di morire per la sua bandiera. Esempio di fedeltà e di virtù militari. — Tendahò (Dancalia), 28 agosto 1940-XVIII.

Gherschier Fucrios di Tenclab e di Leulem, da Diesa (Adi Caieh), bulue basci XXXVI battaglione coloniale, n. 07888 di matricola (*alla memoria*). — Componente di un esiguo reparto impegnato in aspro combattimento contro forze corazzate nemiche, era di costante esempio ai suoi uomini per audacia e combattività, incitandoli a battersi per l'onore della bandiera. Benchè ferito non si allontanava dal proprio posto di combattimento e con nuovo impeto si gettava nella mischia, battendosi con inusitato valore. Al nemico che lo pressava e che, aprendo lo sportello dell'autoblinda, lo invitava a salire e ad arrendersi, in un supremo gesto di sfida, rispondeva col preciso lancio di due bombe a mano che causavano perdite fra lo stesso equipaggio e provocavano evidenti danni alla macchina. Il suo nobile gesto veniva stroncato da una rabbiosa raffica di mitragliatrice che lo stendeva al suolo colpito mortalmente e spirava alcune ore dopo, fiero del dovere compiuto e del proprio sacrificio per il successo delle nostre armi. Fulgido esempio di eroismo e di elette virtù militari. — Cassala, 23 dicembre 1940-XIX.

Ghidei Ghebrè di Ghebrè e di Ghidei, da Adi Ugri (Adi Ugri), bulue basci LXXXII battaglione coloniale. — Comandante di bulue, durante una violenta reazione avversaria, ferito alla schiena da scheggia di granata, continuava ad andare avanti portando il suo fuoco sotto i reticolati nemici. Ferito ancora una volta alla gamba, rifiutava ogni cura e rimaneva sul posto di combattimento fino al termine dell'azione. Esempio costante di attaccamento al dovere, di calma e di sprezzo del pericolo. — Dalarboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Ferfesion Mongusiu di Woldemariam e di Semaità, da Asseldat (Asmara), ascari XXXVI battaglione coloniale, n. 135[illegible] di matricola. — Componente di un esiguo reparto impegnato in aspro combattimento contro forze corazzate nemiche, si batteva con indomito coraggio e sprezzante di ogni rischio. Accortosi che il proprio ufficiale, impossibilitato a muoversi per ferite riportate, stava per essere investito da una autoblinda che il nemico, di proposito, gli dirigeva contro, accorreva in suo soccorso e con audacia pari all'eroismo univa mente ad un suo compagno, affrontava impavido l'automezzo corazzato avversario. Aggrappatosi all'autoblinda stessa, riusciva a lanciare nell'interno una bomba a mano che colpiva i membri dell'equipaggio e approfittando dello smarrimento creatosi fra i medesimi, raccoglieva il superiore e lo traeva in salvo. Nell'esempio di elevato sentimento del dovere e di mirabile attaccamento al superiore. — Cassala, 23 dicembre 1940-XIX.

Tesfamà Chellè di Chilè e di Ciffese, da Aselle (Arussi), ascari 49° battaglione coloniale, n. 027395 di matricola. — Arditamente si lanciava all'assalto di una posizione avversaria assieme ad un nucleo di animosi ed occupatala con lancio di bombe a mano inseguiva il nemico fuggiasco, finchè, ferito tre volte, era costretto a desistere dalla sua azione ardimentosa. — Monte Dainer, 11 agosto 1940-XVIII.

MEDAGLIA DI BRONZO

Abdi Ben Abdi Ogaden Abdulla da Gorrahei, bulue basci 142° battaglione coloniale. — Comandante di un bulue che conduceva arditamente all'attacco di forte posizione nemica, rimasto ferito si ritirava dalla linea solo per ordine dei superiori, incitando i compagni alla lotta. — Monte Dainer, 12 agosto 1940-XVIII.

Abdi Giama di Giama, da Gharre (Giggiga), ascari n. 337 di matricola, polizia dell'A. I. (*alla memoria*). — Durante [illegible] di una pattuglia esplorante, attaccata da soverchiante numero di armati nemici a cavallo, si comportava eroicamente, lasciando la vita in combattimento. — Amalo, 12 agosto 1940-XVIII.

Abdi Uersama Mercau di Egla Abdallada Rocca Littorio, 142° battaglione coloniale, bulue basci. — Comandante di bulue ferito alla regione orbitale, rifiutava di abbandonare il suo posto e continuava a guidare i suoi uomini, incitandoli con la parola e con l'esempio, fino al raggiungimento dell'obiettivo. — Monte Dainer, 12 agosto 1940-XVIII.

Abdulla Falla Salmi, da Sucirof (Jemen), bulue basci 66° battaglione coloniale, n. 00716 di matricola. — Sotto violento

0 5 4 7 1
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

le posizioni avversarie erano state occupate e ad insistenza del proprio ufficiale. Esempio di fedeltà, spirito di sacrificio e di alto senso del dovere. — Dabarboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Fred Ardo Ogaden di Arab Rau, da Uardere, muntaz 6° battaglione coloniale, n. 1431 di matricola. — Comandante di squadra fucilieri, durante aspro combattimento conduceva con rapido i suoi uomini all'assalto di un fortino inglese. Ferito alla gamba rifiutava ogni aiuto e seguitava ad avanzare fino sotto il reticolato nemico, dove, colpito una seconda volta, si abbatteva, ma non tralasciava pur nel grave dolore fisico, di incitare i suoi ascari a non arrestarsi. — Dabarboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Chebiede Apemeschel, da Ilissà (Harar), muntaz 8° battaglione coloniale (*alla memoria*). — Capo arma di fucile mitragliatore in un assalto contro munita posizione avversaria, si lanciava all'attacco incurante del fuoco nemico. Gravemente ferito, riusciva a raggiungere la linea dei reticolati e con la stessa arma a sparare incessantemente contro la posizione avversaria finchè cadeva dissanguato ed esausto, vicino ai suoi compagni. — Dabarboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Fesceha Ghebre, da Acchele Guzai-Ababa, sc mbasci banda cammellata di confine della Dancalia, n. 24668 di matricola. — Sciambasci di provata capacità e valore, sotto violento bombardamento aereo nemico, con l'avambraccio asportato e benchè dissanguato, animava i propri dipendenti. Sentendosi mancare, all'ufficiale che gli prestava le prime cure, dichiarava di essere contento di morire per la sua bandiera. Esempio di fedeltà e di virtù militari. — Tendahò (Dancalia), 28 agosto 1940-XVIII.

Ghersghier Fucrios di Tenclsò e di Lemlem, da Digsa (Adi Caieh), bulue basci XXXVI battaglione coloniale, n. 6[illegible] di matricola (*alla memoria*). — Componente di un esiguo reparto impegnato in aspro combattimento contro forze corazzate nemiche, era di costante esempio ai suoi uomini per audacia e combattività, incitandoli a battersi per l'onore della bandiera. Benchè ferito non si allontanava dal proprio posto di combattimento e con nuova foga si gettava nella mischia, battendosi con fiero valore. Al nemico che lo pressava e che, aprendo lo sportello dell'autoblinda, lo invitava a salire e ad arrendersi, in un supremo gesto di sfida, rispondeva col preciso lancio di due bombe a mano che causavano perdite fra lo stesso equipaggio e provocavano evidenti danni alla macchina. Il suo nobile gesto veniva stroncato da una rabbiosa raffica di mitragliatrice che lo stendeva al suolo colpito mortalmente e salvava alcune ore dopo, fiero del dovere compiuto e del proprio sacrificio per il successo delle nostre armi. Fulgido esempio di eroismo e di elette virtù militari. — Cassala, 23 dicembre 1940-XIX.

Cime Asef fu Aref, da Alal (Cheren), sciumbasci n. 9001 di matricola, sciarfa P. A. I. (*alla memoria*). — Veterano delle campagne di Libia, Somalia e d'Etiopia, comandante di caposaldo in un caposaldo isolato, attaccato da rilevanti forze corazzate nemiche resisteva animosamente. Ferito rimaneva sul posto per animare ed impartire ordini. Nel condurre il reparto al contrattacco, cadeva colpito a morte. — El Ghidder (Tessenei), 26 giugno 1940-XVIII.

Grossa Meretab da Annoò (Adi Caieh), bulue basci 83° battaglione coloniale. — Comandante la sezione mitraglieri, benchè gravemente ferito alla spalla fin dall'inizio del combattimento, seguitava con le proprie armi nell'azione sotto incessante fuoco nemico ed incitando i propri uomini con l'esempio e con la parola. Rimasto privo di graduati e di serventi, con le armi prive di bidone, continuava a far fuoco fino alla fine del combattimento, finchè, ferito una seconda volta, cadeva esanime sulla sua arma. — Dabarboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Teclesion Mongesia di Uoldemariam e di Semaià, da Asseldait (Asmara), ascari XXXVI battaglione coloniale, n. 13[illegible] di matricola. — Componente di un esiguo reparto impegnato in aspro combattimento contro forze corazzate nemiche, si batteva con indomito coraggio e sprezzante di ogni rischio. Accortosi che il proprio ufficiale, impossibilitato a muoversi per ferite riportate, stava per essere investito da una autoblinda che il nemico, di proposito, gli dirigeva contro, accorreva in suo soccorso e con audacia pari all'eroismo univa mente ad un suo compagno, affrontava impavido l'automezzo corazzato avversario. Aggrappatosi all'autoblinda stessa, riusciva a lanciare nell'interno una bomba a mano che colpiva i membri dell'equipaggio e approfittando dello smarrimento creatosi fra i medesimi, raccoglieva il superiore e lo traeva in salvo. Bell'esempio di elevato sentimento del dovere e di nobile attaccamento al superiore. — Cassala, 23 dicembre 1940-XIX.

Tesemma Chelile di Chilile e di Ciflese, da Aselle (Arussi), ascari 49° battaglione coloniale, n. 027585 di matricola. — Arditamente si lanciava all'assalto di una posizione avversaria nascosa ad un nucleo di animosi ed occupatala con lancio di bombe a mano inseguiva il nemico fuggiasco, finchè, ferito tre volte, era costretto a desistere dalla sua azione ardimentosa. — Monte Dainer, 11 agosto 1940-XVIII.

MEDAGLIA DI BRONZO

Abdi Ben Abdi Ogaden Abdulla da Gorrahei, bulue basci 142° battaglione coloniale. — Comandante di un bulue che conduceva arditamente all'attacco di forte posizione nemica, rimasto ferito si ritirava dalla linea solo per invito dei superiori, lasciando i compagni alla lotta. — Monte Dainer, 12 agosto 1940-XVIII.

Abdi Giama di Giama, da Oharre (Giggiga), ascari n. 3[illegible] di matricola, polizia dell'A. I. (*alla memoria*). — Facente parte di una pattuglia esplorante, attaccata da soverchiante numero di armati nemici, a cavallo, si comportava eroicamente, lasciando la vita in combattimento. — Annaio, 12 agosto 1940-XVIII.

Abdi Darsama Mereau di Egla Abdullada Rocca Littorio, 142° battaglione coloniale, bulue basci. — Comandante di bulue ferito alla regione orbitale, rifiutava di abbandonare il suo posto e continuava a guidare i suoi uomini, incitandoli con la parola e con l'esempio, fino al raggiungimento dell'obiettivo. — Monte Dainer, 12 agosto 1940-XVIII.

Abdulla Falta Selmi, da Sheirot (Jemen), bulue basci 69° battaglione coloniale, n. 60716 di matricola. — Sotto violento fuoco di mitragliatrici e di artiglieria, guidava il suo reparto con l'esempio del suo coraggio personale, all'attacco di forti posizioni nemiche. Benchè ferito continuava la sua azione ed a colpi di bombe a mano penetrava in una trincea avversaria, mettendo in fuga i superstiti difensori e dando un valido contributo al nostro successo. — Lafarak, 17 agosto 1940-XVIII.

Abdullai Issan di Assan Urfà, da Harar, ascari n. [illegible] di matricola (*alla memoria*). — Facente parte di una pattuglia esplorante, attaccata da soverchiante numero di armati nemici a cavallo, si comportava eroicamente, lasciando la vita in combattimento. — Annaio, 12 agosto 1940-XVIII.

Abib Aref caidin Gherebursi, ascari 142° battaglione coloniale. — Ferito mentre svolgeva efficace azione di fuoco col suo fucile mitragliatore, rimaneva in posto fino a quando non riceveva ordine di allontanarsi. — Monte Dainer, 12 agosto 1940-XVIII.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Agos Bandà, da Adi Bachel (Scioa), muntaz 83° battaglione coloniale. — Comandante del nucleo salmerie portamunizioni, all'attacco contro fortificate posizioni avversarie rimaneva ferito al piede dallo scoppio di una granata. Disposto per il dellamento dei quadrupedi e visto cadere uno carico di munizioni lo scaricava e, sempre sotto il fuoco nemico, portava le stesse ad un'arma pesante della compagnia. Ferito una seconda volta incitava i compagni a seguirlo e rimaneva sul posto di combattimento fino al termine dell'azione. — Dabarboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Alì Tucalign di Tucalign Dadè, da Curfacelli (Harar), ascari 4° battaglione coloniale n. 37242 di matricola. — Durante violento combattimento, ferito, rifiutava ogni soccorso e restava al proprio posto incitando i suoi uomini alla lotta. Esempio di abnegazione ed ardimento. — M. Delmer, 11 agosto 1940-XVIII.

Alema Barrè, da Tucur (Harar), muntaz 83° battaglione coloniale. — Durante violento combattimento, noncurante del fuoco nemico di artiglieria e di mitragliatrici, guidava risolutamente i suoi uomini all'attacco di una posizione nemica tenacemente difesa. Ferito alla spalla, non abbandonava il reparto che ad azione ultimata. — Dabarboruk, 11-13 agosto 1940-XVIII.

Alì Addo cabila Averghedir di Addo Dul e di Amina Ahmed da Rocca Littorio, jubasci 6° battaglione coloniale, n. 3008 di matricola. — Comandante di mezza compagnia fucilieri durante aspro combattimento trascinava con l'esempio i propri uomini sotto i reticolati nemici. Impavido partecipava all'assalto, giungendo fra i primi sulla posizione avversaria. — Dabarboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Alì Gumale Mursaale, da El Bur (Mogadiscio), muntaz XIII gruppo artiglieria someggiato coloniale. — Specialista per i collegamenti di una batteria d'accompagnamento, dava continue prove di singolare valore e perizia. In un momento assai critico del combattimento, occorrendo ricollegarsi con il comando del battaglione impegnato, si offriva volontario per trasmettere il messaggio da sotto i reticolati del forte nemico. Malgrado il violento fuoco cui veniva fatto segno, continuava imperturbabile a trasmettere con la bandiera, dimostrando spirito di sacrificio e supremo sprezzo del pericolo. — Sandalan (Somaliland), 15 agosto 1940-XVIII.

Asci Alì cabila Averghedir di Alì Bani e di Ooma Malim, da Obbia (Rocca Littorio), muntaz LXIV battaglione coloniale. — Caduti tutti i graduati del baluc, ne assumeva il comando, trascinando all'assalto di munita posizione i propri uomini, giungendo fra i primi sulla posizione avversaria. — Dabarboruk, 12 agosto 1940-XVIII.

Asci Dirsè Averghedir di Dirsè Curale e di Fatma Aden, da Obbia (Rocca Littorio), muntaz LXIV battaglione coloniale. — Caduto il proprio comandante di baluk ne assumeva il comando e, benchè ferito, manteneva il suo posto rifiutando ogni cura, finchè esausto doveva essere trasportato al posto di medicazione. — Dabarboruk, 12 agosto 1940-XVIII.

Asfaha Tesfalè, da Asmara (Adi Caieh), muntaz 3° battaglione coloniale. — Mitragliere capo arma, rimasto ferito all'inizio del combattimento contro munite posizioni nemiche, rifiutava ogni soccorso sebbene avesse abbondante emorragia e rimaneva sul posto incitando con la parola e con l'esempio i suoi uomini e non rifiutando di esporsi nel meglio poter ancora battere col fuoco l'avversario. — Dabarboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Assan Sied Aptidon Averghedir di Sied Aptidon, da Rocca Littorio, ilatsmel LXIV battaglione coloniale. — Comandante di mezza compagnia, sotto intenso fuoco di artiglieria e di mitragliatrici nemiche, trascinava con perizia ed entusiasmo [illegible] nento delle munizioni, rimasto privo di cartucce raggiungeva, sotto l'incessante fuoco nemico, la compagnia impegnata nelle vicinanze e con la stessa arma riprendeva a far fuoco sul nemico sino al termine del combattimento. — Dabarboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Beitra Desta, da Boroda (Harar), ascari 83° battaglione coloniale. — Addetto ad una mitragliatrice pesante, durante un attacco contro munite posizioni nemiche, visto il proprio comandante di baluc ferito ed altri ascari morti sul campo si portava, anch'egli ferito, con l'arma e munizioni, contro la posizione avversaria e combatteva sino al termine dell'azione. — Dabarboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Cassa Barra, da Siocendal (Scioa), baluc basci 10° battaglione coloniale. — Comandante di baluc fucilieri, benchè ferito, rifiutava di allontanarsi dal combattimento e dalla squadra. Solo quando veniva di nuovo gravemente ferito al torace, permetteva che lo si trasportasse lontano dalla linea. Esempio di compiuta dedizione al dovere. — Dabarboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Ciccane Gofar fu Gofar Appensier e fu Lette Hagos, da Addi Carichà (Adi Caieh), scimbasci XLIX battaglione coloniale n. 22031 di matricola. — Comandante di mezza compagnia, ferito non gravemente al capo, rifiutava ogni cura e rimaneva al suo posto di combattimento. Saputo che un dipendente era rimasto gravemente ferito e in pericolo di cadere prigioniero, con pochi arditi usciva e sfidando il fuoco nemico si riportava sulla posizione avanzata riuscendo pienamente nel suo intento. Esempio di dedizione al dovere e di alto senso di cameratismo. — Zona di Dabarboruk, 12 agosto 1940-XVIII.

Dessalegn Turunè da Danghila (Italiar Dar), ascari 83° battaglione coloniale. — Porta munizione di mitragliatrice, nell'attraversare una zona intensamente battuta dal tiro nemico, rimaneva gravemente ferito al fianco. Non potendo raggiungere la postazione della propria arma, curava ugualmente di inviare a mezzo dei suoi compagni le munizioni al nucleo mitraglieri avanzato, dimostrando piena comprensione del proprio dovere. — Dabarboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Desta Tecchè fu Tecchè Temelso e fu Focadù Hagos, da Addi Seggi (Adi Caieh) scimbasci X battaglione coloniale, n. 3988 di matricola. — Accortosi che un ufficiale della propria compagnia era stato ferito a ridosso di un fortino, si offriva volontariamente per ricuperarlo. Dopo molti sforzi e malgrado il fuoco dell'avversario, attraversando terreno completamente scoperto, riusciva nell'intento. — Dabarboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Faro Elmi cabila Isak di Elmi Robile, da Margheisa, ascari LXIV battaglione coloniale n. 11171 di matricola. — Tiratore di mitragliatrice, durante due giorni di intenso combattimento, non si staccava un solo istante dalla sua arma, riuscendo con abilità a battere continuamente le posizioni nemiche, ferito da pallottola e da scheggia di granata, non abbandonava il suo posto se non dopo l'intervento di un ufficiale che doveva allontanarlo a viva forza. — Dabarboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Feguto Ghercochiel da Ghezzà Gabbà (Adi Ugri), baluc basci LXXXIII battaglione coloniale. — Comandante di baluc, alla testa dei suoi uomini si lanciava all'attacco di una fortificata posizione avversaria. Sotto il continuo fuoco nemico di artiglieria e di armi automatiche, benchè ferito alla coscia, rifiutava ogni cura e continuava l'avanzata incitando i dipendenti all'attacco e rimanendo sul posto di combattimento fino al termine dell'azione. Esempio di sprezzo del pericolo, di fermezza d'animo e di sereno coraggio. — Dabarboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Gabrè Negussè da Dessiè (Gondar), baluc basci LXXXIII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939016

coloniale. — Durante violento combattimento, noncurante del fuoco nemico di artiglieria e di mitragliatrici, guidava risolutamente i suoi uomini all'assalto di una posizione nemica tenacemente difesa. Ferito alla spalla, non abbandonava il reparto che ad azione ultimata. — Daharboruk, 11-13 agosto 1940-XVIII.

Ali Addà cabila Averghedir di Addo Dal e di Aulina Ahmed da Rocca Littorio, bilubasci 61° battaglione coloniale, n. 5580 di matricola. — Comandante di mezza compagnia fucilieri da rame aspro combattimento trascinava con l'esempio i propri uomini sotto i reticolati nemici. Impavido partecipava all'assalto, giungendo fra i primi sulla posizione avversaria. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Ali Gurnale Marcanda, da El Bur (Mogadiscio), muntaz XIII gruppo artiglieria someggiato coloniale. — Specialista per i collegamenti di una batteria d'accompagnamento, dava costante prova di singolare valore e perizia. In un momento assai critico del combattimento, accorrendo ricollegarsi con il comando del battaglione impegnato, si offriva volontario per trasmettere il messaggio da sotto i reticolati del forte nemico. Malgrado il violento fuoco cui veniva fatto segno, continuava imperturbabile a trasmettere con la bandiera, dimostrando spirito di sacrificio e supremo sprezzo del pericolo. — Sandolan (Somaliland), 15 agosto 1940-XVIII.

Asei Jife cabila Averghedir di Alì Bani e di Oroma Malim, da Obbia (Rocca Littorio), muntaz LXIV battaglione coloniale. — Colpiti tutti i graduati del bulue, ne assumeva il comando, trascinando all'assalto di munita posizione i propri uomini, giungendo tra i primi sulla posizione avversaria. — Daharboruk, 12 agosto 1940-XVIII.

Asei Dirsee Averghedir di Dirsee Curale e di Fatma Aden da Obbia (Rocca Littorio), muntaz LXIV battaglione coloniale. — Caduto il proprio comandante di bulluk ne assumeva il comando e, benchè ferito, manteneva il suo posto rifiutando ogni cura, finchè esausto doveva essere trasportato al posto di medicazione. — Daharboruk, 12 agosto 1940-XVIII.

Asfaha Temelsò da Asmè (Adi Caieh), muntaz 83° battaglione coloniale. — Mitragliere capo arma, rimasto ferito all'inizio del combattimento contro munite posizioni nemiche, rifiutava ogni soccorso sebbene avesse abbondante emorragia e rimaneva sul posto incitando con la parola e con l'esempio i suoi uomini e non rifiutando di esporsi per molto poter ancora battere col fuoco l'avversario. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Assen Sied Aptidon Averghedir di Sied Aptidon da Rocca Littorio, bilubasci LXIV battaglione coloniale. — Comandante di mezza compagnia, sotto intenso fuoco di artiglieria e di mitragliatrici nemiche, trascinava con perizia ed entusiasmo i propri uomini alla conquista di un munito fortino nemico, impiegandosi all'annientamento degli ascari del proprio reparto per il coraggio e lo sprezzo del pericolo dimostrato durante il lungo e aspro combattimento. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Awale Giama Isak, da Berbera, ascari XIII gruppo artiglieria someggiata coloniale, n. 19499 di matricola. — Ardito, volontario si lanciava all'assalto di posizioni nemiche sistemate in caverna, espugnandole con la baionetta e bombe a mano. Esempio di coraggio, sangue freddo e sprezzo del pericolo. — M. Sandolan, 15 agosto 1940-XVIII.

Battacela Alleli, da Baso Anfdid (D. Marreo), muchi 83° battaglione coloniale. — Capo arma di fucile mitragliatore dopo aver visto cadere ferito il proprio bulue basci, rimasto privo degli altri graduati ed ascari del proprio bulue perchè morti o feriti, raccoglieva l'arma e continuava da solo a far fuoco contro fortificate posizioni avversarie fino ad esaurire completa dedizione al dovere. — [illegible] 1940-XVIII.

Chidanè Gofar fu Gofar Appensier e fu Tetie Hagos, da Adi Carieclà (Adi Caieh), sciumbasci XLIX battaglione coloniale n. 2263 di matricola. — Comandante di mezza compagnia, ferito non gravemente al capo, rifiutava ogni cura e rimaneva al suo posto di combattimento. Saputo che un dipendente era rimasto gravemente ferito e in pericolo di cadere prigioniero, con pochi armamentosi e sfidando il fuoco nemico, si riportava sulla posizione avanzata riuscendo pienamente nel suo intento. Esempio di dedizione al dovere e di alto senso di cameratismo. — Zona di Daharboruk, 12 agosto 1940-XVIII.

Dessalegn Tumrè da Danghila (Bahar Dar), ascari 83° battaglione coloniale. — Porta munizione di mitragliatrice, nell'attraversare una zona intensamente battuta dal tiro nemico, rimaneva gravemente ferito al fianco. Non potendo raggiungere la postazione della propria arma, curava ugualmente di inviare a mezzo dei suoi compagni le munizioni al nucleo mitraglieri avanzato, dimostrando piena comprensione del proprio dovere. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Desta Tecchiè fu Tecchiè Temelsò e fu Focadù Hagos, da Adi Seggi (Adi Caieh) sciumbasci X battaglione coloniale, n. 34858 di matricola. — Accortosi che un ufficiale della propria compagnia era stato ferito a ridosso di un fortino, si offriva volontariamente per ricuperarlo. Dopo molti sforzi e malgrado il fuoco dell'avversario, attraversando terreno completamente scoperto, riusciva nell'intento. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Faro Elmi cabila Isak di Elmi Roble, da Hargheisa, ascari LXIV battaglione coloniale n. 11171 di matricola. — Tiratore di mitragliatrice, durante due giorni di intenso combattimento, non si staccava un solo istante dalla sua arma, riuscendo con abilità a battere continuamente le posizioni nemiche. Ferito da pallottola e da scheggia di granata, non abbandonava il suo posto se non dopo l'intervento di un ufficiale che doveva allontanarlo a viva forza. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Feggdù Ghebrechiel da Ghezza Gobte (Adi Ugri), bulue basci LXXVIII battaglione coloniale. — Comandante di bulue, alla testa dei suoi uomini si lanciava all'attacco di una fortificata posizione avversaria. Sotto il continuo fuoco nemico di artiglieria e di armi automatiche, benchè ferito alla coscia, rifiutava ogni cura e continuava l'azione incitando i dipendenti all'attacco e rimanendo sul posto di combattimento fino al termine dell'azione. Esempio di sprezzo del pericolo, di fermezza d'animo e di sereno coraggio. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Petrecha Negussè da Daunt (Gondar), bulue basci LXXVIII battaglione coloniale. — Di costante esempio per sprezzo del pericolo, durante aspro combattimento contro posizioni fortificate nemiche, benchè ferito alla coscia, continuava l'avanzata fino sotto i reticolati nemici, rimanendovi fino al termine dell'azione, dando così bella prova di coraggio e di attaccamento al dovere. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Ghedi Fale cabila Isak di Fale Samantar e di Fatma Dalsan Ghedeb, da Giguiga, muntaz LXIV battaglione coloniale. — Ferito, manteneva il suo posto durante un aspro combattimento, noncurante del pericolo. — Daharboruk, 12 agosto 1940-XVIII.

Gobrù Zenarium, da Eubali (Adigrat), sciumbasci 83° battaglione coloniale. — Interprete presso il comando di battaglione, durante due combattimenti successivi attraversava ripetute volte il campo di battaglia per il recapito di ordini ai reparti dipendenti. Ferito alla coscia nascondeva il suo stato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

al proprio comandante di battaglione e chiedeva di allontanarsi solo quando era esaurito di forze. — Daharboruk, 11-13 agosto 1940-XVIII.

Ibrahim Ali di Ali e di Fatuma Mohamud, da Adolai Algabà (Adi Caieh). — Comandante di mezza centuria, durante un violento combattimento contro forze corazzate nemiche, mentre alla testa del suo reparto si lanciava all'attacco dell'obiettivo, rimaneva ferito. Rifiutava le cure del caso e continuando l'azione riusciva a raggiungere la mèta, respingendo con forza ai reticolati attacchi nemici. — Stazione ferroviaria di Cassala, 4 luglio 1940-XVIII.

Ibrahim Osman cabila Sceikan di Osman Robu da Algol (Merca), juzbasci LXIV battaglione coloniale n. 10295 di matricola. — Ferito, non abbandonava il suo posto di combattimento, dando esempio agli ascari di spirito di sacrificio e di alto senso del dovere. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Ismail Aden cabila Abgeul di Aden Hagi e di Duhira Nur Abgeul, da Giggiga, muntaz LXIV battaglione coloniale n. 1605 di matricola. — Assicurava il collegamento tra il comando di compagnia ed i reparti dipendenti, attraversando ripetutamente, incurante del pericolo zone intensamente battute dal tiro nemico. Ferito gravemente ad una gamba, teneva un contegno esemplare, continuando ad incitare i propri uomini alla lotta. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Issa Mohamud di Omar Mohamud, da Hafun (Migiurtinia), buluk bisci 142° battaglione coloniale. — Ferito alle gambe da una raffica di mitragliatrice, invece che farsi condurre al posto di medicazione, chiedeva di essere trasportato a braccia oltre la posizione raggiunta per poter ancora incitare alla lotta i suoi ascari, fino al raggiungimento dell'obiettivo. — Monte Dainer, 12 agosto 1940-XVIII.

Iusuf Aden di Aden Nur, da Orda Nagabur (Giggiga), ascari n. 460 di matricola, polizia dell'A. I. *(alla memoria)*. — Facente parte di una pattuglia esplorante, attaccata da soverchiante numero di armati nemici a cavallo, si comportava eroicamente, lasciando la vita in combattimento. — Anaio, 12 agosto 1940-XVIII.

Maconnen Ali, da Arda (Uolidia), ascari X battaglione coloniale. — Dopo aver combattuto coraggiosamente tutta la giornata, alla sera si offriva volontariamente per recuperare le salme dei caduti. Fatto segno a raffiche di mitragliatrice, non desisteva dalla pietosa opera finchè cadeva gravemente ferito. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Mohamed Aden Abgeul, da Giggiga (Giggiga), ascari XIII gruppo artiglieria someggiata coloniale, n. 24784 di matricola. — Sotto violento fuoco nemico, si offriva d'aprire un varco nei reticolati per permettere il passaggio dei pezzi della sua sezione. Benchè ferito incitava i compagni, dando esempio di supremo coraggio e di spirito di sacrificio. — M. Sandolan, 15 agosto 1940-XVIII.

Mohamed Ali Tolosai da Ierden, buluc basci 142° battaglione coloniale. — Mitragliere capo arma, per occupare una posizione idonea all'impostamento della propria mitragliatrice attraversava fatti nuclei che con fuoco preciso ostacolavano il suo proposito. Colpito gravemente rimaneva al suo posto, incitando col suo esempio i compagni a proseguire nell'attacco. — Monte Dainer, 12 agosto 1940-XVIII.

Mohamed Issop-Merehon, da Rocca Littoria, buluc basci XIV gruppo artiglieria someggiata coloniale. — Capo pezzo di una sezione assegnata ad un battaglione, prendeva arditamente difficile posizione in luogo fortemente battuto dal fuoco di artiglieria e mitragliatrici. Nonostante la violenta azione nemica, senza la protezione degli scudi e con soli tre serventi, reagiva efficacemente, con calma ed esemplare coraggio, contro posizione nemica vicina e fortificata. Ferito il trattore si metteva all'arma e con tiri precisi infliggeva al nemico perdite sensibili. Rimasto egli stesso ferito continuava a sparare finchè cadeva esaurito per lo sforzo compiuto. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Tanna Omar Borama-Uollal, da Bedesea (Asba Littorio), ascari XIII gruppo artiglieria someggiata coloniale n. 24088 di matricola. — Adempiuto il dovere di porta ordini in servizi di collegamento con la fanteria, si lanciava all'attacco delle posizioni nemiche varcando tra i primi i contrasti reticolati, traendo a salvamento il graduato capo pattuglia ferito coraggio e di attaccamento al dovere. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Mohos Cherschilan, da Adi Bighed (Adi Ugri), scimbasci 83° battaglione coloniale. — Comandante di mezza compagnia, all'attacco di munita posizione nemica trascinava nel suo nomini tutto il suo slancio ed il suo entusiasmo, trascinandoli con perizia e con travolgente foga. Di fronte ad una insormontabile barriera di reticolati, noncurante del micidiale fuoco avversario e con la mezza compagnia ridotta per le rilevanti perdite subite, non trascurava di vigilare sulla efficienza del tiro delle sue armi ed incitava con parole e con l'esempio i suoi uomini alla lotta. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Omar Abubacher di Abubacher e di Culemmà Ali Schirr, da Conifò (Adi Caieh), scimbasci n. 3911 di matricola, 3ª bda P. A. I. — Comandante di centuria, vecchio di età, ma animato da spirito giovanile pieno di entusiasmo, benchè ferito rimaneva al suo posto, incitando i propri ascari con la parola e con l'esempio. — Stazione ferroviaria di Cassala, 4 luglio 1940-XVIII.

Omar Iseiò, da Alà (Saganeiti), buluk basci 23° battaglione coloniale. — Comandante di buluk, in duro combattimento contro munita posizione nemica, guidava i suoi uomini all'attacco, incitandoli sempre con la parola e con l'esempio. Colpito all'avambraccio, non abbandonava il suo buluk e, senza essere medicato, rimaneva al suo posto di combattimento fino al termine dell'azione. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Omar Nur Auadle di Nur Olat e di Deisei Gabbano, da Belet Uen (Fulo Burti), buluk basci LXIV battaglione coloniale, n. 2272 di matricola. — Comandante di buluc fucilieri, trascinava con l'esempio e la parola i propri uomini all'assalto di una munita posizione. Ferito, manteneva il suo posto di comando, noncurante del pericolo ed allontanavasi solo in seguito ad ordine del proprio ufficiale. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Osman Addaue Auadle, da Belet Uen, buluk basci XIII gruppo artiglieria someggiata coloniale, n. 19446. — Graduato abile e deciso, nel corso di violenta azione si offriva volontario per aprire un varco fra ostruzioni predisposte e battute dal nemico, consentendo così alla sua sezione di portarsi a più stretto contatto con l'avversario e batterlo con più efficacia. — M. Sandolan (Somalliland), 15 agosto 1940-XVIII.

Osman Mohamed, cabila Rimal di Mohamed Agi Dini e di Caha Abdi, da Garove (Merca), buluk basci LXIV battaglione coloniale, n. 22154. — A contatto con il nemico, sebbene ferito al capo, con calma seguitava a dirigere il fuoco delle mitragliatrici sulla posizione avversaria fino al termine dell'azione, riuscendo ad infliggere al nemico gravi perdite. Già distintosi in altri combattimenti. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940 - Anno XVIII.

Seiferaz Negussè, da Debra Marcos, ascari 8° battaglione coloniale. — Porta munizioni di fucile mitragliatore, si prodigava per rifornire la propria arma posta in posizione scoperta contro posizione nemica vicina e fortificata. Ferito il trattore si metteva all'arma e con tiri precisi infliggeva al nemico perdite sensibili. Rimasto egli stesso ferito continuava a sparare finchè cadeva esaurito per lo sforzo compiuto. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Tanna Omar Borama-Uollal, da Bedesea (Asba Littorio), ascari XIII gruppo artiglieria someggiata coloniale n. 24088 di matricola. — Adempiuto il dovere di porta ordini in servizi di collegamento con la fanteria, si lanciava all'attacco delle posizioni nemiche varcando tra i primi i contrasti reticolati, traendo a salvamento il graduato capo pattuglia fe-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 182701

(Merca), battaglione coloniale n. 16882 di matricola. — Ferito, non abbandonava il suo posto di combattimento, dando esempio agli altri di spirito di sacrificio e di alto senso del dovere. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Ismail Aden cabila Abscul di Aden Hagi e di Debira Nur Abscul, da Giggiga, muntaz LXIV battaglione coloniale n. 11064 di matricola. — Assicurava il collegamento tra il comando di compagnia ed i reparti dipendenti, attraversando ripetutamente, incurante del pericolo zone intensamente battute dal tiro nemico. Ferito gravemente ad una gamba, teneva un contegno esemplare, continuando ad incitare i propri uomini alla lotta. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Issa Mohemud di Omar Mohamud, da Hafun (Migiurtinia), buluk basci 142° battaglione coloniale. — Ferito alle gambe da una raffica di mitragliatrice, invece che farsi condurre al posto di medicazione, chiedeva di essere trasportato a braccia oltre la posizione raggiunta per poter ancora incitare alla lotta i suoi ascari, fino al raggiungimento dell'obiettivo. — Monte Dalmer, 12 agosto 1940-XVIII.

Iusuf Aden di Aden Nur, da Orda Nagabur (Giggiga), ascari n. 460 di matricola, polizia dell'A. I. (*alla memoria*). — Facente parte di una pattuglia esplorante, attaccata da soverchiante numero di armati nemici a cavallo, si comportava eroicamente, lasciando la vita in combattimento. — Anale 12 agosto 1940-XVIII.

Maconnen Ali, da Aroà (Uollega), ascari X battaglione coloniale. — Dopo aver combattuto coraggiosamente tutta la giornata, alla sera si offriva volontariamente per recuperare le salme dei caduti. Fatto segno a raffiche di mitragliatrice, non desisteva dalla pietosa opera finchè cadeva gravemente ferito. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Mohamed Aden Abscul, da Giarar (Giggiga), ascari XIII gruppo artiglieria someggiata coloniale, n. 22754 di matricola. — Sotto violento fuoco nemico, si offriva d'aprire un varco nei reticolati per permettere il passaggio dei pezzi della sua sezione. Benchè ferito incitava i compagni, dando esempio di supremo coraggio e di spirito di sacrificio. — M. Sandolan, 15 agosto 1940-XVIII.

Mohamed Ali Loisal da Iemen, buluc basci 142° battaglione coloniale. — Mitragliere capo arma, per occupare una posizione idonea all'impostamento della propria mitragliatrice attaccava forti nuclei che con fuoco preciso ostacolavano il suo proposito. Colpito gravemente rimaneva al suo posto, incitando col suo esempio i compagni a proseguire nell'attacco. — Monte Dalmer, 12 agosto 1940-XVIII.

Mohamed Assan-Morehan, da Rocca Littorio, buluc basci XIV gruppo artiglieria someggiata coloniale. — Capo pezzo di una sezione assegnata ad un battaglione, prendeva arditamente difficile posizione in luogo fortemente battuto dal fuoco di artiglieria e mitragliatrici. Nonostante la violenta azione nemica, senza la protezione degli scudi e con soli tre serventi, reagiva efficacemente, con calma ed esemplare coraggio, contro bersagli indicatigli. All'ordine di spostarsi su altra posizione, dedicava tutte le sue energie al trasporto del suo pezzo. Rimasto senza munizioni, onde continuare il fuoco, si riforniva a spalla attraverso zona fortemente battuta. Per due giorni consecutivi era di esempio a quanti gli erano vicini. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Mohamed Mohamud Auelle, da Bulo Burti, buluasci 142° battaglione coloniale. — Comandante di mezza compagnia lanciata con altri reparti all'assalto di forte posizione nemica, raggiungeva di balzo l'obiettivo e conquistava successivamente, con abile movimento di fianco, altri centri di fuoco, catturandone i difensori. — Monte Dalmer, 12 agosto 1940-XVIII.

Mohamed Nallete, cabila Averghedir di Nallete Barre e di Fatuma Obete, da Rocca Littorio, muntaz LXIV battaglione coloniale. — Portaordini, ferito, proseguiva nel suo compito. Medicato, riprendeva il suo posto finchè una nuova ferita lo impossibilitava a continuare il combattimento. Esempio di

1940-XVIII.

Omar Abubacher di Abubacher e di Culsumà Ali Sefun, da Conitò (Adi Caieh), scimbasci n. 8611 di matricola, 3° battaglione P. A. I. — Comandante di centuria, vecchio di età, ma animato da spirito giovanile pieno di entusiasmo, benchè ferito rimaneva al suo posto, incitando i propri ascari con la parola e con l'esempio. — Stazione ferroviaria di Cassala, 4 luglio 1940-XVIII.

Omar Iscia, da Alà (Sagnneiti), buluk basci 83° battaglione coloniale. — Comandante di buluk, in duro combattimento contro munita posizione nemica, guidava i suoi uomini all'attacco, incitandoli sempre con la parola e con l'esempio. Colpito all'avambraccio, non abbandonava il suo buluk e, senza essere medicato, rimaneva al suo posto di combattimento fino al termine dell'azione. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Omar Nur Auadle di Nur Olat e di Deisel Gabbano, da Belet Uen (Bulo Burti), buluk basci LXIV battaglione coloniale, n. 2872 di matricola. — Comandante di buluc fucilieri, trascinava con l'esempio e la parola i propri uomini all'assalto di una munita posizione. Ferito, manteneva il suo posto di comando, noncurante del pericolo ed allontanavasi solo in seguito ad ordine del proprio ufficiale. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Osman Addaue Auadle, da Belet Uen, buluk basci XIII gruppo artiglieria someggiata coloniale, n. 19456. — Graduato abile e deciso, nel corso di violenta azione si offriva volontario per aprire un varco fra ostruzioni predisposte e battute dal nemico, consentendo così alla sua sezione di portarsi a più stretto contatto con l'avversario e batterlo con più efficacia. — M. Sandolan (Somalliland), 15 agosto 1940-XVIII.

Osman Mohamed, cabila Bimal di Mohamed Agi Dini e di Caha Abdi, da Garove (Merca), buluk basci LXIV battaglione coloniale, n. 22154. — A contatto con il nemico, sebbene ferito al capo, con calma seguitava a dirigere il fuoco delle mitragliatrici sulla posizione avversaria fino al termine dell'azione, riuscendo ad infliggere al nemico gravi perdite. Già distintosi in altri combattimenti. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940 - Anno XVIII.

Seiferau Negussè, da Debra Marcos, ascari 83° battaglione coloniale. — Porta munizioni di fucile mitragliatore, si prodigava per rifornire la propria arma posta in posizione scoperta contro posizione nemica vicina e fortificata. Ferito il tiratore si metteva all'arma e con tiri precisi infliggeva al nemico perdite sensibili. Rimasto egli stesso ferito continuava a sparare finchè cadeva esaurito per lo sforzo compiuto. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Tanna Omar Borama-Uollal, da Bedessa (Asba Littorio), ascari XIII gruppo artiglieria someggiata coloniale n. 20038 di matricola. — Adempiuto il dovere di porta ordini in servizi di collegamento con la fanteria, si lanciava all'attacco delle posizioni nemiche varcando tra i primi i contrastati reticolati, traendo a salvamento il graduato capo pattuglia ferito gravemente. Elevato spirito di altruismo e sangue freddo. — M. Sandolan (Somalliland), 15 agosto 1940-XVIII.

Tecchie Negussè, da Hashasò (Senafè), buluk basci 83° battaglione coloniale. — Comandante di nucleo mitraglieri, durante un attacco contro posizioni fortificate avversarie, nonostante il violento fuoco nemico, conduceva sprezzante del pericolo i propri uomini all'attacco. Ferito alla gamba continuava l'avanzata, trascinando con l'esempio tutti i suoi uomini e combattendo fino al termine della lotta. Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Teggai Ghebremariam, da Galdid (Harar), nachil 83° battaglione coloniale. — Porta ordini di compagnia, durante lungo e violento combattimento assolveva il suo compito con sprezzo del pericolo in terreno fortemente battuto dal fuoco nemico. Ferito in più parti dal corpo non abbandonava il suo posto fino al termine del combattimento, dando esempio di attaccamento al dovere. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

0552
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tesfai Ghebresadich di Ghebrusid e di Letteslellassie Andarghiè, da Addis Abeba, muntaz XLIX battaglione coloniale — Già spintosi in esplorazione, con grave rischio, entro le posizioni nemiche e ferito in un attacco a pari di forze avversario superiori, che resistevano all'attacco fino al sopraggiungere dei rinforzi. — Dahar-Doruk, 12 agosto 1940-XVIII.

Uarsama Abdallai O Mohamud, da Gobal (Lucca Littorio), ascari buluc basci 142° battaglione coloniale, n. 20662 di matricola. — Comandante di reparto esploratori del battaglione, dava costanti prove di perizia, coraggio ed elevato spirito di sacrificio. Incaricato di effettuare un audace colpo di mano contro una posizione avversaria, riusciva con soli dieci uomini a disorganizzare l'avversario, uccidendone cinque e mettendone in fuga molti altri. — Monte Palmer, 12 agosto 1940-XVIII.

Uolddesilasse Cifarè, da Mohocesità (Scioà), muntaz I battaglione coloniale. — Individuato un centro di fuoco avversario, per poterlo colpire bene di sparuto al tiro nemico e, sebbene ferito gravemente alla testa, continuava nell'azione finchè, per la perdita di sangue, cadeva esausto. — Dahar-Doruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Uoldù Sebbatù, da Arocsa (Adi Ugri), buluk basci 8° battaglione coloniale. — Comandante la sezione mitragliatrici pesanti, in aspro combattimento contro munita posizione nemica riconfermava ferito all'inizio dell'azione. Rifiutava ogni soccorso fino a quando non aveva visto le sue armi in posizione efficace. Indi continuava ad incitare i suoi uomini e rimaneva sul posto fino a combattimento ultimato. Esempio di virtù militari. — Dahar-Doruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Ussen Assan Ahmed Gaigiat, da Biuda, buluk basci 8° battaglione coloniale, n. 3179 di matricola. — Graduato capo pezzo, prendeva posizione sotto il nutrito e preciso tiro delle mitragliatrici avversarie, efficacemente contrabattendo le offese nemiche, nonostante avesse lo scudo del pezzo asportato da una granata e sostituendosi a tre coloniali rimasti feriti. — Dahar-Doruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Ussen Mussa, cabila Amadle, da Gherallech, ascari 66° battaglione coloniale, n. 39623. — Nell'attacco di forti posizioni nemiche e sotto violento fuoco avversario, assumeva il comando del suo buluk rimasto, per le perdite avute, senza gradinati e lo guidava con esemplare ardimento all'assalto di una trincea avversaria, penetrandovi a colpi di bombe a mano e costringendone in fuga i superstiti difensori. — Lafarak, 17 agosto 1940-XVIII.

Zellecke Uolderfetà, da Scamedacena (D. Marcos), muntaz 8° battaglione coloniale. — Sebbene ferito alla spalla all'inizio del combattimento, assumeva il comando del bulue in sostituzione del comandante di esso rimasto pure ferito, dando prova di capacità di comando ed elevato senso del dovere. — Dahar-Doruk, 11 agosto 1940-XVIII.

CROCE DI GUERRA

Abdalla Aden, cabila Ogadien di Aden Ahmed e di Mariam Mohamed, da Combolcià (Harar), muntaz 64° battaglione coloniale, n. 3685 di matricola. — Visto ferito un ufficiale, immediatamente che il tiro nemico fosse lievemente in quel punto, ne ricuperava il corpo, portandolo con grave pericolo sulla sua via, al posto di medicazione. — Dahar-Doruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Adi Abdi Aden, cabila Ogadien di Aden Scik da Dagnatar, muchil, LXIV battaglione coloniale, n. 13398 di matricola. — Quale portaordini presso il comando di battaglione, durante aspro combattimento, volontariamente sostituiva l'ufficiale staffetta che si era portato in prima linea per assumere il comando di una compagnia rimasta senza ufficiali e con elevato [illegible] per primo all'assalto, trascinando con l'esempio l'intero bulue. — Dahar-Doruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Abdo Ismail da Aromale (Adi Caieh), buluk basci XLIX battaglione coloniale, n. 6305 di matricola. — Comandante di nucleo M. P. dirigeva serenamente il fuoco della propria arma da posizione battuta e scoperta, respingendo con raffiche precise e ben dosate i ripetuti contrattacchi del nemico. — Piana Dahar-Doruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Abdullai Bant Scigal di Alina Agè Mahamed, da Sassabaneh, muntaz 142° battaglione coloniale. — Comandante di un gruppo fucilieri, ferito un porta fucile mitragliatore, lo sostituiva prontamente nell'azione balzando di roccia in roccia, fino a sorprendere, sul fianco, una postazione nemica, determinando la caduta e la fuga di coloro che la presidiavano. Esempio di valore, di ardimento e di spirito d'iniziativa. — Monte Palmer, 12 agosto 1940-XVIII.

Abebe Uorcbè, da Dire Daua (Harar), muntaz XXXIX battaglione coloniale. — Comandante di pattuglia bombardieri generosamente si slanciava sui reticolati della posizione difesa dal nemico, incitando gli ascari coll'esempio del suo valore e dimostrando col suo coraggio, il suo sdegno e lo sprezzo del pericolo, la saldezza della sua fedeltà alla bandiera italiana. — Monte Sandolan, 14 agosto 1940-XVIII.

Abraha Adamon di Adamon Tesfa e di Semnetù Tesfahannes, da Serati (Adigrat), ascari 16° battaglione coloniale, numero 12841 di matricola. — Visto cadere un compagno, si univa ad altro per il recupero della salma. Accortosi di non aver recuperato il fucile del compagno caduto, ritornava sul posto e, ferito nell'attraversare una zona battuta, recuperava lo stesso l'arma. Esempio di cameratismo e di alto senso del dovere. — Dahar-Doruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Abraha Uoldai di Uoldai Aielom e di Libit Fossalat, da Dembelas (Addis Abeba), ascari 42° brigata coloniale. — Comandato di pattuglia, con altro militare, alla ricerca di compagni feriti o dispersi, adempiva l'incarico con cameratismo e slancio, aggirandosi per il campo di battaglia per circa due ore, mentre ancora autoblinde nemiche rastrellavano la zona. Rientrava conducendo alla base di partenza alcuni militari dispersi. — Monte Tamsalna-Scimscelb, 5 novembre 1940-XIX.

Adem Gure Averghidir, da Ciboa, bulue basci 9° battaglione coloniale, n. 3859. — Sotto violento fuoco di mitragliatrici e di artiglieria, guidava il suo reparto con l'esempio del suo coraggio personale all'attacco di forti posizioni nemiche. Penetrava a colpi di bombe a mano in una trincea avversaria e ne costringeva in fuga i superstiti difensori, contribuendo validamente al nostro successo. — Lafarak, 17 agosto 1940-XVIII.

Ali Adulò Awadle di Fatuma Naseghie, da Belet Uen, bulue basci 142° battaglione coloniale. — Comandante di bulue, svolgendosi un'azione per la occupazione di munito centro di forza nemico, operando d'iniziativa col suo reparto, raggiungeva, sfruttando astre asprezza del terreno, il fianco destro dell'avversario che sopprendeva sulla sua posizione con raffiche di fuoco violento, costringendolo a ritirarsi rapidamente. — Monte Palmer, 12 agosto 1940-XVIII.

Amed Seire Osman Mohamed, bulue basci 149° battaglione coloniale. — Capo arma mitragliere, in aspro combattimento, dava, col suo fuoco, un contributo efficace alla occupazione di salda posizione nemica e mantenimento di essa contro la violenta reazione avversaria. — Sik, 15 agosto 1940-XVIII.

Arefaè Demoz, di Demoz Tecle e di Medin Colliè, da Adi Addi (Enticio), ascari 10° battaglione coloniale. — Durante violento combattimento durato dodici ore si comportava bril-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0554

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sario, per poterlo colpire bene si esponeva al tiro nemico e, sebbene ferito gravemente alla testa, continuava nell'azione finchè, per la perdita di sangue, cadeva esausto. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Uoldù Sebhatù, da Arresà (Adi Ugri), buluk basci 83° battaglione coloniale. — Comandante la sezione mitragliatrici [illegible], in aspro combattimento contro munita posizione nemica rimaneva ferito all'inizio dell'azione. Rifiutava ogni soccorso fino a quando non aveva visto le sue armi in posizione efficace. Indi continuava ad incitare i suoi uomini e rimaneva sul posto fino a combattimento ultimato. Esempio di virtù militari. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Ussen Assan Ahmed Gaigial, da Bugda, buluk basci 28ª batteria someggiata coloniale, n. 19179 di matricola. — Graduato capo pezzo, prendeva posizione sotto il nutrito e preciso tiro delle mitragliatrici avversarie, efficacemente controbattendo le offese nemiche, nonostante avesse lo scudo del pezzo squarciato da una granata e sostituendosi a tre coloniali rimasti feriti. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Ussen Mussa, cabila Anadle, da Giacalloch, ascari 66° battaglione coloniale, n. 33633. — Nell'attacco di forti posizioni nemiche e sotto violento fuoco avversario, assumeva il comando del suo buluk rimasto, per le perdite avute, senza graduati e lo guidava con esemplare ardimento all'assalto di una trincea avversaria, penetrandovi a colpi di bombe a mano e mettendone in fuga i superstiti difensori. — Lafaruk, 17 agosto 1940-XVIII.

Zelleche Ualderfeld, da Scimedaresus (D. Marcos), muntaz 83° battaglione coloniale. — Sebbene ferito alla spalla all'inizio del combattimento, assumeva il comando del buluc in sostituzione del comandante di esso rimasto pure ferito, dando prova di capacità di comando ed elevato senso del dovere. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

CROCE DI GUERRA

Abdalla Aden, cabila Ogaden di Aden Ahmed e di Martam Mohamed, da Condeleià (Harar), muntaz 66° battaglione coloniale, n. 30658 di matricola. — Visto ferito un ufficiale, nonostante che il tiro nemico fosse micidiale in quel punto, ne ricuperava il corpo, portandolo con grave pericolo della sua vita, al posto di medicazione. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Adi Abdi Aden, cabila Ogaden di Aden Sen, da Dagahbur, uachill, LXIV battaglione coloniale, n. 12198 di matricola. — Quale portaordini presso il comando di battaglione, durante aspro combattimento, volontariamente seguiva l'aiutante maggiore che si era portato in prima linea per assumere il comando di una compagnia rimasta senza ufficiali e con slancio ed a colpi di bombe a mano entrava tra i primi in un fortino nemico. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Abdi Megag Isak, da Ual Ual (Rocca Littorio), zaptiè 12ª sezione mista carabinieri Reali. — Sprezzante del pericolo, recapitava ordini urgenti ai battaglioni impegnati nel combattimento, avanzando arditamente fino alle prime linee. Nell'attacco di un complesso difensivo, dava particolare prova di animo guerriero e si offriva per assicurare il collegamento tra il comando di brigata ed i comandi dipendenti. Esempio ai compagni di belle virtù militari e di alto sentimento del dovere. — Sandolan, 15 settembre 1940-XVIII.

Abdi Omar, cabila Gheri di Omar Erzi e di Scellen Dirie, da Giggica, ascari LXIV battaglione coloniale, n. 39720 di matricola. — In aspro combattimento si comportava in modo da imporsi all'ammirazione di tutti i compagni. Giunto il reparto di fronte ad un fortino nemico, arditamente si lanciava

taglione coloniale. — Comandante di pattuglia bombardieri generosamente si slanciava sui reticolati della posizione difesa dal nemico, incitando gli ascari coll'esempio del suo valore e dimostrando col suo coraggio, il suo slancio e lo sprezzo del pericolo, la saldezza della sua fedeltà alla bandiera italiana. — Monte Sandolan, 15 agosto 1940-XVIII.

Abraha Adanon di Adanon Baan e di Sembetù Tesfalannes, da Serati (Adigrat), ascari 10° battaglione coloniale, numero 12523 di matricola. — Visto cadere un compagno, si univa ad altro per il recupero della salma. Accortosi di non aver recuperato il fucile del compagno caduto, ritornava sul posto e, ferito nell'attraversare una zona battuta, recuperava lo stesso l'arma. Esempio di cameratismo e di alto senso del dovere. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Abraha Uoldai di Uoldai Aielom e di Lilit Fessalat, da Dembelas (Addis Abeba), ascari 42ª brigata coloniale. — Comandato di pattuglia, con altro militare, alla ricerca di compagni feriti o dispersi, adempiva l'incarico con cameratismo e slancio, aggirandosi per il campo di battaglia per circa due ore, mentre ancora autoblindo nemiche infestavano la zona. Rientrava conducendo alla base di partenza alcuni militari dispersi. — Monte Tamiela-Sciuscelb, 5 novembre 1940-XIX.

Aden Gure Averghalir, da Obbia, bulùc basci 82° battaglione coloniale, n. 33850. — Sotto violento fuoco di mitragliatrici e di artiglieria, guidava il suo reparto con l'esempio del suo coraggio personale all'attacco di forti posizioni nemiche. Penetrava a colpi di bombe a mano in una trincea avversaria e ne metteva in fuga i superstiti difensori, contribuendo validamente al nostro successo. — Lafaruk, 17 agosto 1940-XVIII.

Ali Addò Anadle e di Fatuma Nascighe, da Belet Uen, bulùc basci 142° battaglione coloniale. — Comandante di bulùc, svolgendosi un'azione per la occupazione di munito centro di fuoco nemico, operando d'iniziativa col suo reparto, raggiungeva, seguendo aspre anfrattuosità del terreno, il fianco destro dell'avversario che sorprendeva sulla sua posizione con raffiche di fuoco violento, costringendolo a ritirarsi rapidamente. — Monte Daimer, 12 agosto 1940-XVIII.

Amed Scire Osman Mohamed, bulùc basci 142° battaglione coloniale. — Capo arma mitragliere, in aspro combattimento, dava, col suo fuoco, un contributo efficace alla occupazione di salda posizione nemica e mantenimento di essa contro la violenta reazione avversaria. — Sik, 14 agosto 1940-XVIII.

Arralè Demoz, di Demoz Tocù e di Medin Collù, da Adi Auli (Enticciò), ascari 101° battaglione coloniale. — Durante violento combattimento durato dodici ore si comportava brillantemente. Ferito ed invitato dal comandante del reparto a recarsi al posto di medicazione, insisteva per rimanere in linea, dimostrando sprezzo del pericolo e grande attaccamento al dovere. — Monte Sciuscelb, 11 novembre 1940-XIX.

Briccè Roddalù, da Axmenter (Dembeià), ascari 1° battaglione coloniale, n. 62950 di matricola. — Volontariamente si offriva per portare un ordine ad una squadra avanzata ed in posizione esposta. Senza esitare si slanciava su terreno scoperto e battuto da raffiche di mitragliatrice, ma attraversata la zona dopo eseguito l'incarico, cadeva gravemente ferito alla coscia. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Chidanè Bairà fu Bairà Ogbai e fu Tebletz Gheretsadin, da Adi Baiaro (Iai Taadà), muntaz n. 12706 di matricola, XVI battaglione coloniale. — Con alte grida di incitamento si lanciava nella lotta. Giungeva fra i primi sulla posizione avversaria, trascinando i suoi uomini in un impetuoso assalto alla baionetta. — Pozzi di Haddò, 1° novembre 1940-XIX.

Chidane Bisserat, di Bisserat Hadua e di Tche Hagos, da Serdia (Adi Caieh), muntaz X battaglione coloniale, n. 7408 di matricola. — Al comando di una pattuglia fucilieri, con decisione e coraggio si portava sotto il reticolato nemico per raccogliere dati sulla struttura e sull'andamento di esso. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Dagnew Ciron di Ciron Berachi e di Lettiet Sahalè, da Abadi (Debubien-Adi Caieh), muntaz 10° battaglione coloniale n. 78449 di matricola. — Incurante del pericolo, si lanciava in avanti alla testa di pochi valorosi ed occupava importante ed avanzata posizione. — Dahamboruk, 12 agosto 1940-XVIII.

Debbas Apeneheiet, di Apeneheiet Tesfaidet e di Desta Salomon, da Zighin, scioaibasci XXXIX battaglione coloniale, n. 25121 di matricola. — Durante un attacco contro posizione nemica sistemata a difesa, guidava con ardimento e perizia i propri uomini, costringendo l'avversario a ripiegare precipitosamente. — Passo Godajere, 9 agosto 1940-XVIII.

Denaon Degaga, di Degaga Sciori e fu Garlo Solan, da Sololio, ascari n. 768 di matricola XVI battaglione coloniale. — Sempre primo negli assalti. Per primo giungeva sulla posizione avversaria. Fulgido esempio di audacia e di valore personale. — Pizzi di Baddò, 1° novembre 1940-XIX.

Edgò Sebain di Sebain Cheremut e di Abreni Salomona, da Daraconat (Mai Tzada), ascari 20° battaglione coloniale. — Informi re addetto alla compagnia, sotto intenso e diretto tiro di artiglieria nemica alternato a bombardamento e mitragliamento a bassa quota di due aerei, si portava volontariamente nei posti più avanzati per prestare le prime cure ai compagni feriti e per assistersi loro, più volte al fuoco. — Monte Scimscim, 4 novembre 1940-XIX.

Elmi Ali di Ali cabila Averghiddr, da Rocca Littorio, bulucbasci XIV battaglione coloniale n. 668 di matricola. — Comandante di buluc, sotto violento fuoco di artiglieria e mitragliatrici, riusciva arditamente a portarsi con i propri ascari e lo munito roccione nemico e a conquistarlo a colpi di bombe a mano. In successivo assalto giungeva primo fra i suoi uomini sulla posizione avversaria. — Dahamboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Fara Mohamed, Averghiddr, buluc basci 15° battaglione coloniale. — Comandante di buluc, in un attacco a posizione nemica saldamente tenuta, colpito il tiratore di un arma, lo sostituiva per controbattere il violento tiro avversario, finche rimaneva colpito a sua volta. — Sik, 14 agosto 1940-XVIII.

Essahie Sengal di Sengal Guangul e di Letteabian Hagos, da Berhaet (Semafè), muntaz 1° battaglione coloniale. — Capo arma di fucile mitragliatore, non riuscendo a colpire il bersaglio per condizioni sfavorevoli di terreno, si portava da solo su terreno scoperto ed intensamente battuto da fuoco avversario cercando di offendere con lancio di bombe a mano. Ritornato incolume alla sua arma riprendeva con calma il fuoco. Esempio di sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Dahamboruk, 12 agosto 1940-XVIII.

Gassim Mohamed Serol, da Tais (Arabia), buluc basci XII gruppo artiglieria someggiata coloniale, n. 3527 di matricola. — Capo pezzo da 65/17, dava costanti prove di grande perizia, ardimento e sereno sprezzo del pericolo. Esempio ai compagni di coraggio ed elevate virtù militari. — M. Sandolan, 15 agosto 1940-XVIII.

Ghebrel Zerit fu Zerit e fu Hagosa Mohammed, da Mulat (Cheren), ascari n. 69807 di matricola, XXII brigata coloniale, reparto comando. — In combattimento contro i ribelli malgrado fosse rimasto ferito, rifiutava ogni cura e rimaneva sulla linea di fuoco incitando i compagni a perseverare nell'azione. Esempio di valore, di sprezzo del pericolo e di attaccamento al dovere. Già distintosi in precedenti fatti d'arme. — Monte Guda Micael, 6 novembre 1940-XIX.

Gudai Abdulla di Abdullai Nur e di Fatma Mohamud, cabila Bartire, da Gheggiga, ascari LXIV battaglione coloniale, n. 31840 di matricola. — In aspro combattimento, nell'assalto di munita posizione, per primo superava i reticolati nemici incitando e trascinando con l'esempio i compagni rimasti senza graduati. — Dahamboruk, 12 agosto 1940-XVIII.

Hadanon Tesfai di Tesfai Serabel e di Britù Calassai, da Tucculs (Adua), ascari 1° battaglione coloniale, n. 13563 di matricola. — Sempre primo in ogni azione di rischio, non esitava a lanciarsi con un gruppo di ardimentosi, sotto nutrito fuoco nemico, alla ricerca di un varco nel reticolato di cinta di un importante fortino avversario. Esausto per lo sforzo compiuto, trovava ancora la forza di caricarsi sulle spalle un compagno mortalmente colpito, trasportandolo indietro. — Dahamboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Issa Ibrahim Ogaden, da Ogaden, buluc basci, 142° battaglione coloniale. — Comandante di buluc, durante l'azione svolta dalla sua compagnia, intesa a scardinare munite posizioni nemiche organizzate a difesa, sempre alla testa dei suoi uomini, assaliva e conquistava con ammirevole slancio successive posizioni, dando così prova del suo coraggio. — Monte Dalmer, 12 agosto 1940-XVIII.

Maccannen Woldemariam di Woldemariam Tuchlai e di Achei Ghebreselassiè, da Tecchelezza (Asmara), scioaibasci XLIX battaglione coloniale, n. 28836 di matricola. — Rimasto ferito il comandante della sua mezza compagnia durante violenti contrattacchi nemici, col reparto in difficile posizione, teneva saldamente testa all'avversario e lo metteva in fuga benchè superiore in numero. — M. Dalmer, 11 agosto 1940-XVIII.

Mahamud Calmie Farsie da Mogadiscio, buluc basci 152° battaglione coloniale. — Comandante di arma automatica, la manovrava con ardimentosa abilità, distinguendosi altresì per personale slancio e coraggio. — Monte Dalmer, 12 agosto 1940-XVIII.

Mangascia Alle di Alle Woldemariam e di Zenite ben Cassai, da Hoba (Asba Littoria) ascari XLIX battaglione coloniale, n. 26537 di matricola. — Tiratore di M. P., capace ed ardimentoso, durante una azione contro forte posizione nemica, cooperava con esemplare bravura alla vittoriosa conclusione del combattimento. — Monte Dalmer, 11 agosto 1940-XVIII.

Mesfun Tesfaghierghis da Adila (Seganeiti) muntaz 10° battaglione coloniale. — Nell'attacco di una posizione avversaria, nonostante il violento fuoco di armi automatiche cui era fatta segno la squadra ai suoi ordini, con l'esempio trascinava i suoi gregari fino a breve distanza dal reticolato nemico. Ricevuto l'ordine di ripiegamento, eseguiva ordinatamente il movimento, rimanendo per lungo tempo esposto al fuoco nemico. — Dahamboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Mogos Cassai di Cassai Ciudane e di Teharsa Gobrù, da Embelio (Seganeiti), muntaz XLIX battaglione coloniale. — Capo gruppo fucilieri, durante un vivace combattimento dava costante esempio di sprezzo del pericolo. Accortosi d'una minaccia di aggiramento da parte di elementi nemici, d'iniziativa, disponeva i propri uomini in modo da neutralizzare la minaccia. Appreso quindi che un ascari era rimasto ferito oltre la posizione, lo raggiungeva salvandolo. — Zona di Dahamboruk, 12 agosto 1940-XVIII.

Mohamed Abancher fu Abdacher, da Adi Caieh, scioaibasci 2° gruppo artiglieria someggiata coloniale. — Già provato in precedenti combattimenti, sempre primo dove maggiore era l'offesa nemica, colla parola e con l'esempio animatore, costantemente offriva belle prove di decisione, sprezzo del pericolo ed elevato senso di dedizione al dovere. — Dahamboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Mohamed Ali cabila Abgal da Itala (Buio Iuba), muntaz

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

0556

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

piaamente. — Passo Godejera, 9 agosto 1940-XVIII.

Desseu Degaga, di Degaga Sciori e fu Garbo Soban, da Sotollo, ascari n. 789 di matricola, XVI battaglione coloniale. — Sempre primo negli assalti. Per primo giungeva sulla posizione avversaria. Fulgido esempio di audacia e di valore personale. — Pozzi di Baddò, 1° novembre 1939-XIX.

Eggù Sebath di Sebath Chennat e di Abreni Salomun, da Daracount (Mai Tzada), ascari 101° battaglione coloniale. — Infermiere addetto alla compagnia, sotto intenso e diretto tiro di artiglieria nemica alternato a bombardamento e mitragliamento a bassa quota di due aerei, si portava volontariamente nei posti più avanzati per prestare le prime cure ai compagni feriti e per associarsi loro, più volte al fuoco. — Monte Sciusceib, 4 novembre 1939-XIX.

Elmi Ali di Ali cabila Averghidir, da Rocca Littorio, buluc basci LXIV battaglione coloniale n. 4698 di matricola. — Comandante di buluc, sotto violento fuoco di artiglieria e mitragliatrici, riusciva arditamente a portarsi con i propri ascari sotto munito roccione nemico e a conquistarlo a colpi di bombe a mano. In successivo assalto giungeva primo fra i suoi uomini sulla posizione avversaria. — Dabarboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Fara Mohamed, Averghidir, buluc basci 142° battaglione coloniale. — Comandante di buluc, in un attacco a posizione nemica saldamente tenuta, caduto il tiratore di un'arma, lo sostituiva per controbattere il violento tiro avversario, finchè rimaneva colpito a sua volta. — Sik, 14 agosto 1940-XVIII.

Fessahe Sengal di Sengal Guangul e di Letelahan Hagos, da Berenet (Senafè), muntaz 1° battaglione coloniale. — Capo arma di fucile mitragliatore, non riuscendo a colpire il bersaglio per condizioni sfavorevoli di terreno, si portava da solo su terreno scoperto ed intensamente battuto da fuoco avversario cercando di offendere con lancio di bombe a mano. Ritornato incolume alla sua arma riprendeva con calma il fuoco. Esempio di sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Dabarboruk, 12 agosto 1940-XVIII.

Gassin Mohamed Serat, da Tais (Arabia), buluc basci XII gruppo artiglieria someggiata coloniale, n. 3627 di matricola. — Capo pezzo da 65/17, dava costanti prove di grande perizia, ardimento e sereno sprezzo del pericolo. Esempio ai compagni di coraggio ed elevate virtù militari. — M. Sandolah, 15 agosto 1940-XVIII.

Ghebriel Zerit fu Zerit e fu Hagosa Mousmono, da Meian (Cheren), ascari n. 63907 di matricola, XXII brigata coloniale reparto comando. — In combattimento contro i ribelli malgrado fosse rimasto ferito, rifiutava ogni cura e rimaneva sulla linea di fuoco incitando i compagni a perseverare nell'azione. Esempio di valore, di sprezzo del pericolo e di attaccamento al dovere. Già distintosi in precedenti fatti d'arme. — Mangudà Micael, 6 novembre 1939-XIX.

Girma Mohamed Orrable fu Mohamed Gira e fu Bilale Abdulle, da Ell (Rocca Littorio), jusbasci LXIV battaglione coloniale, n. 293. — Attraversava più volte una zona battuta dalle artiglierie e mitragliatrici avversarie per curare personalmente il collegamento con i reparti avanzati. Indi si lanciava all'assalto di posizioni fortificate, incitando con la parola e l'esempio gli altri coloniali a superare l'ostacolo e raggiungere l'obiettivo. — Dabarboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Goda Abdullai cabila Isak di Abdullai Roble, muntaz 64° battaglione coloniale, n. 3539 di matricola. — In aspro combattimento, visto cadere il comandante di buluc, ne assumeva il comando e lo trascinava all'assalto di munito fortino nemico, contribuendo efficacemente alla conquista dell'obiettivo e dimostrando alto senso del dovere, coraggio e sprezzo del pericolo. — Dabarboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

gruppo coloniale — ... avulsa dalla sua compagnia, intesa a scardinare munite posizioni nemiche organizzate a difesa, sempre alla testa dei suoi uomini assaliva e conquistava con ammirevole slancio successive posizioni, dando così prova del suo coraggio. — Monte Daimer, 12 agosto 1940-XVIII.

Macconnen Uoldemariam di Uoldemariam Tuoldai e di Achel Ghebreselhassiè, da Tecchelenza (Asmara), sciumbasci XLIX battaglione coloniale, n. 9865 di matricola. — Rimasto ferito il comandante della sua mezza compagnia durante violenti contrattacchi nemici, col reparto in difficile posizione, teneva saldamente testa all'avversario e lo metteva in fuga benchè superiore in numero. — M. Daimer, 11 agosto 1940-XVIII.

Mahmud Cahule Uasle da Mogadiscio, buluc basci 142° battaglione coloniale. [illegible] — Comandante di arma automatica, la manovrava con ardimentosa abilità, distinguendosi altresì per personale slancio e coraggio. — Monte Daimer, 12 agosto 1940-XVIII.

Mangascia Alìe di Alìe Uoldemariam e di Zenne ben Cassir, da Doba (Asia Littoria) uskil XLIX battaglione coloniale, n. 26337 di matricola. — Tiratore di M. P., capace ed ardimentoso, durante una azione contro forte posizione nemica, concorreva con esemplare bravura alla vittoriosa conclusione del combattimento. — Monte Daimer, 11 agosto 1940-XVIII.

Mesfun Tesfagherghis da Adila (Saganeiti) muntaz 1° battaglione coloniale. — Nell'attacco di una posizione avversaria, nonostante il violento fuoco di armi automatiche cui era fatta segno la squadra ai suoi ordini, con l'esempio trascinava i suoi gregari fino a breve distanza dal reticolato nemico. Ricevuto l'ordine di ripiegamento, eseguiva ordinatamente il movimento, rimanendo per lungo tempo esposto al fuoco nemico. — Dabarboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Mogos Cassè di Cassè Chidane e di Teharse Gobrù, da Embeito (Saganeiti), muntaz XLIX battaglione coloniale. — Capo gruppo fucilieri, durante un vivace combattimento dava costante esempio di sprezzo del pericolo. Accortosi d'una minaccia di aggiramento da parte di elementi nemici, d'iniziativa, disponeva i propri uomini in modo da neutralizzare la minaccia. Appreso quindi che un ascari era rimasto ferito oltre la posizione, lo raggiungeva salvandolo. — Zona di Dabarboruk, 12 agosto 1940-XVIII.

Mohamed Abubacher fu Abubacher, da Adi Caieh, sciumbasci 2° gruppo artiglieria someggiata coloniale. — Già provato in precedenti combattimenti, sempre primo dove maggiore era l'offesa nemica, colla parola e con l'esempio animatore, costantemente offriva fulgide prove di decisione, sprezzo del pericolo ed elevato senso di dedizione al dovere. — Dabarboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Mohamed Ali cabila Abgal da Itala (Balo Burti), muntaz LXIV battaglione coloniale, n. 2072 di matricola. — Sotto il fuoco di artiglierie e mitragliatrici, disimpegnava con entusiasmo e sprezzo del pericolo il suo compito di porta ordini contribuendo ad un efficace collegamento con i reparti più avanzati. Visto ferito il comandante di battaglione, se lo caricava sulle spalle ed attraverso terreno intensamente battuto, lo trasportava al posto di medicazione. — Dabarboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Mohamed Ali, da Senafè, muntaz 83° battaglione coloniale. — In aspro combattimento contro nemico difeso e munito, trasportava sotto un violento fuoco di artiglieria e di mitragliatrici due sciumbasci feriti al posto di medicazione. Indi ritornava al suo posto di combattimento dimostrando calma assoluta e piena consapevolezza del proprio dovere. — Dabarboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

12

Mohamed Amedin da Bennè (Adi Caieh), bulue basci XLIX battaglione coloniale, n. 6935 di matricola. — Ripetutamente trascinava gli ascari del bulue all'attacco di munite posizioni nemiche. Assumeva volontariamente il compito di ricuperare i caduti in zona ancora battuta dal fuoco avversario. Lo assolveva con sereno coraggio e spirito di sacrificio. — Piana Daharboruk, 11-14 agosto 1940-XVIII.

Mohammed Calm Issè di Fatuma Nur, da Giggiga, mumaz 148° battaglione coloniale. — Forte arma tiratore, investiva con un fuoco molto efficace un centro nemico che poi assaltava con i suoi uomini conquistandolo. — Monte Dalmer, 12 agosto 1940-XVIII.

Nafe Mohamed di Mohamed Hamed e di Attal Altonita, da Adi Calè (Achele Guzai), ascari 42ª brigata coloniale. Comandato di pattuglia, con altro militare, alla ricerca di compagni feriti o dispersi, adempiva l'incarico con cameratismo e slancio, esplorandosi per il campo di battaglia per circa due ore, mentre ancora autoblinde nemiche infestavano la zona. Rientrava conducendo alla base di partenza alcuni militari dispersi. — Monte Tandelial Selusceib, 5 novembre 1940-XIX.

Omar Agi Defet da Ual Ual (Afgoi), bulue basci 132° battaglione coloniale. — Comandante di bulue, in più combattimenti guidava i suoi uomini con perizia e coraggio, riuscendo sempre a ricacciare l'avversario dalle posizioni occupate. In ogni fase della lotta dava costante prova di slancio e sprezzo del pericolo. — Monte Dalmer-Uadi Sik, 12-14 agosto 1940-XVIII.

Omar Lafò Ala di Mumina Nadal, da Gurun, ascari 142° battaglione coloniale. — Rifornitore di munizioni, caduti gli altri rifornitori, si prodigava per far fronte da solo al servizio di rifornimento, dando della prova di alto senso del dovere. — M. Dalmer, 12 agosto 1940-XVIII.

Omar Mohamed da Adi Ugri, bulue basci XLIX battaglione coloniale n. 5237 di matricola. — Comandante di bulue, in una fase violenta del combattimento, accortosi che un'autoblinda nemica tentava di portarsi sul fianco sinistro della propria compagnia, d'iniziativa, raccolti pochi uomini, si lanciava prontamente e arditamente sul nemico e a colpi di bombe a mano lo obbligava a ripiegare, sventando così la grave minaccia. Già distintosi per coraggio e sprezzo del pericolo in precedenti fatti d'arme. — Piana Daharboruk, 11-14 agosto 1940-XVIII.

Sahlè Mamaghedù di Mamaghedù Tarlo e di Fel'echos Ta'beld, da Aggaccla (Debra Sina), ascari 10° battaglione coloniale. — Visto cadere un compagno, si univa ad altro per il recupero della salma. Durante il trasporto, nell'attraversare una zona battuta, veniva ferito. Esempio di cameratismo. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Sala Mamasar (arabo cabila Giubbani di Mamasar bin Gassem da Giubbani (Jemen), bulue basci LXIV battaglione coloniale, n. 60140 di matricola. — Per meglio controbattere l'avversario non esitava a piazzare la sua mitragliatrice in posizione scoperta e soggetta all'azione di fuoco avversario dando esempio di slancio e coraggio. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Sengal Occol fu Occol Chirchir e di Abernase Beggil, da Addi Firenè (Serae), ascari n. 51532 di matricola, 10° battaglione coloniale. — Facente parte di un bulue comandato a fronteggiare un attacco nemico, improvvisamente dell'autoblinda, coadiuvava egregiamente il proprio comandante nella presa di posizione del reparto. Quantunque ferito ad una gamba contrattaccava con bombe a mano, alla testa di alcuni animosi, costringendo il nemico alla fuga. — Monte Solusceib 11 novembre 1940-XIX.

Teclemariam Teclè Ghebrè, da Adi Ghemmà (Adigrat), ascari X battaglione coloniale, n. 031109 di matricola. — Per

Zaggi Argau, da Uanè Miedà (Scioà), ascari 1° battaglione coloniale, n. 61425 di matricola. — Portaordini di compagnia, incaricato di portare un messaggio ad una pattuglia avanzata, assolveva l'incarico sotto violento tiro, benchè ferito ad una gamba che fasciava da se stesso. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Zaggi Mangasca, da Zalan Zaghi (Adi Caieh), mumaz X battaglione coloniale, n. 74578. — Ferito gravemente alla spalla in combattimento, dopo essersi distinto per valore personale, si dichiarava pago del sangue versato in favore della bandiera italiana. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Zemen Sgadias Damsis, da Barcina (Serae) ascari magazzino centrale artiglieria di Asmara, n. 97186 di matricola *alla memoria*. — Di sentinella ad un deposito munizioni durante un combattimento aereo, infondeva calma e serenità fra i compagni, fino a quando non cadeva colpito a morte. — Zoln Brino di P. Tseeli (A.O.I.), 21 settembre 1940-XVIII.

(3885)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 giugno 1942-XX, n. 1615.

Riconoscimento giuridico ed approvazione degli statuti dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai e dello statuto del Sindacato nazionale della categoria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 20 luglio 1928, n. 1888, con il quale venne concesso il riconoscimento giuridico ai Sindacati fascisti dei notai aventi circoscrizione corrispondente a quella di tribunale, nonchè al corrispondente Sindacato nazionale fascista, costituito in conformità agli statuti-tipo approvati con Nostri decreti 26 settembre 1926, n. 1718, e 7 aprile 1927, n. 651;

Visto il successivo Nostro decreto 24 luglio 1939, n. 1313, col quale furono approvati nuovi statuti dei predetti Sindacati secondo i testi ad esso annessi, e fu altresì approvato un elenco dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai costituiti con competenza territoriale e con sede conformi a quelle delle Corti d'appello ivi menzionate;

Visti i successivi Nostri decreti che approvarono alcune modifiche agli statuti stessi, nonchè l'altro Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1379, con il quale venne concesso il riconoscimento giuridico ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai di Lecce e Caltanissetta e ne furono approvati gli statuti secondo i rispettivi testi;

Vista la legge 27 maggio 1913, n. 767, concernente la soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e il passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Comandato di pattuglia, con altro militare, si è ricerca di compagni feriti o dispersi, adempiva l'incarico con esemplare zelo e slancio, aggirandosi per il campo di battaglia per circa due ore, mentre ancora autoblinde nemiche infestavano la zona, riuscendo conducendo alla base di partenza alcuni militari dispersi. — Monte Tandelai-Settacelli, 5 novembre 1940-XIX.

Omar Ali Dafer da Ual Ual (Afar), bulue basci 1ª compagnia coloniale. — Comandante di nulue, in più combattimenti guidava i suoi uomini con perizia e coraggio, riuscendo sempre a ricacciare l'avversario dalle posizioni occupate; in ogni fase della lotta dava costante prova di slancio e sprezzo del pericolo. — Monte Dainer-Uadi Sik, 12-13 agosto 1940-XVIII.

Omar Farì Ada e di Mumina Nadai, da Gorao, ascari 142° battaglione coloniale. — Rifornitore di munizioni, caricati gli altri rifornitori, si prodigava per far fronte da solo al servizio di rifornimento, dando bella prova di alto senso del dovere. — M. Dainer, 12 agosto 1940-XVIII.

Omar Mohamed da Adi Ugri, bulue basci XLIX battaglione coloniale n. 55237 di matricola. — Comandante di nulue, in una fase violenta del combattimento, accortosi che un'autoblinda nemica tentava di portarsi sul fianco sinistro della propria compagnia, d'iniziativa, raccolti pochi uomini, si lanciava prontamente e arditamente sul nemico e a colpi di bombe a mano lo obbligava a ripiegare, sventando così la grave minaccia. Già distintosi per coraggio e sprezzo del pericolo in precedenti fatti d'arme. — Piana Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Sebhè Mamaghedù di Mamaghedù Tarò e di Bellecher Taibelù, da Aggaraba (Debra Sinai), ascari 10° battaglione coloniale. — Visto cadere un compagno, si univa ad altro per il recupero della salma. Durante il trasporto, nell'attraversare una zona battuta, veniva ferito. Esempio di cameratismo. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Sulu Mamasser arnio cabila ribelbani di Mamasser bin Gassem da Gibbioni (Jemen), bulue basci LXIV battaglione coloniale, n. 6040 di matricola. — Per meglio controllare l'avversario non esitava a piombare la sua intraprendente posizione scoperta e soggetta all'azione di fuoco avversario, dando esempio di slancio e coraggio. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Sengal Gecol fu Gecol Chirubù e di Aberessa Beschi, da Addi Firenò (Serae), ascari n. 4402 di matricola, 10° battaglione coloniale. — Facente parte di un plotone incaricato a fronteggiare un attacco nemico, improvvisamente delle armi, coadiuvava egregiamente il proprio comandante nella presa di posizione del reparto. Qualunque fosse ad una grande contrattaccava con bombe a mano, alla testa di alcuni animosi, costringendo il nemico alla fuga. — Monte Schisreib, 11 novembre 1940-XIX.

Teclemariam Tecle Ghebrè, da Adi Ghemmà (Adigrat), ascari X battaglione coloniale, n. 60169 di matricola. — Per tutta la durata del combattimento fu sempre fra i primi, accorrendo dovunque fosse maggiore il pericolo. Esempio di coraggio e di dedizione al dovere. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Tesfamikael Hailù di Hailù Goscio e di Tzehaia Abrai, da Afesi (Adi Caieh), montar X battaglione coloniale, n. 71502 di matricola. — Al comando di una pattuglia fucilieri, con decisione e coraggio si portava sotto il reticolato nemico per raccogliere dati sulla struttura e sull'andamento di esso. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Usen Hamafù da Grava (Harar), uakil XLIX battaglione coloniale. — Tiratore di M. P., durante un tentativo nemico di aggirare un reparto vicino, si distingueva per prontezza nel reagire col fuoco della sua arma e nel concorrere a sventarlo. — Piana Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Yaie Bamafù da Grava (Harar), uakil XLIX battaglione coloniale. — Tiratore di M. P., durante un contrattacco nemico, incurante della violenta reazione avversaria, si portava arditamente avanti, riuscendo a battere efficacemente il nemico. Ferito, continuava a sparare fino a quando non cadeva colpito a morte. — Zuia Terino di D. Faselli (A.O.I.), 21 settembre 1940-XVIII.

(3985)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 giugno 1942-XX, n. 1015.

Riconoscimento giuridico ed approvazione degli statuti dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai e dello statuto del Sindacato nazionale della categoria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 20 luglio 1928, n. 1888, con il quale venne concesso il riconoscimento giuridico ai Sindacati fascisti dei notai aventi circoscrizione corrispondente a quella di tribunale, nonchè al corrispondente Sindacato nazionale fascista, costituito in conformità agli statuti-tipo approvati con Nostri decreti 26 settembre 1926, n. 1718, e 7 aprile 1927, n. 651;

Visto il successivo Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313, col quale furono approvati nuovi statuti dei predetti Sindacati secondo i testi ad esso annessi, e fu altresì approvato un elenco dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai costituiti con competenza territoriale e con sede conformi a quella delle Corti d'appello ivi menzionate;

Visti i successivi Nostri decreti che approvarono alcune modifiche agli statuti stessi, nonchè l'altro Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1379, con il quale venne concesso il riconoscimento giuridico ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai di Lecce e Caltanissetta e ne furono approvati gli statuti secondo i rispettivi testi;

Vista la legge 27 maggio 1940, n. 707, concernente la soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e il passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai;

Vista la domanda con la quale la Confederazione fascista professionisti e artisti ha chiesto la revoca del riconoscimento giuridico degli attuali Sindacati distrettuali fascisti dei notai, il riconoscimento di nuovi Sindacati distrettuali della categoria con diversa competenza territoriale e l'approvazione degli statuti dei Sindacati stessi, nonchè di un nuovo statuto del Sindacato nazionale;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130; la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È revocato il riconoscimento giuridico dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai, concesso con Nostri decreti 20 luglio 1928, n. 1888, e 16 agosto 1934, n. 1379.

Art. 2.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e della legge 5 febbraio 1934, n. 163, ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai con competenza territoriale corrispondente alla circoscrizione dei distretti notarili, come da elenco annesso che forma parte integrante del presente decreto ed è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

È approvato lo statuto del Sindacato nazionale fascista dei notai, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Sono altresì approvati gli statuti degli aderenti Sindacati distrettuali, secondo il modello pure annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nell'art. 4 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1379, sono applicabili anche nei confronti dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai ai quali viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 2 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1942 XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, *foglio* 8. — MANCINI

Elenco dei nuovi Sindacati distrettuali fascisti dei notai

7. Sindacato del distretto di Asti, con sede in Asti;
8. Sindacato dei distretti riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi, con sede in Avellino;
9. Sindacato del distretto di Bari, con sede in Bari;
10. Sindacato del distretto di Belluno, con sede in Belluno;
11. Sindacato dei distretti riuniti di Benevento e Ariano Irpino, con sede in Benevento;
12. Sindacato del distretto di Bergamo, con sede in Bergamo;
13. Sindacato del distretto di Biella, con sede in Biella;
14. Sindacato del distretto di Bologna, con sede in Bologna;
15. Sindacato del distretto di Bolzano, con sede in Bolzano;
16. Sindacato del distretto di Brescia, con sede in Brescia;
17. Sindacato dei distretti riuniti di Cagliari e Lanusei, con sede in Cagliari;
18. Sindacato del distretto di Caltagirone, con sede in Caltagirone;
19. Sindacato dei distretti riuniti di Caltanissetta e Enna, con sede in Caltanissetta;
20. Sindacato dei distretti riuniti di Campobasso, Isernia e Larino, con sede in Campobasso;
21. Sindacato del distretto di Casale Monferrato, con sede in Casale Monferrato;
22. Sindacato del distretto di Cassino, con sede in Cassino;
23. Sindacato del distretto di Castrovillari, con sede in Castrovillari;
24. Sindacato del distretto di Catania, con sede in Catania;
25. Sindacato del distretto di Catanzaro, con sede in Catanzaro;
26. Sindacato del distretto di Chieti, con sede in Chieti.
27. Sindacato dei distretti riuniti di Como e Lecco, con sede in Como.
28. Sindacato dei distretti riuniti di Cosenza e Rossano, con sede in Cosenza;
29. Sindacato del distretto di Cremona, con sede in Cremona;
30. Sindacato dei distretti riuniti di Cuneo e Alba, con sede in Cuneo;
31. Sindacato del distretto di Ferrara, con sede in Ferrara;
32. Sindacato dei distretti riuniti di Firenze e Pistoia, con sede in Firenze;
33. Sindacato dei distretti separati di Fiume, Pola e Zara, con sede in Fiume;
34. Sindacato dei distretti riuniti di Foggia e Lucera, con sede in Foggia;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

braio 1934, n. 103, ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai con competenza territoriale corrispondente alla circoscrizione dei distretti notarili, come da elenco annesso che forma parte integrante del presente decreto ed è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

È approvato lo statuto del Sindacato nazionale fascista dei notai, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Sono altresì approvati gli statuti degli aderenti Sindacati distrettuali, secondo il modello pure annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nell'art. 4 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1379, sono applicabili anche nei confronti dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai ai quali viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 2 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, *foglio* 8. — MANCINI

Elenco dei nuovi Sindacati distrettuali fascisti dei notai

1. Sindacato del distretto di Agrigento, con sede in Agrigento;
2. Sindacato del distretto di Alessandria, con sede in Alessandria;
3. Sindacato del distretto di Ancona, con sede in Ancona;
4. Sindacato del distretto di Apuania, con sede in Apuania;
5. Sindacato del distretto di Arezzo, con sede in Arezzo;
6. Sindacato dei distretti riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, con sede in Ascoli Piceno;
7. Sindacato del distretto di Bolzano;
16. Sindacato del distretto di Brescia, con sede in Brescia;
17. Sindacato dei distretti riuniti di Cagliari e Lanusei, con sede in Cagliari;
18. Sindacato del distretto di Caltagirone, con sede in Caltagirone;
19. Sindacato dei distretti riuniti di Caltanissetta e Enna, con sede in Caltanissetta;
20. Sindacato dei distretti riuniti di Campobasso, Isernia e Larino, con sede in Campobasso;
21. Sindacato del distretto di Casale Monferrato, con sede in Casale Monferrato;
22. Sindacato del distretto di Cassino, con sede in Cassino;
23. Sindacato del distretto di Castrovillari, con sede in Castrovillari;
24. Sindacato del distretto di Catania, con sede in Catania;
25. Sindacato del distretto di Catanzaro, con sede in Catanzaro;
26. Sindacato del distretto di Chieti, con sede in Chieti;
27. Sindacato dei distretti riuniti di Como e Lecco, con sede in Como;
28. Sindacato dei distretti riuniti di Cosenza e Rossano, con sede in Cosenza;
29. Sindacato del distretto di Cremona, con sede in Cremona;
30. Sindacato dei distretti riuniti di Cuneo e Alba, con sede in Cuneo;
31. Sindacato del distretto di Ferrara, con sede in Ferrara;
32. Sindacato dei distretti riuniti di Firenze e Pistoia, con sede in Firenze;
33. Sindacato dei distretti separati di Fiume, Pola e Zara, con sede in Fiume;
34. Sindacato dei distretti riuniti di Foggia e Lucera, con sede in Foggia;
35. Sindacato del distretto di Forlì, con sede in Forlì;
36. Sindacato del distretto di Frosinone, con sede in Frosinone;
37. Sindacato del distretto di Genova, con sede in Genova;
38. Sindacato del distretto di Gorizia, con sede in Gorizia;
39. Sindacato del distretto di Grosseto, con sede in Grosseto;
40. Sindacato del distretto di Imperia, con sede in Imperia;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

41. Sindacato dei distretti riuniti di Ivrea e Aosta, con sede in Ivrea;
42. Sindacato del distretto di Lagonegro, con sede in Lagonegro;
43. Sindacato del distretto di Lanciano, con sede in Lanciano;
44. Sindacato del distretto di L'Aquila, con sede in L'Aquila;
45. Sindacato del distretto di La Spezia, con sede in La Spezia;
46. Sindacato dei distretti riuniti di Lecce e Brindisi, con sede in Lecce;
47. Sindacato del distretto di Livorno, con sede in Livorno;
48. Sindacato del distretto di Locri, con sede in Locri;
49. Sindacato del distretto di Lucca, con sede in Lucca;
50. Sindacato dei distretti riuniti di Macerata e Camerino, con sede in Macerata;
51. Sindacato del distretto di Mantova, con sede in Mantova;
52. Sindacato del distretto di Matera, con sede in Matera;
53. Sindacato del distretto di Melfi, con sede in Melfi;
54. Sindacato del distretto di Messina, con sede in Messina;
55. Sindacato dei distretti riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con sede in Milano;
56. Sindacato del distretto di Modena, con sede in Modena;
57. Sindacato del distretto di Napoli, con sede in Napoli;
58. Sindacato del distretto di Nicastro, con sede in Nicastro;
59. Sindacato del distretto di Nicosia, con sede in Nicosia;
60. Sindacato dei distretti riuniti di Novara e Vercelli, con sede in Novara;
61. Sindacato del distretto di Oristano, con sede in Oristano;
62. Sindacato del distretto di Padova, con sede in Padova;
63. Sindacato del distretto di Palermo, con sede in Palermo;
64. Sindacato del distretto di Palmi, con sede in Palmi;
65. Sindacato del distretto di Parma, con sede in Parma;
66. Sindacato del distretto di Patti, con sede in Patti;
67. Sindacato dei distretti riuniti di Pavia e Vigevano, con sede in Pavia;
[illegible] del distretto di Pesaro, con sede in
75. Sindacato del distretto di Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria;
76. Sindacato del distretto di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia;
77. Sindacato del distretto di Rieti, con sede in Rieti;
78. Sindacato dei distretti riuniti di Roma, Littoria e Velletri, con sede in Roma;
79. Sindacato del distretto di Rovigo, con sede in Rovigo;
80. Sindacato del distretto di Salerno, con sede in Salerno;
81. Sindacato del distretto di Santa Maria Capua Vetere, con sede in Santa Maria Capua Vetere;
82. Sindacato dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, con sede in Sassari;
83. Sindacato del distretto di Savona, con sede in Savona;
84. Sindacato del distretto di Scinesa, con sede in Scinesa;
85. Sindacato dei distretti riuniti di Siena e Montepulciano, con sede in Siena;
86. Sindacato del distretto di Siracusa, con sede in Siracusa;
87. Sindacato del distretto di Sondrio, con sede in Sondrio;
88. Sindacato dei distretti riuniti di Sulmona e Avezzano, con sede in Sulmona;
89. Sindacato del distretto di Taranto, con sede in Taranto;
90. Sindacato dei distretti riuniti di Teramo e Pescara, con sede in Teramo;
91. Sindacato del distretto di Termini Imerese, con sede in Termini Imerese;
92. Sindacato dei distretti riuniti di Terni e Spoleto, con sede in Terni;
93. Sindacato del distretto di Torino, con sede in Torino;
94. Sindacato del distretto di Trani, con sede in Trani;
95. Sindacato del distretto di Trapani, con sede in Trapani;
96. Sindacato dei distretti riuniti di Trento e Rovereto, con sede in Trento;
97. Sindacato del distretto di Treviso, con sede in Treviso;
98. Sindacato dei distretti riuniti di Trieste e Capodistria, con sede in Trieste;
99. Sindacato dei distretti riuniti di Udine, Pordenone e Tolmezzo, con sede in Udine;
100. Sindacato del distretto di Venezia, con sede in Venezia;
101. Sindacato del distretto di Verbania, con sede in Verbania;
102. Sindacato del distretto di Verona, con sede in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838501 6

49. Sindacato del distretto di Lucca, con sede in Lucca;
50. Sindacato dei distretti riuniti di Macerata e Camerino, con sede in Macerata;
51. Sindacato del distretto di Mantova, con sede in Mantova;
52. Sindacato del distretto di Matera, con sede in Matera;
53. Sindacato del distretto di Melfi, con sede in Melfi;
54. Sindacato del distretto di Messina, con sede in Messina;
55. Sindacato dei distretti riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con sede in Milano;
56. Sindacato del distretto di Modena, con sede in Modena;
57. Sindacato del distretto di Napoli, con sede in Napoli;
58. Sindacato del distretto di Nicastro, con sede in Nicastro;
59. Sindacato del distretto di Nicosia, con sede in Nicosia;
60. Sindacato dei distretti riuniti di Novara e Vercelli, con sede in Novara;
61. Sindacato del distretto di Oristano, con sede in Oristano;
62. Sindacato del distretto di Padova, con sede a Padova;
63. Sindacato del distretto di Palermo, con sede in Palermo;
64. Sindacato del distretto di Palmi, con sede in Palmi;
65. Sindacato del distretto di Parma, con sede in Parma;
66. Sindacato del distretto di Patti, con sede in Patti;
67. Sindacato dei distretti riuniti di Pavia e Vigevano, con sede in Pavia;
68. Sindacato del distretto di Perugia, con sede in Perugia;
69. Sindacato dei distretti riuniti di Pesaro e Urbino, con sede in Pesaro;
70. Sindacato del distretto di Piacenza, con sede in Piacenza;
71. Sindacato del distretto di Pisa, con sede in Pisa;
72. Sindacato del distretto di Potenza, con sede in Potenza;
73. Sindacato dei distretti riuniti di Ragusa e Modica, con sede in Ragusa;
74. Sindacato del distretto di Ravenna, con sede in Ravenna;
75. Sindacato del distretto di Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria;
76. Sindacato del distretto di Rieti, con sede in Rieti;
77. Sindacato del distretto di Roma, con sede in Roma;
78. Sindacato del distretto di Rovigo, con sede in Rovigo;
79. Sindacato del distretto di Salerno, con sede in Salerno;
80. Sindacato del distretto di Sassari, con sede in Sassari e Tempio Pausania;
81. Sindacato del distretto di Savona, con sede in Savona;
82. Sindacato del distretto di Sciacca, con sede in Sciacca;
83. Sindacato dei distretti riuniti di Siena e Montepulciano, con sede in Siena;
84. Sindacato del distretto di Siracusa, con sede in Siracusa;
85. Sindacato del distretto di Sondrio, con sede in Sondrio;
86. Sindacato dei distretti riuniti di Sulmona e Avezzano, con sede in Sulmona;
87. Sindacato del distretto di Taranto, con sede in Taranto;
88. Sindacato dei distretti riuniti di Teramo e Pescara, con sede in Teramo;
89. Sindacato del distretto di Termini Imerese, con sede in Termini Imerese;
90. Sindacato dei distretti riuniti di Terni e Spoleto, con sede in Terni;
91. Sindacato del distretto di Torino, con sede in Torino;
92. Sindacato del distretto di Trani, con sede in Trani;
93. Sindacato del distretto di Trapani, con sede in Trapani;
94. Sindacato dei distretti riuniti di Trento e Rovereto, con sede in Trento;
95. Sindacato del distretto di Treviso, con sede in Treviso;
96. Sindacato dei distretti riuniti di Trieste e Capodistria, con sede in Trieste;
97. Sindacato dei distretti riuniti di Udine, Pordenone e Tolmezzo, con sede in Udine;
98. Sindacato del distretto di Venezia, con sede in Venezia;
99. Sindacato del distretto di Verbania, con sede in Verbania;
100. Sindacato del distretto di Verona, con sede in Verona;
101. Sindacato del distretto di Vibo Valentia, con sede in Vibo Valentia;
102. Sindacato del distretto di Vicenza, con sede in Vicenza;
103. Sindacato del distretto di Viterbo, con sede in Viterbo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
Riccì

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Statuto del Sindacato nazionale fascista dei notai

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative, è costituito, con sede in Roma, il Sindacato nazionale fascista dei notai.

Il Sindacato estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno; esso aderisce, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

In quanto giuridicamente riconosciuto come associazione di grado superiore, ha, nei limiti imposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale delle Associazioni di primo grado che la compongono.

Aderiscono, inoltre, al Sindacato gli enti ed istituti assistenziali costituiti, per gli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, dalle Associazioni aderenti. Fanno parte del Sindacato gli enti ed istituti assistenziali da esso costituiti per gli stessi scopi.

Art. 2.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) esercita le funzioni contemplate dalle disposizioni sull'ordinamento del notariato e coordina l'esercizio delle funzioni stesse in quanto siano di competenza dei Sindacati di primo grado, impartendo ad essi le opportune direttive per il disimpegno delle loro attribuzioni derivanti da leggi e regolamenti e dallo statuto sindacale;

b) tutela gli interessi morali e materiali della categoria per la quale è costituito;

c) svolge opportuna azione per valorizzare le attività professionali, secondando le aspirazioni della categoria, raccogliendo le proposte dei Sindacati aderenti e promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti;

d) coordina e dirige le attività delle Associazioni aderenti, in armonia con gli interessi della categoria e con quelli superiori della Nazione;

e) coadiuva, coordina e disciplina l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

problemi sui quali debba pronunciarsi la Corporazione stessa, ai fini della esplicazione dell'attività normativa ad essa spettante, nonchè gli accordi conclusi per il regolamento dei rapporti economici collettivi, sui quali la Corporazione debba esprimere il parere a norma della legge citata.

TITOLO II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 3.

Per essere ammessi a far parte del Sindacato nazionale, i Sindacati di primo grado e gli istituti di cui all'art. 1, comma 3° e 4°, del presente statuto, non ancora riconosciuti, debbono presentare regolare domanda, accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè dall'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto, nonchè le disposizioni e le deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio; se essa è accettata, il segretario del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza in ordine al riconoscimento giuridico del Sindacato o all'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

E' fatto salvo, in ogni caso, il ricorso al Ministero delle corporazioni, ai sensi dell'art. 33 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 4.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire al Sindacato nazionale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 5.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

territorio del Regno, esso aderisce, in armonia con il disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

In quanto giuridicamente riconosciuto come associazione di grado superiore, ha, nei limiti imposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale delle Associazioni di primo grado che la compongono.

Aderiscono, inoltre, al Sindacato gli enti ed istituti assistenziali costituiti, per gli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, dalle Associazioni aderenti. Fanno parte del Sindacato gli enti ed istituti assistenziali da esso costituiti per gli stessi scopi.

Art. 2.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) esercita le funzioni contemplate dalle disposizioni sull'ordinamento del notariato e coordina l'esercizio delle funzioni stesse in quanto siano di competenza dei Sindacati di primo grado, impartendo ad essi le opportune direttive per il disimpegno delle loro attribuzioni derivanti da leggi e regolamenti e dallo statuto sindacale;

b) tutela gli interessi morali e materiali della categoria per la quale è costituito;

c) svolge opportuna azione per valorizzare le attività professionali, secondando le aspirazioni della categoria, raccogliendo le proposte dei Sindacati aderenti e promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti;

d) coordina e dirige le attività delle Associazioni aderenti, in armonia con gli interessi della categoria e con quelli superiori della Nazione;

e) coordina, coordina e disciplina l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

f) promuove lo sviluppo ed asseconda l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza anche mediante la creazione di appositi istituti;

g) designa o nomina i propri rappresentanti negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi o dai regolamenti, o siano richieste od ammesse;

h) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del lavoro e gli siano attribuiti da leggi e regolamenti e da disposizioni delle autorità e della Confederazione, nonchè dal presente statuto.

Il Sindacato sottopone, inoltre, alla competente Corporazione, per tramite della Confederazione, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 163, le questioni od i

Per essere ammessi a far parte del Sindacato nazionale, i Sindacati di primo grado e gli istituti di cui all'art. 1, comma 3° e 4°, del presente statuto, non ancora riconosciuti, debbono presentare regolare domanda, accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè dall'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto, nonchè le disposizioni e le deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio; se essa è accettata, il segretario del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza in ordine al riconoscimento giuridico del Sindacato o all'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

E' fatto salvo, in ogni caso, il ricorso al Ministero delle corporazioni, ai sensi dell'art. 33 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 4.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire al Sindacato nazionale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 5.

L'adesione al Sindacato nazionale impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio del Sindacato nazionale.

Art. 6.

I rapporti, che i vari Sindacati di primo grado aderenti al Sindacato nazionale abbiano fra loro e quelli che essi abbiano con altre Associazioni aderenti alla Confederazione, saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni della Confederazione medesima e del Sindacato nazionale.

Di tutti i rapporti che i Sindacati di primo grado debbono avere con altre Associazioni sindacali apparte-

0564
declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nenti a Confederazioni diverse, dovrà essere data notizia al Sindacato nazionale, il quale ha facoltà di intervenire nei rapporti stessi, di dare direttive e sostituirsi al Sindacato di primo grado nello svolgimento dei rapporti.

TITOLO III.

Organi del Sindacato nazionale.

Art. 7.

Sono organi del Sindacato nazionale:
a) il Consiglio;
b) il Direttorio;
c) il segretario.

Art. 8.

Il Consiglio è costituito dai segretari dei Sindacati di primo grado e, per i Sindacati con oltre venti o cinquanta notai assegnati alla circoscrizione, da uno o due delegati, rispettivamente, per ciascuno dei Sindacati stessi, designati dai singoli Direttorii tra i propri componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio il segretario e i membri del Direttorio del Sindacato nazionale.

Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio, senza voto deliberativo, i sindaci.

Gli istituti assistenziali aderenti al Sindacato nazionale hanno diritto di far intervenire nel Consiglio un proprio rappresentante.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria può essere convocato quando il Direttorio nazionale o il segretario lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti o dai sindaci. La convocazione del Consiglio in via straordinaria deve essere, in ogni caso, autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal segretario del Sindacato nazionale, a cura del quale saranno diramati, almeno quindici giorni prima della riunione, a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente almeno la metà degli aventi diritto a parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata la riunione sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto nel qual caso la proposta si intende respinta.

Art. 9.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:
a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato nazionale e gli interessi della categoria da esso rappresentata;
b) deliberazioni, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del segretario e sul conto consuntivo del Sindacato;
c) deliberazioni sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi a carico dei singoli iscritti ai Sindacati di primo grado;
d) elezione del segretario del Sindacato e dei membri del Direttorio;
e) nomina, per ciascun esercizio finanziario, di tre sindaci, da scegliersi tra gli iscritti ai Sindacati aderenti;
f) deliberazione di eventuali modifiche al presente statuto, salvo le approvazioni di legge;
g) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 10.

Il Direttorio del Sindacato nazionale si compone del segretario del Sindacato stesso, che lo presiede, e di quattordici membri, dei quali dodici sono eletti dal Consiglio tra gli iscritti ai Sindacati di primo grado della categoria, uno è nominato, tra gli appartenenti alla categoria, dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra ed un altro è designato dal G.U.F., parimenti tra gli appartenenti alla categoria.

La nomina od elezione dei membri del Direttorio deve essere approvata ai sensi di legge.

I membri del Direttorio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Direttorio si riunisce normalmente una volta ogni quadrimestre, e straordinariamente tutte le volte che il segretario lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri, o dai sindaci.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, a tutti coloro che hanno diritto di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) il Direttorio;
c) il segretario.

Art. 8.

Il Consiglio è costituito dai segretari dei Sindacati di primo grado e, per i Sindacati con oltre venti o cinquanta notai assegnati alla circoscrizione, da uno o due delegati, rispettivamente, per ciascuno dei Sindacati stessi, designati dai singoli Direttorii tra i propri componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio il segretario e i membri del Direttorio del Sindacato nazionale.

Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio, senza voto deliberativo, i sindaci.

Gli istituti assistenziali aderenti al Sindacato nazionale hanno diritto di far intervenire nel Consiglio un proprio rappresentante.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria può essere convocato quando il Direttorio nazionale o il segretario lo creda opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei sindacati aderenti o dai sindaci. La convocazione del Consiglio in via straordinaria deve essere, in ogni caso, autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal segretario del Sindacato nazionale, a cura del quale saranno diramati, almeno quindici giorni prima della riunione, a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente almeno la metà degli aventi diritto a parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata, la riunione è valida in seconda convocazione purchè il numero dei presenti raggiunga almeno il quinto degli aventi diritto a parteciparvi.

Il segretario del Sindacato nazionale è presidente di diritto del Consiglio. Egli però non può presiedere il Consiglio stesso nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione: il Consiglio nomina, in tal caso, un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni votazione. Le deliberazioni

e) deliberazioni sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi a carico dei singoli iscritti ai Sindacati di primo grado;

d) elezione del segretario del Sindacato e dei membri del Direttorio;

e) nomina, per ciascun esercizio finanziario, di tre sindaci, da scegliersi tra gli iscritti ai Sindacati aderenti;

f) deliberazione di eventuali modifiche al presente statuto, salvo le approvazioni di legge;

g) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 10.

Il Direttorio del Sindacato nazionale si compone del segretario del Sindacato stesso, che lo presiede, e di quattordici membri, dei quali dodici sono eletti dal Consiglio tra gli iscritti ai Sindacati di primo grado della categoria, uno è nominato, tra gli appartenenti alla categoria, dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra ed un altro è designato dal G.U.F., parimenti tra gli appartenenti alla categoria.

La nomina od elezione dei membri del Direttorio deve essere approvata ai sensi di legge.

I membri del Direttorio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Direttorio si riunisce normalmente una volta ogni quadrimestre, e straordinariamente tutte le volte che il segretario lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri, o dai sindaci.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

I membri del Direttorio che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Direttorio, decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, il Consiglio, convocato entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

I nuovi eletti rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Direttorio da un suo delegato.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo del Sindacato; in tale sede il Direttorio può delegare al segretario i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione in sede tutoria;

c) decide sull'ammissione dei singoli soci nei Sindacati di primo grado, in caso di mancata accettazione della domanda da parte dei Sindacati stessi, e sulla cancellazione dei soci stessi, in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione;

d) delibera, a norma del precedente art. 3, sulla ammissione al Sindacato nazionale di associazioni e di istituti assistenziali;

e) delibera le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti fra essi a norma del presente statuto;

f) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista od ammessa dalle leggi e dai regolamenti;

g) delibera, su proposta del segretario, sulle questioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 2 del presente statuto;

h) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottomettere all'approvazione della autorità tutoria a norma di legge;

i) esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio stesso nella sua prima riunione;

l) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, ed in particolare dalle disposizioni sull'ordinamento del notariato, nonchè dal presente statuto e dalle deliberazioni ed istruzioni impartite dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei dirigenti delle Associazioni aderenti al Sindacato nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i vari Sindacati e gli enti aderenti. Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione ed adempia a tutte le altre funzioni demandategli dalle leggi e regolamenti dello Stato, e in particolar modo dalle disposizioni sull'ordinamento del notariato, nonchè dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito da un componente del Direttorio, da lui designato.

Art. 14.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria, che non siano sospesi, inabilitati o interdetti dall'esercizio notarile o sospesi dall'esercizio dei diritti sociali. La sopravvenienza di tali cause impedienti produce la decadenza dalle cariche conferite.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire analoghe cariche presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui al comma precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci.

Art. 15.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili, dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo in virtù di leggi e di deliberazioni degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Direttorio, a cura del segretario, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1339, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 16.

Costituiscono entrate del Sindacato nazionale:

a) l'ammontare dei contributi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dal Sindacato nazionale per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo del Sindacato; in tale sede il Direttorio può delegare al segretario i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione in sede tutoria;

c) decide sull'ammissione dei singoli soci nei Sindacati di primo grado, in caso di mancata accettazione della domanda da parte dei Sindacati stessi, e sulla cancellazione dei soci stessi, in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione;

d) delibera, a norma del precedente art. 3, sulla ammissione al Sindacato nazionale di associazioni e di istituti assistenziali;

e) delibera le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

f) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i consigli, enti od organi in cui tale rappresentanza sia prevista od ammessa dalle leggi e dai regolamenti;

g) delibera, su proposta del segretario, sulle questioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 2 del presente statuto;

h) delibera sugli atti indicati dall'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della autorità tutoria a norma di legge;

i) esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio stesso nella sua prima riunione;

l) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, ed in particolare dalle disposizioni sull'ordinamento del notariato, nonchè dal presente statuto e dalle deliberazioni ed istruzioni impartite dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza.

Art. 12.

Il segretario del Sindacato è eletto dal Consiglio nel suo seno. Dura in carica tre anni e può essere confermato.

La sua elezione deve essere comunicata al presidente della Confederazione, ed approvata a norma di legge.

Art. 13.

Il segretario dirige e rappresenta il Sindacato nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio.

Art. 14.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria, che non siano sospesi, inabilitati o interdetti dall'esercizio notarile o sospesi dall'esercizio dei diritti sociali. La sopravvenienza di tali cause impedienti produce la decadenza dalle cariche conferite.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire analoghe cariche presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui al comma precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci.

Art. 15.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili, dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo in virtù di leggi e di deliberazioni degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Direttorio, a cura del segretario, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 16.

Costituiscono entrate del Sindacato nazionale:

a) l'ammontare dei contributi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dal Sindacato nazionale per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Art. 17.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa e per l'educazione nazionale dei soci;

b) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative. Esse comunque devono avere per oggetto servizi od uffici di pubblica utilità nell'interesse della categoria rappresentata.

Art. 18.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1339, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui al Regio decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del segretario e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 del predetto Regio decreto-legge.

Art. 19.

Il Sindacato può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui il Sindacato è costituito.

Titolo V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 20.

Il segretario del Sindacato nazionale provvede, su proposta dei Sindacati di primo grado aderenti, alla espulsione dei soci dai Sindacati stessi, per i motivi e nelle forme previste dai relativi statuti, salvo per gli interessati il ricorso al presidente della Confederazione, nonchè in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 21.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di proporre alla Confederazione, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti dei Sindacati aderenti i quali non osservino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dai rispettivi statuti, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato nonchè dalle deliberazioni e istruzioni impartite dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza.

Art. 22.

omettano di ottemperare agli obblighi loro derivanti dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti, il segretario del Sindacato è tenuto a proporre alla Confederazione la denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 24.

Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, il segretario del Sindacato nazionale ha sempre la facoltà di disporre ispezioni ed indagini sull'attività dei Sindacati periferici, riferendo alla Confederazione con le opportune proposte.

Titolo VI.

Disposizioni varie.

Art. 25.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Art. 26.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio o da un terzo dei componenti il Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla Confederazione per il nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 27.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per *referendum*.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 28.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

articoli 43, 44 e 45 del predetto Regio decreto-legge.

Art. 19.

Il Sindacato può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui il Sindacato è costituito.

Titolo V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 20.

Il segretario del Sindacato nazionale provvede, su proposta dei Sindacati di primo grado aderenti, alla espulsione dei soci dai Sindacati stessi, per i motivi e nelle forme previste dai relativi statuti, salvo per gli interessati il ricorso al presidente della Confederazione, nonchè in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 21.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di proporre alla Confederazione, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti dei Sindacati aderenti i quali non osservino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dai rispettivi statuti, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato nonchè dalle deliberazioni e istruzioni impartite dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza.

Art. 22.

Il segretario del Sindacato è obbligato a riferire alla Confederazione nei casi in cui debba essere proposta dalla Confederazione stessa al Ministero delle corporazioni la revoca dalla carica o dalle funzioni dei dirigenti delle Associazioni aderenti, oppure lo scioglimento dei rispettivi Direttorii o di quello del Sindacato stesso, a norma dell'art. 8, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 23.

Qualora, in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle Associazioni aderenti o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni stesso non siano in grado od

Titolo VI.

Disposizioni varie.

Art. 25.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Art. 26.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio o da un terzo dei componenti il Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla Confederazione per il nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 27.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per *referendum*.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 28.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà osservata, in quanto occorra, la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 29.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione ed ai principi generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
BUCCI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Statuto del Sindacati distrettuali fascisti dei notai

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative, è costituito il Sindacato fascista dei notai de . . . . . Distretto . . . . . con sede in . . . . . e competenza su tutto il territorio de . . . . . Distretto . . . . sindicat . . . . . .

Nei casi previsti dalle disposizioni sull'ordinamento del notariato, può rimanere di competenza del Sindacato il territorio di un nuovo distretto che risulti istituito o di un distretto riunito che venga separato, ove tale territorio sia stato già compreso in tutto o in parte nella circoscrizione del Sindacato. Può anche il territorio di un distretto cessare di far parte della circoscrizione del Sindacato, perchè attribuito alla competenza di altro Sindacato preesistente o di nuova costituzione.

Può, inoltre, nella circoscrizione del Sindacato aver luogo la soppressione di un distretto, con la conseguente attribuzione del suo territorio ad altro distretto dello stesso o di altro Sindacato e con l'eventuale trasferimento della sede del Sindacato al capoluogo di altro distretto.

È salva, in ogni caso, l'approvazione, a norma di legge, delle modifiche statutarie che si rendessero necessarie in relazione ai mutamenti della circoscrizione territoriale del Sindacato.

Art. 2.

Il Sindacato aderisce al Sindacato nazionale fascista dei notai, ne accetta i principi e si sottopone allo statuto ed a tutte le deliberazioni che esso riterrà di impartire nell'ambito della sua competenza.

In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, tutti gli appartenenti alla categoria.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei notai, svolge opportuna azione per valorizzare le loro attribuzioni e studia le aspirazioni della categoria, formulando al Sindacato nazionale le opportune proposte;

e) cura la repressione di qualunque forma di illecita concorrenza, che venga esercitata sia mediante riduzioni di onorari e diritti accessori sia mediante procacciatori di clienti, pubblicità o altrimenti;

f) si adopera affinchè sia equamente distribuito fra i notai il lavoro professionale proveniente da istituti pubblici, prendendo, ove occorra, opportuni accordi con gli istituti stessi;

g) dà pareri, se richiesto, sulla liquidazione di onorari, diritti e spese per qualsiasi prestazione professionale, e si interpone, a richiesta, per comporre contestazioni fra notai e terzi su qualunque oggetto attinente all'esercizio delle funzioni notarili;

h) esprime, a richiesta delle autorità competenti, il suo parere nelle materie riguardanti il notariato;

i) promuove e favorisce ogni iniziativa tendente al perfezionamento della preparazione professionale e alla diffusione della previdenza e dell'assistenza tra gli appartenenti alla categoria;

l) designa o nomina i propri rappresentanti negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato o di altri enti, quando tale designazione o nomina sia prevista dalle leggi o dai regolamenti, o sia richiesta od ammessa;

m) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalle leggi e regolamenti, e in particolare modo dalle leggi sull'ordinamento del notariato, dal presente statuto, dagli statuti del Sindacato nazionale e della Confederazione.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Possono essere ammessi al Sindacato coloro i quali:

a) siano iscritti nel ruolo dei notai in esercizio nella circoscrizione del Sindacato;

b) siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

c) non appartengano ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e per gli stessi scopi;

d) non siano stati espulsi da altre Associazioni sindacali;

e) siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dagli statuti del Sindacato nazionale e della Confederazione.

Art. 5.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

circoscrizione del Sindacato, perchè attribuito alla competenza di altro Sindacato preesistente o di nuova costituzione.

Può, inoltre, nella circoscrizione del Sindacato aver luogo la soppressione di un distretto, con la conseguente attribuzione del suo territorio ad altro distretto dello stesso o di altro Sindacato e con l'eventuale trasferimento della sede del Sindacato al capoluogo di altro distretto.

È salva, in ogni caso, l'approvazione, a norma di legge, delle modifiche statutarie che si rendessero necessarie in relazione ai mutamenti della circoscrizione territoriale del Sindacato.

Art. 2.

Il Sindacato aderisce al Sindacato nazionale fascista dei notai, ne accetta i principi e si sottopone allo statuto ed a tutte le deliberazioni che esso riterrà di impartire nell'ambito della sua competenza.

In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, tutti gli appartenenti alla categoria.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei notai, svolge opportuna azione per valorizzare le loro attribuzioni e studia le aspirazioni della categoria, formulando al Sindacato nazionale le opportune proposte;

b) esercita le funzioni inerenti alla tenuta del ruolo dei notai e del registro dei praticanti. Quando il Sindacato estenda la sua competenza sul territorio di più distretti separati, tiene un ruolo dei notai e un registro dei praticanti per ciascun distretto e conserva in sezioni distinte, per quanto è possibile, gli atti relativi a ciascun distretto stesso;

c) vigila sulla condotta dei notai e dei praticanti e sull'adempimento dei loro doveri, curando la conservazione del decoro professionale ed esercitando i poteri disciplinari;

d) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di notaio e l'esercizio abusivo della professione notarile, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re Imperatore;

e) designa i propri rappresentanti presso gli organi pubblici e presso gli altri enti, quando tale designazione o nomina sia prevista dalle leggi o dai regolamenti, o sia richiesta od ammessa;

m) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalle leggi e regolamenti, e in particolare modo dalle leggi sull'ordinamento del notariato, dal presente statuto, dagli statuti del Sindacato nazionale e della Confederazione.

Titolo II.

Dei soci.

Art. 4.

Possono essere ammessi al Sindacato coloro i quali:

a) siano iscritti nel ruolo dei notai in esercizio nella circoscrizione del Sindacato;

b) siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

c) non appartengano ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e per gli stessi scopi;

d) non siano stati espulsi da altre Associazioni sindacali;

e) siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dagli statuti del Sindacato nazionale e della Confederazione.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento dei contributi e della tassa distrettuale di cui all'art. 19 dello statuto stesso e di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato. Qualora esso ritenga di non accoglierla, il segretario è tenuto a riferirne, entro un mese dalla data di presentazione, al segretario del Sindacato nazionale.

Contro il provvedimento di negata ammissione da parte del Sindacato nazionale, l'interessato ha il diritto di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio con l'anno solare in cui la iscrizione è avvenuta e l'impegno si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se il socio non presenta formale atto di dimissioni almeno un mese prima della fine dell'anno.

Art. 6.

I soci del Sindacato non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e per gli stessi scopi.

Art. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 5;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Nell'ipotesi di cui all'alinea precedente, il segretario del Sindacato distrettuale è tenuto a riferirne, entro un mese dall'avutane notizia, al segretario del Sindacato nazionale. Contro il provvedimento del Sindacato stesso, l'interessato ha diritto di ricorrere come all'art. 5, comma 3°, del presente statuto.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi e della tassa distrettuale.

Art. 9.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati di indole generale, che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni o per disposizioni degli organi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci hanno, inoltre, l'obbligo d'informare il Sindacato di tutte le vertenze nelle quali possono essere implicati gli interessi generali della categoria.

Essi sono altresì tenuti ad informare il Sindacato di tutte le infrazioni che, a loro conoscenza, siano commesse alle disposizioni concernenti l'esercizio della professione e dei casi di uso abusivo del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione, fornendo tutte le notizie e gli elementi di cui siano a conoscenza, affinchè il Sindacato possa svolgere opportuna azione

Art. 11.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato.

L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno ed in via straordinaria quando il Direttorio del Sindacato lo creda opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, oppure dai sindaci.

La convocazione dell'assemblea in via straordinaria deve essere in ogni caso autorizzata dal segretario del Sindacato nazionale, previo nulla osta del presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati a cura del segretario del Sindacato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi devono essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima, e devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea:

a) i soci che siano sospesi, inabilitati o temporaneamente interdetti dall'esercizio notarile, a norma delle disposizioni sull'ordinamento del notariato;

b) i soci che siano sospesi dall'esercizio dei diritti sociali, a norma dell'art. 24 del presente statuto;

c) i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi e della tassa distrettuale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Il segretario del Sindacato è di diritto presidente dell'assemblea. Egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale nella sua gestione; l'assemblea nomina, in tal caso, un presidente temporaneo.

Partecipano altresì all'assemblea, senza voto deliberativo, i sindaci.

La Confederazione ed il Sindacato nazionale hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea è valida purchè il numero dei presenti raggiunga almeno il quinto degli aventi diritto.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni votazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1870 16

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 5;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Nell'ipotesi di cui all'alinea precedente, il segretario del Sindacato distrettuale è tenuto a riferirne, entro un mese dall'avvenuta notizia, al segretario del Sindacato nazionale. Contro il provvedimento del Sindacato stesso, l'interessato ha diritto di ricorrere come all'art. 5, comma 3°, del presente statuto.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi e della tassa distrettuale.

Art. 9.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati di indole generale, che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni o per disposizioni degli organi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci hanno, inoltre, l'obbligo d'informare il Sindacato di tutte le vertenze nelle quali possono essere implicati gli interessi generali della categoria.

Essi sono altresì tenuti ad informare il Sindacato di tutte le infrazioni che, a loro conoscenza, siano commesse alle disposizioni concernenti l'esercizio della professione e dei casi di uso abusivo del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione, fornendo tutte le notizie e gli elementi di cui siano a conoscenza, affinchè il Sindacato possa svolgere opportuna azione per la tutela della categoria.

Quando le infrazioni alle leggi sull'esercizio della professione siano state commesse da professionisti appartenenti ad altre categorie, il Sindacato dovrà informarne la propria Associazione nazionale.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 10.

Sono organi del Sindacato:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Direttorio;

c) il segretario.

ramati a cura del segretario del Sindacato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi devono essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima, e devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea:

a) i soci che siano sospesi, inabilitati o temporaneamente interdetti dall'esercizio notarile, a norma delle disposizioni sull'ordinamento del notariato;

b) i soci che siano sospesi dall'esercizio dei diritti sociali, a norma dell'art. 24 del presente statuto;

c) i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi e della tassa distrettuale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Il segretario del Sindacato è di diritto presidente dell'assemblea. Egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale nella sua gestione; l'assemblea nomina, in tal caso, un presidente temporaneo.

Partecipano altresì all'assemblea, senza voto deliberativo, i sindaci.

La Confederazione ed il Sindacato nazionale hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea è valida purchè il numero dei presenti raggiunga almeno il quinto degli aventi diritto.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni votazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Art. 12.

L'assemblea:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) approva, non oltre il 30 aprile di ogni anno, i resoconti morali e finanziari e il conto consuntivo del Sindacato;

c) elegge il segretario ed i membri del Direttorio;

d) nomina, per ogni esercizio finanziario, tre sindaci, da scegliersi tra i soci del Sindacato;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e) delibera le eventuali modifiche al presente statuto, salve le approvazioni di legge;

f) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso conferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti, nonchè dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle associazioni di grado superiore.

Art. 13.

Il Direttorio del Sindacato si compone del segretario del Sindacato, che lo presiede, e di due, quattro, sei ed otto membri, a seconda che il numero dei notai assegnati alla circoscrizione, rispettivamente, non superi venti o superi venti, cinquanta o cento, salvo quanto è disposto nel comma seguente.

Dei membri del Direttorio uno è nominato, fra gli appartenenti alla categoria nella circoscrizione, dalla locale sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; un altro è designato dal G.U.F. parimenti tra gli appartenenti alla categoria nella circoscrizione; gli altri sono eletti dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti. Qualora la nomina o la designazione di cui sopra non possa aver luogo, è provveduto in sostituzione mediante elezione da parte dell'assemblea. Quando il numero dei notai assegnati alla circoscrizione non superi venti, la nomina o la designazione stessa, ove possa aver luogo, è fatta in aggiunta ai due membri suindicati, i quali sono sempre eletti dall'assemblea.

Il Direttorio affida ad uno dei suoi componenti le mansioni di direttore amministrativo del Sindacato.

I membri del Direttorio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La loro elezione o nomina deve essere approvata ai sensi di legge.

Il Direttorio si riunisce normalmente una volta per ogni bimestre, e straordinariamente tutte le volte che il segretario lo creda opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei suoi membri o dai sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso d'urgenza il predetto termine può essere ridotto a due giorni. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri, oltre il segretario.

I membri del Direttorio che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza [illegible] decorsi dieci giorni dalla [illegible]

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare alle riunioni del Direttorio da un suo delegato.

Art. 14.

Il Direttorio del Sindacato:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) delibera, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo del Sindacato; in tale sede il Direttorio può delegare al segretario i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione in sede tutoria;

c) delibera sulle convocazioni dell'assemblea dei soci;

d) delibera sull'ammissione dei soci al Sindacato;

e) forma ogni anno il ruolo dei notai e l'elenco dei praticanti;

f) autorizza il segretario, o uno dei suoi membri, a promuovere le azioni disciplinari o le impugnative contro i provvedimenti del Tribunale;

g) designa i rappresentanti del Sindacato negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

h) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza, a norma delle disposizioni di cui al titolo V del presente statuto;

i) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione dell'autorità tutoria a norma di legge;

l) esercita le altre funzioni di cui all'art. 2 del presente statuto, in quanto non siano di competenza dell'assemblea o del segretario;

m) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate da leggi e regolamenti dello Stato, ed in particolare da quelle sull'ordinamento del notariato, nonchè dal presente statuto, dalle deliberazioni ed istruzioni del Sindacato nazionale e della Confederazione;

n) esercita altresì, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dall'assemblea stessa nella sua prima riunione.

Art. 15.

Il segretario del Sindacato è eletto dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti; dura in carica tre anni e può essere confermato.

La sua elezione deve essere comunicata, per il tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione e la nomina è approvata a norma di legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Dei membri del Direttorio uno è nominato, fra gli appartenenti alla categoria nella circoscrizione, dalla locale sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; un altro è designato dal G.U.F. parimenti tra gli appartenenti alla categoria nella circoscrizione; gli altri sono eletti dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti. Qualora la nomina o la designazione di cui sopra non possa aver luogo, è provveduto in sostituzione mediante elezione da parte dell'assemblea. Quando il numero dei notai assegnati alla circoscrizione non superi venti, la nomina o la designazione stessa, ove possa aver luogo, è fatta in aggiunta ai due membri suindicati, i quali sono sempre eletti dall'assemblea.

Il Direttorio affida ad uno dei suoi componenti le mansioni di direttore amministrativo del Sindacato.

I membri del Direttorio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La loro elezione o nomina deve essere approvata ai sensi di legge.

Il Direttorio si riunisce normalmente una volta per ogni bimestre, e straordinariamente tutte le volte che il segretario lo creda opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei suoi membri o dai sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso d'urgenza il predetto termine può essere ridotto a due giorni. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri, oltre il segretario.

I membri del Direttorio che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Direttorio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso, per il tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni, il quale decide di concerto con il Ministero di grazia e giustizia.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, l'assemblea, convocata entro due mesi, deve provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

I nuovi eletti rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

c) delibera sulle convocazioni dell'assemblea dei soci;

d) delibera sull'ammissione dei soci al Sindacato;

e) forma ogni anno il ruolo dei notai e l'elenco dei praticanti;

f) autorizza il segretario, o uno dei suoi membri, a promuovere le azioni disciplinari o le impugnative contro i provvedimenti del Tribunale;

g) designa i rappresentanti del Sindacato negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

h) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza, a norma delle disposizioni di cui al titolo V del presente statuto;

i) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione dell'autorità tutoria a norma di legge;

l) esercita le altre funzioni di cui all'art. 3 del presente statuto, in quanto non siano di competenza dell'assemblea o del segretario;

m) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate da leggi e regolamenti dello Stato, ed in particolare da quelle sull'ordinamento del notariato, nonchè dal presente statuto, dalle deliberazioni ed istruzioni del Sindacato nazionale e della Confederazione;

n) esercita altresì, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dall'assemblea stessa nella sua prima riunione.

Art. 15.

Il segretario del Sindacato è eletto dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti; dura in carica tre anni e può essere confermato.

La sua elezione deve essere comunicata, per il tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione e la nomina è approvata a norma di legge.

Il segretario ha la rappresentanza del Sindacato di fronte alle autorità politiche, giudiziarie ed amministrative della circoscrizione, alle Associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione; può presentare denuncie al procuratore del Re Imperatore nei casi di abuso del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione; vigila e cura l'osservanza della disciplina sociale da parte degli iscritti al Sindacato; adem-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

più a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, ed in particolare da quelle sull'ordinamento del notariato, nonchè dal presente statuto e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni del Sindacato nazionale e della Confederazione.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito da un componente del Direttorio, da lui designato. Quando tale designazione non abbia avuto luogo, le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal componente più anziano del Direttorio.

Quando i poteri del Sindacato siano affidati ad un commissario, in caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono temporaneamente esercitate da un notaio designato dal commissario stesso.

Art. 16.

Non può il segretario nè alcuno dei componenti il Direttorio e l'assemblea prendere parte alle deliberazioni nè assistere alle discussioni:

a) quando l'affare riguardi la sua persona o persona da lui amministrata, oppure i propri parenti od affini in linea retta in qualunque grado, od in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente;

b) quando l'affare riguardi una investigazione disciplinare nella quale il membro del Direttorio sia intervenuto come testimone od abbia fornito al segretario informazioni sui fatti che formano oggetto della investigazione stessa.

Art. 17.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria, che non siano sospesi, inabilitati o interdetti dall'esercizio notarile e sospesi dall'esercizio dei diritti sociali. La sopravvenienza di tali cause impedienti produce la decadenza dalle cariche conferite.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni può consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 18.

Art. 19.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo, in virtù delle disposizioni sull'ordinamento sindacale (proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.);

d) la tassa distrettuale prevista dall'art. 93 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e dell'art. 12 della legge 27 maggio 1940, n. 707. La tabella di classificazione degli onorari, prevista dalle citate disposizioni, deve essere sottoposta annualmente dal Direttorio all'approvazione dell'assemblea dei soci e resa esecutiva dal Ministero delle corporazioni;

e) i diritti e gli altri proventi dovuti per qualsiasi titolo, in virtù delle disposizioni sull'ordinamento del notariato.

Art. 20.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali del Sindacato tanto per l'ordinamento sindacale quanto per l'ordinamento del notariato (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa e per l'educazione nazionale dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) tutte le altre spese considerate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, ivi comprese quelle spese comuni eventualmente eseguite dall'organo sindacale superiore per conto dell'Associazione.

Tutte le altre spese sono facoltative. Esse comunque devono avere per oggetto servizi od uffici di pubblica utilità nell'interesse della categoria rappresentata.

Le entrate di cui alle lettere *a*) ed *e*) dell'art. 19, sono versate in conto corrente intestato al Sindacato e sono destinate esclusivamente alle spese del Sindacato stesso.

Gli ordinativi di pagamento delle spese sono emessi a firma del segretario e del direttore amministrativo del Sindacato.

Art. 21.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 del R. decreto-legge 12 ottobre [illegible], convertito nella legge 18 gennaio 1934,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sue funzioni sono temporaneamente esercitate da un notaio designato dal commissario stesso.

Art. 16.

Non può il segretario nè alcuno dei componenti il Direttorio e l'assemblea prendere parte alle deliberazioni nè assistere alle discussioni:

a) quando l'affare riguardi la sua persona o persona da lui amministrata, oppure i propri parenti od affini in linea retta in qualunque grado, od in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente;

b) quando l'affare riguardi una investigazione disciplinare nella quale il membro del Direttorio sia intervenuto come testimone od abbia fornito al segretario informazioni sui fatti che formano oggetto della investigazione stessa.

Art. 17.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria, che non siano sospesi, inabilitati o interdetti dall'esercizio notarile e sospesi dall'esercizio dei diritti sociali. La sopravvenienza di tali cause impedienti produce la decadenza dalle cariche conferite.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni può consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 18.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o contributi vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazioni degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Direttorio, a cura del segretario, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293.

dalle citate disposizioni, deve essere sottoposta annualmente dal Direttorio all'approvazione dell'assemblea dei soci e resa esecutiva dal Ministero delle corporazioni;

c) i diritti e gli altri proventi dovuti per qualsiasi titolo, in virtù delle disposizioni sull'ordinamento del notariato.

Art. 20.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali del Sindacato tanto per l'ordinamento sindacale quanto per l'ordinamento del notariato (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa e per l'educazione nazionale dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) tutte le altre spese considerate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, ivi comprese quelle spese comuni eventualmente eseguite dall'organo sindacale superiore per conto dell'Associazione.

Tutte le altre spese sono facoltative. Esse comunque devono avere per oggetto servizi od uffici di pubblica utilità nell'interesse della categoria rappresentata.

Le entrate di cui alle lettere *a*) ed *c*) dell'art. 19, sono versate in conto corrente intestato al Sindacato e sono destinate esclusivamente alle spese del Sindacato stesso.

Gli ordinativi di pagamento delle spese sono emessi a firma del segretario e del direttore amministrativo del Sindacato.

Art. 21.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui al Regio decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del segretario e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 del predetto Regio decreto-legge.

Art. 22.

Il Sindacato può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui il Sindacato è costituito.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TITOLO V.

Disposizioni disciplinari.

Art. 23.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che trasgrediscono ai propri doveri politici o sindacali.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere, entro quindici giorni, al Direttorio del Sindacato.

Art. 24.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, al socio il quale trasgredisce agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o quando le mancanze stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione, debbono contestarsi al socio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Direttorio provvede con deliberazione motivata da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione, fino alla pubblicazione della sentenza definitiva, deve essere applicata d'ufficio dal segretario del Sindacato, se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio del Sindacato stesso applicarla, avuto riguardo alla natura ed alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al Sindacato nazionale.

Art. 25.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre al Sindacato nazionale la espulsione del socio quando questi abbia violato il disposto dell'art. 6 o commesso azioni che siano contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione sindacale o che dimostrino difetto di sentimento nazionale o di senso morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta l'applicazione di altre sanzioni.

Art. 26.

Il Sindacato nazionale, sentito il Direttorio del Sindacato, ha facoltà di deliberare la espulsione del socio.

Art. 27.

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 25, contro il socio del Sindacato al quale sia stata inflitta qualcuna delle punizioni previste dalla legge professionale, potranno essere applicate, secondo la gravità del caso, le sanzioni di cui ai precedenti articoli 23, 24 e 25.

Art. 28.

Indipendentemente dall'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui nei precedenti articoli, il Sindacato può promuovere contro i professionisti della categoria l'azione disciplinare per qualsiasi fatto che comunque possa dar luogo ad una sanzione a norma delle disposizioni sull'ordinamento del notariato.

Il Sindacato può anche intervenire nei giudizi disciplinari promossi ad istanza di parte o di ufficio.

TITOLO VI.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 29.

Ove, a norma di legge e di regolamenti esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Art. 30.

Le modificazioni al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio o da un terzo dei soci del Sindacato.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al Sindacato nazionale per il nulla osta.

Sulle proposte di modifiche deve deliberare l'assemblea del Sindacato.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 31.

Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per *referendum*.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 32.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato, sarà nominato dall'autorità competente un liquidatore, che provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

periodo non superiore a sei mesi, al socio il quale trasgredisce agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o quando le mancanze stesse rivestono carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione, debbono contestarsi al socio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Direttorio provvede con deliberazione motivata da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione, fino alla pubblicazione della sentenza definitiva, deve essere applicata d'ufficio dal segretario del Sindacato, se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio del Sindacato stesso applicarla, avuto riguardo alla natura ed alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al Sindacato nazionale.

Art. 25.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre al Sindacato nazionale la espulsione del socio quando questi abbia violato il disposto dell'art. 6 o commesso azioni che siano contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione sindacale o che dimostrino difetto di sentimento nazionale o di senso morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha diritto di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Art. 26.

Al socio iscritto al P.N.F. sono applicate — anche in deroga alle disposizioni del presente titolo — le medesime sanzioni eventualmente deliberate a suo carico dal Partito.

plinari promossi ad istanza di parte o di ufficio.

TITOLO VI.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 29.

Ove, a norma di legge e di regolamenti esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Art. 30.

Le modificazioni al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio o da un terzo dei soci del Sindacato.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al Sindacato nazionale per il nulla osta.

Sulle proposte di modifiche deve deliberare l'assemblea del Sindacato.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 31.

Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per *referendum*.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 32.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato, sarà nominato dall'autorità competente un liquidatore, che provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà osservata, in quanto occorra, la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 33.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, agli statuti del Sindacato nazionale e della Confederazione ed ai principi generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
BIGINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 959016

REGIO DECRETO 12 maggio 1942-XX, n. 1016.

Revoca della dichiarazione di zona malarica per alcuni Comuni della provincia di Avellino.

N. 1016. R. decreto 12 maggio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono revocate le dichiarazioni di zona malarica dei comuni di Bonito, Fontanarosa, Manocalzati e Montemiletto, in provincia di Avellino.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 1017.

Dichiarazione formale dei fini di due Confraternite, in provincia di Enna.

N. 1017. R. decreto 21 giugno 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di due Confraternite, in provincia di Enna.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 1018.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Regalbuto (Enna).

N. 1018. R. decreto 21 giugno 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Regalbuto (Enna).

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 17 luglio 1942-XX, n. 1019.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Addolorata e di S. Ambrogio, in frazione Tormo del comune di Crespiatica (Milano).

N. 1019. R. decreto 17 luglio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Lodi in data 16 settembre 1940-XVIII, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Addolorata e di S. Ambrogio, in frazione Tormo del comune di Crespiatica (Milano).

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 24 luglio 1942-XX, n. 1021.

Abrogazione dello statuto dell'Accademia letteraria italiana « Arcadia », in Roma, e approvazione del nuovo statuto dell'Accademia anzidetta.

N. 1021. R. decreto 24 luglio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene abrogato lo statuto dell'Accademia letteraria italiana « Arcadia », in Roma, approvato con R. decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 2240, e viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1942-XX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 8 settembre 1942-XX.

Nomina del Commissario generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 1 del R. decreto 7 settembre 1942-XX, n. 975, concernente la istituzione di un « Commissariato generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti »;

Determina:

L'Eccellenza il generale di Corpo d'armata Carlo Favagrossa è nominato Commissario generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti, a decorrere dal giorno 8 settembre 1942-XX.

Dal Quartiere generale delle Forze armate, addì 8 settembre 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1942-XX
Registro n. 36, foglio n. 138. — CAVALLO.

(3374)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1942-XX.

Prezzi degli zolfi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287;
Vista la proposta dell'Ente Zolfi Italiani;

Decreta:

I prezzi minimi garantiti, al netto dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli zolfi, che saranno messi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 1017.

Dichiarazione formale dei fini di due Confraternite, in provincia di Enna.

N. 1017. R. decreto 21 giugno 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di due Confraternite, in provincia di Enna.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 1018.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Regalbuto (Enna).

N. 1018. R. decreto 21 giugno 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Regalbuto (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 17 luglio 1942-XX, n. 1019.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Addolorata e di S. Ambrogio, in frazione Torno del comune di Crespiatica (Milano).

N. 1019. R. decreto 17 luglio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Lodi in data 16 settembre 1940-XVIII, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Addolorata e di S. Ambrogio, in frazione Torno del comune di Crespiatica (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 17 luglio 1942-XX, n. 1020.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco », con sede in Alessandria.

N. 1020. R. decreto 17 luglio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco », con sede in Alessandria.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1942-XX

DECRETO DEL PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 8 settembre 1942-XX.

Nomina del Commissario generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 1 del R. decreto 7 settembre 1942-XX, n. 975, concernente la istituzione di un « Commissariato generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti »;

Determina:

L'Eccellenza il generale di Corpo d'armata Carlo Favagrossa è nominato Commissario generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti, a decorrere dal giorno 8 settembre 1942-XX.

Dal Quartiere generale delle Forze armate, addì 8 settembre 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1942-XX
Registro n. 36, foglio n. 138. — CAVALLO

(3574)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1942-XX.

Prezzi degli zolfi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287;
Vista la proposta dell'Ente Zolfi Italiani;

Decreta:

I prezzi minimi garantiti, al netto dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli zolfi, che saranno messi a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani, dai produttori, nell'esercizio 1942-43, sono fissati come segue:

Gialla superiore, L. 530 per tonnellata;
Gialla inferiore, L. 520 per tonnellata;
Bronzi, L. 508 per tonnellata;
Corrente, L. 498 per tonnellata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 luglio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni: Riccì
Il Ministro per le finanze: Di Revel

(3559)

Decisamente s.r.l. P.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1980016

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1942-XX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta Thomas Ferlazzo, con sede a Lipari (Messina).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1942-XX, con il quale la ditta Thomas Ferlazzo, con sede a Lipari, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario l'avv. Liborio Ortolева;

Considerato che, dall'esame della documentazione esibita, risulta che il titolare della predetta azienda ha riacquistato la cittadinanza italiana anteriormente alla data di applicazione della legge di guerra nei confronti degli S.U.A.;

Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Messina;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 8 aprile 1942-XX, n. 11, con il quale la ditta Thomas Ferlazzo, con sede a Lipari, fu sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
Ricci

Il Ministro per le finanze
Di Revel

(3542)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1942-XX.

Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della S. A. Elah, con sede in Genova-Pegli.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 16 agosto 1940-XVIII, con il quale la S. A. Elah, con sede in Genova-Pegli, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario il cav. uff. rag. Guido Clerici;

Vista la lettera del Ministero degli affari esteri del 27 luglio 1942-XX, n. 42/18265;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La S. A. Elah, con sede in Genova-Pegli, già assoggettata a sequestro con decreto interministeriale 16

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1942-XX.

Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società Italiana Rivetti ed Affini, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 28 agosto 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società Italiana Rivetti e Affini, con sede a Milano;

Vista la lettera del Ministero degli affari esteri n. 42/17315 del 17 luglio 1942-XX;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La Società Italiana Rivetti e Affini, con sede a Milano, già assoggettata a sequestro con decreto interministeriale 28 agosto 1940-XVIII è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il prof. Giovanni Servili.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei normali organi amministrativi e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
Ricci

Il Ministro per le finanze
Di Revel

(3541)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1942-XX.

Sostituzione del sindacatore della Società anonima Fermenti ed Enzimi, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 1941-XIX, con il quale la Soc. an. Fermenti ed Enzimi, con sede a Milano, fu sottoposta a sindacato e fu nominato sindacatore il dott. Rinaldo Rocco;

Ritenuto che è opportuno provvedere alla temporanea sostituzione del dott. Rocco, richiamato alle armi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di applicazione della legge di guerra nei confronti degli S.U.A.;

Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Messina;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 8 aprile 1942-XX, n. 11, con il quale la ditta Thomas Ferlazzo, con sede a Lipari, fu sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3542)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1942-XX.

Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della S. A. Elah, con sede in Genova-Pegli.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 16 agosto 1940-XVIII, con il quale la S. A. Elah, con sede in Genova-Pegli, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario il cav. uff. rag. Guido Clerici;

Vista la lettera del Ministero degli affari esteri del 27 luglio 1942-XX, n. 42/18265;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La S. A. Elah, con sede in Genova-Pegli, già assoggettata a sequestro con decreto interministeriale 16 agosto 1940-XVIII, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il cav. uff. rag. Guido Clerici.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei normali organi amministrativi e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3539)

Decreta:

La Società Italiana Rivetti e Affini, con sede a Milano, già assoggettata a sequestro con decreto interministeriale 28 agosto 1940-XVIII è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il prof. Giovanni Servili.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei normali organi amministrativi e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3541)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1942-XX.

Sostituzione del sindacatore della Società anonima Fermenti ed Enzimi, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 1941-XIX, con il quale la Soc. an. Fermenti ed Enzimi, con sede a Milano, fu sottoposta a sindacato e fu nominato sindacatore il dott. Rinaldo Rocco;

Ritenuto che è opportuno provvedere alla temporanea sostituzione del dott. Rocco, richiamato alle armi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Marenzi è nominato sindacatore della Soc. an. Fermenti ed Enzimi, con sede a Milano, in temporanea sostituzione del dott. Rinaldo Rocco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3544)

0584
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1942-XX.

Sostituzione del sequestratario della Società Italiana Bruschi Roberto (S.I.B.R.A.C.), con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 1940-XIX, con il quale la Società Italiana Bruschi Roberto (S.I.B.R.A.C.), con sede in Milano, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario il cav. Ottaviano Mascelli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del cav. Ottaviano Mascelli, richiamato alle armi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

Il dott. Salvatore Vento è nominato sequestratario della Società Italiana Bruschi Roberto (S.I.B.R.A.C.), con sede a Milano, in temporanea sostituzione del cav. Ottaviano Mascelli, richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3545)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1942-XX.

Costituzione di una organizzazione tra i produttori e commercianti dei prodotti della pesca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi;

Visto il decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 22 giugno successivo) relativo alla disciplina della produzione, destinazione, distribuzione ed immissione al consumo dei prodotti conservati per l'alimentazione umana;

Visti gli articoli 2458, 2459 e 2460 del Codice civile;

Art. 2.

La società di cui al precedente articolo ha i seguenti fini:

1) provvedere all'ammasso di tutti i prodotti della pesca conservati d'importazione e di produzione nazionale, destinati al consumo ed alla rilavorazione industriale;

2) dare esecuzione ai piani di ripartizione approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste della merce ammassata;

3) cedere alle ditte autorizzate il prodotto ammassato al prezzo, unico per ciascuna specie di prodotto, stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) mantenere il collegamento con gli organi preposti agli acquisti all'estero dei pesci conservati.

Art. 3.

Ai sensi della legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, la società predetta agirà alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste cui spetterà di vigilarne e controllarne l'attività.

Art. 4.

Del Consiglio di amministrazione della società farà parte un componente nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di vice-presidente.

Lo stesso Ministero nominerà tra gli altri componenti il presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Due componenti del Collegio sindacale saranno nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 12 settembre 1942-XX

(3560) *Il Ministro*: PAREschi

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1942-XX.

Norme per l'attuazione dell'ammasso dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1942-43.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XVIII, n. 1716, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;

Vista la legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1792, recante

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Il dott. Salvatore Vetto è nominato sequestratario della Società Italiana Bruschi Roberto (S.I.B.R.A.C.), con sede a Milano, in temporanea sostituzione del cav. Ottaviano Mascelli, richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3545)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1942-XX.

Costituzione di una organizzazione tra i produttori e commercianti dei prodotti della pesca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi;

Visto il decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 22 giugno successivo) relativo alla disciplina della produzione, destinazione, distribuzione ed immissione al consumo dei prodotti conservati per l'alimentazione umana;

Visti gli articoli 2168, 2170 e 2180 del Codice civile;

Considerata l'opportunità di disciplinare le operazioni di ammasso e di ripartizione dei prodotti della pesca conservati mediante l'accentramento dei relativi servizi in unico ente;

Decreta:

Art. 1.

La Federazione nazionale fascista industriali della pesca, la Federazione nazionale fascista commercianti dei prodotti della pesca e l'Ente nazionale fascista della cooperazione costituiranno, nella forma di società per azioni, una organizzazione tra produttori e commercianti dei prodotti della pesca.

posti agli acquisti all'estero dei pesci conservati.

Art. 3.

Ai sensi della legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, la società predetta agirà alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste cui spetterà di vigilarne e controllarne l'attività.

Art. 4.

Del Consiglio di amministrazione della società farà parte un componente nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di vice-presidente.

Lo stesso Ministero nominerà tra gli altri componenti il presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Due componenti del Collegio sindacale saranno nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 12 settembre 1942-XX

(3560) *Il Ministro:* PARESCHI

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1942-XX.

Norme per l'attuazione dell'ammasso dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1942-43.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XVIII, n. 1716, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;

Vista la legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1702, recante modificazioni alle disposizioni dell'ammasso dell'olio d'oliva e di sanse;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1941-XIX recante disposizioni relative agli accertamenti da eseguire per il conferimento agli ammassi dei cereali;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1941-XIX, recante disposizioni relative alla distribuzione dei generi razionati;

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1941-XIX recante norme per l'attuazione dell'ammasso dell'olio di oliva e di sanse per la campagna 1941-42;

Visto il decreto Ministeriale 11 dicembre 1941-XX, recante norme per la disciplina della lavorazione delle olive destinate al consumo diretto;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 958016

Vista la legge 18 maggio 1942-XX, n. 566, relativa al riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Considerata la necessità di disciplinare la lavorazione e il commercio delle olive, l'esercizio dei frantoi e il controllo delle operazioni relative al conferimento agli ammassi dell'olio prodotto nella campagna 1942-43, nonchè gli esoneri dal conferimento agli ammassi e gli svincoli dell'olio dall'ammasso;

Decreta:

Art. 1.

E fatto divieto di acquisto di olive destinate alla oleificazione da parte di chi non provveda direttamente alla loro lavorazione nel frantoio da lui gestito e non sia provvisto della licenza di esercizio di cui al successivo art. 7.

I proprietari di olive da olio che non provvedano direttamente alla molitura in frantoi propri o di terzi e che effettuino invece la vendita delle olive medesime, devono, entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti, denunciare i contratti stessi agli Uffici provinciali dell'Ente economico della olivicoltura territorialmente competenti, intendendosi tale competenza riferita alla zona di produzione.

Nella denuncia devono essere indicate le generalità e il domicilio del venditore e dell'acquirente, i quantitativi delle olive contrattate, nonchè il prezzo e le condizioni generali di vendita.

L'obbligo della denuncia incombe anche all'acquirente che dovrà precisare, nella denuncia stessa, la quantità di olive effettivamente ritirata e il frantoio nel quale sarà eseguita la molitura.

Art. 2.

Il trasferimento in provincia diversa da quella di produzione di partite di olive destinate alla oleificazione, sarà concesso dall'Ufficio provinciale dell'Ente economico dell'olivicoltura in relazione al contingente esportabile che sarà fissato dalla Commissione di cui al successivo art. 7.

Chi intende trasferire olive destinate alla oleificazione fuori provincia dovrà pertanto munirsi preventivamente del permesso di cui al precedente comma.

Dalla richiesta di autorizzazione devono risultare:

a) le generalità del venditore e il Comune di provenienza delle olive;

b) le generalità della ditta acquirente e il frantoio presso il quale le partite vanno lavorate;

c) la quantità e la data di trasporto di ciascuna partita della provincia dove ha sede il frantoio, l'esatto quantitativo di olive introdotte e la data di inizio della loro lavorazione.

Art. 3.

A norma delle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX è fatto divieto di conciare, essiccare o comunque preparare per il consumo diretto le olive di produzione della campagna 1942-43.

Da tale divieto sono peraltro esclusi i quantitativi di olive di qualsiasi varietà destinati al consumo diretto del produttore e dei familiari e dipendenti che con esso vivono a suo carico. Tali quantitativi non potranno in alcun modo essere posti in commercio.

Art. 4.

In forza della facoltà prevista dall'art. 3 del decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX, è autorizzata la preparazione, esclusivamente in salamoia, delle olive appartenenti alla varietà « Ascolana » limitatamente al territorio delle Marche; « di Cerignola » o « di Spagna » e « di S. Agostino » o « di Andria » limitatamente alle provincie di Bari e di Foggia.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di autorizzare, caso per caso, l'impiego, esclusivamente per la salamoia, di altre varietà di olive da tavola, oltre a quelle sopra indicate, su proposta dell'ispettore agrario della provincia produttrice. Detto ispettore sarà tenuto a indicare il quantitativo di olive di cui per ciascuna varietà da tavola si ritiene di proporre la utilizzazione per la salamoia, sentito il parere di apposita Commissione costituita dal direttore della Sezione provinciale dell'alimentazione, dal direttore della Unione provinciale degli agricoltori, dal segretario della Unione provinciale dei lavoratori dell'agricoltura e dal capo dell'Ufficio provinciale dell'Ente economico dell'olivicoltura. A seguito della proposta, verranno fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste i contingenti massimi che, per ciascuna varietà di olive da tavola, potranno essere destinate alla salamoia.

Art. 5.

I produttori di olive da tavola di cui al 1° comma dell'art. 4 e, limitatamente ai contingenti che verranno stabiliti a termini del 2° capoverso di detto articolo, i produttori di olive delle varietà di cui al capoverso medesimo, che intendano di effettuarne direttamente la preparazione per la successiva vendita, dovranno fare preventiva richiesta all'Ufficio provinciale dell'Ente economico dell'olivicoltura, specificando:

a) le generalità del richiedente;

b) la località di produzione e di lavorazione;

c) la quantità e la varietà delle olive.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

denzione da parte di chi non provveda direttamente alla loro lavorazione nel frantoio da lui gestito e non sia provvisto della licenza di esercizio di cui al successivo art. 7.

I produttori di olive da olio che non provvedano direttamente alla molitura in frantoi propri o di terzi e che effettuino invece la vendita delle olive medesime, devono, entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti, denunciare i contratti stessi agli Uffici provinciali dell'Ente economico della olivicoltura territorialmente competenti, intendendosi tale competenza riferita alla zona di produzione.

Nella denuncia devono essere indicate le generalità e il domicilio del venditore e dell'acquirente, i quantitativi delle olive contrattate, nonchè il prezzo e le condizioni generali di vendita.

L'obbligo della denuncia incombe anche all'acquirente che dovrà precisare, nella denuncia stessa, la quantità di olive effettivamente ritirata e il frantoio nel quale sarà eseguita la molitura.

Art. 2.

Il trasferimento in provincia diversa da quella di produzione di partite di olive destinate alla oleificazione, sarà concesso dall'Ufficio provinciale dell'Ente economico dell'olivicoltura in relazione al contingente esportabile che sarà fissato dalla Commissione di cui al successivo art. 7.

Chi intende trasferire olive destinate alla oleificazione fuori provincia dovrà pertanto munirsi preventivamente del permesso di cui al precedente comma.

Dalla richiesta di autorizzazione devono risultare:

a) le generalità del venditore e il Comune di provenienza delle olive;

b) le generalità della ditta acquirente e il frantoio presso il quale le partite vanno lavorate;

c) la quantità e la data di trasporto di ciascuna partita di olive.

L'autorizzazione per il trasferimento delle olive dovrà risultare da una bolletta di accompagnamento, rilasciata dall'Ufficio provinciale dell'Ente economico dell'olivicoltura, che accompagnerà il prodotto dalla zona di produzione al frantoio, il cui gestore dovrà provvedere all'immediato ritiro e annullamento della bolletta medesima, che dovrà essere inviata all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della olivicoltura lo stesso giorno in cui è stata ritirata.

Entro quarantotto ore dal ricevimento delle olive al frantoio il gestore del medesimo dovrà denunciare all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della olivicol-

Art. 4.

In forza della facoltà prevista dall'art. 3 del decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX, è autorizzata la preparazione, esclusivamente in salamoia, delle olive appartenenti alla varietà « Ascolana » limitatamente al territorio delle Marche; « di Cerignola » o « di Spagna » e « di S. Agostino » o « di Andria » limitatamente alle provincie di Bari e di Foggia.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di autorizzare, caso per caso, l'impiego, esclusivamente per la salamoia, di altre varietà di olive da tavola, oltre a quelle sopra indicate, su proposta dell'ispettore agrario della provincia produttrice. Detto ispettore sarà tenuto a indicare il quantitativo di olive di cui per ciascuna varietà da tavola si ritiene di proporre la utilizzazione per la salamoia, sentito il parere di apposita Commissione costituita dal direttore della Sezione provinciale dell'alimentazione, dal direttore della Unione provinciale degli agricoltori, dal segretario della Unione provinciale dei lavoratori dell'agricoltura e dal capo dell'Ufficio provinciale dell'Ente economico dell'olivicoltura. A seguito della proposta, verranno fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste i contingenti massimi che, per ciascuna varietà di olive da tavola, potranno essere destinate alla salamoia.

Art. 5.

I produttori di olive da tavola di cui al 1° comma dell'art. 4 e, limitatamente ai contingenti che verranno stabiliti a termini del 2° capoverso di detto articolo, i produttori di olive delle varietà di cui al capoverso medesimo, che intendano di effettuarne direttamente la preparazione per la successiva vendita, dovranno farne preventiva richiesta all'Ufficio provinciale dell'Ente economico dell'olivicoltura, specificando:

a) le generalità del richiedente;

b) la località di produzione e di lavorazione;

c) la quantità e la varietà delle olive.

I produttori di olive di cui al 1° comma dell'art. 4 e i produttori di olive delle varietà di cui al 2° comma dello stesso articolo, che intendano effettuare la vendita del prodotto non preparato per il consumo diretto, limitatamente ai contingenti che verranno stabiliti, debbono farne preventiva richiesta all'Ufficio provinciale dell'Ente economico dell'olivicoltura, specificando:

a) le generalità del produttore;

b) il Comune di provenienza delle olive;

c) le generalità dell'acquirente, lo stabilimento presso il quale le olive dovranno essere preparate per il consumo diretto;

d) la quantità e la varietà delle olive;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

e) la data di trasporto di ciascuna partita, qualora le olive siano destinate alla lavorazione in stabilimenti esistenti in provincia diversa da quella di produzione.

Nel caso di trasferimento in provincia diversa da quella di produzione, il gestore dello stabilimento di produzione dovrà osservare quanto è prescritto al 4° comma dell'art. 2 per quanto riguarda le bollette di accompagnamento.

Art. 6.

Sono risolti tutti i contratti di compravendita di olive da destinare comunque al consumo diretto, che non siano stati conclusi con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Art. 7.

L'esercizio dei frantoi, siano questi aziendali, industriali, cooperativi o consorziali, è sottoposto alla concessione di una licenza da rilasciare dal prefetto, su parere di una apposita Commissione provinciale costituita dall'ispettore agrario provinciale, presidente, dall'ispettore provinciale corporativo, dal direttore della Sezione provinciale dell'alimentazione, dal direttore dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori, dal segretario dell'Unione dei lavoratori dell'agricoltura, dal direttore dell'Unione provinciale fascista degli industriali, dal segretario dell'Unione dei lavoratori dell'industria, da un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e dal capo dell'Ufficio provinciale dell'Ente economico dell'olivicoltura con mansioni di segretario, in seguito a domanda dell'interessato, nella quale devono essere indicati:

a) nome, cognome, paternità ed indirizzo del richiedente;

b) la potenzialità media giornaliera del frantoio;

c) se il frantoio è azionato da forza meccanica o animale;

d) il numero e la specie delle presse;

e) se la lavorazione viene effettuata per conto proprio, di terzi, o misto;

f) la capacità di conservazione delle olive, espressa in quintali;

g) la capacità di conservazione dell'olio espressa in quintali e la specie dei recipienti di conservazione (cisterne, zieri, orci, ecc.).

La domanda per ottenere la licenza di esercizio dovrà essere redatta su carta semplice e presentata, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, all'ispettore agrario provinciale.

Su tale domanda deve esprimere il proprio giudizio la Commissione indicata nel primo comma del presente articolo.

c) l'attrezzatura tecnica del frantoio non sia tale da assicurare la razionale lavorazione delle olive;

d) l'attrezzatura di conservazione del frantoio non garantisca la regolare e razionale conservazione di un quantitativo minimo di olio corrispondente a quello prodotto in otto giorni di normale lavorazione del frantoio.

Detta attrezzatura di conservazione potrà eventualmente essere raggiunta anche attraverso la locazione di magazzini che, in tal caso, verranno considerati, a tutti gli effetti, come parte integrante del frantoio, anche se da questo materialmente separati.

Art. 9.

La licenza di cui all'art. 7 deve essere revocata qualora a carico del gestore del frantoio vengano rilevate le seguenti infrazioni:

a) mancata o inesatta tenuta del registro di carico e scarico di cui al successivo art. 12;

b) mancata e inesatta denuncia della produzione di cui al successivo art. 12;

c) mancata osservanza delle norme di cui al successivo art. 13.

Qualora le esigenze della lavorazione delle olive lo richiedano, il prefetto può affidare la gestione dei frantoi, ai quali sia stata revocata la licenza, all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della olivicoltura.

Art. 10.

Le facoltà e le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 10 settembre 1941-XIX, relative al controllo, da parte dell'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione, delle denunzie di produzione dei cereali e ai quantitativi di tali cereali trattenuti per i fabbisogni familiari e aziendali da parte dei produttori, nonchè alla vigilanza sulla attività dei molini per conto terzi, sono applicabili anche al controllo dei frantoi, a qualsiasi categoria appartengano, nonchè al controllo delle operazioni di conferimento dell'olio agli ammassi.

Art. 11.

Ai fini del controllo del funzionamento dei frantoi, a qualsiasi categoria appartengano, e del conferimento dell'olio agli ammassi, il personale dell'Ente economico dell'olivicoltura e degli Uffici provinciali dipendenti, ha facoltà di procedere ad accertamenti in merito alla osservanza delle norme di cui alla legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1792, nonchè di quelle del presente decreto.

A tale uopo il suddetto personale è munito di appo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 7.

L'esercizio dei frantoi, siano questi aziendali, industriali, cooperativi o consorziali, è sottoposto alla concessione di una licenza da rilasciare dal prefetto, su parere di una apposita Commissione provinciale costituita dall'ispettore agrario provinciale, presidente, dall'ispettore provinciale corporativo, dal direttore della Sezione provinciale dell'alimentazione, dal direttore dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori, dal segretario dell'Unione dei lavoratori dell'agricoltura, dal direttore dell'Unione provinciale fascista degli industriali, dal segretario dell'Unione dei lavoratori dell'industria, da un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e dal capo dell'Ufficio provinciale dell'Ente economico dell'olivicoltura con mansioni di segretario, in seguito a domanda dell'interessato, nella quale devono essere indicati:

a) nome, cognome, paternità ed indirizzo del richiedente;

b) la potenzialità media giornaliera del frantoio;

c) se il frantoio è azionato da forza meccanica o animale;

d) il numero e la specie delle presse;

e) se la lavorazione viene effettuata per conto proprio, di terzi, o misto;

f) la capacità di conservazione delle olive, espressa in quintali;

g) la capacità di conservazione dell'olio espressa in quintali e la specie dei recipienti di conservazione (cisterne, zirri, orci, ecc.).

La domanda per ottenere la licenza di esercizio dovrà essere redatta su carta semplice e presentata, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, all'ispettore agrario provinciale.

Su tale domanda deve esprimere il proprio giudizio la Commissione indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Nella concessione della licenza di cui all'articolo precedente deve tenersi conto della ubicazione degli impianti di trasformazione nei confronti della entità della produzione, in modo da garantire la tempestività di lavorazione delle olive.

La licenza può essere negata quando:

a) il frantoio non dia la possibilità di un efficace controllo nella lavorazione delle olive o nel conferimento dell'olio all'ammasso;

b) il gestore del frantoio si sia reso colpevole, nelle campagne precedenti, delle infrazioni alle norme relative alla disciplina dei frantoi;

lora a carico del gestore del frantoio vengano rilevate le seguenti infrazioni:

a) mancata o inesatta tenuta del registro di carico e scarico di cui al successivo art. 12;

b) mancata o inesatta denuncia della produzione di cui al successivo art. 12;

c) mancata osservanza delle norme di cui al successivo art. 15.

Qualora le esigenze della lavorazione delle olive lo richiedano, il prefetto può affidare la gestione dei frantoi, ai quali sia stata revocata la licenza, all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della olivicoltura.

Art. 10.

Le facoltà e le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 10 settembre 1941-XIX, relative al controllo, da parte dell'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione, delle denunzie di produzione dei cereali e ai quantitativi di tali cereali trattenuti per i fabbisogni familiari e aziendali da parte dei produttori, nonchè alla vigilanza sulla attività dei molini per conto terzi, sono applicabili anche al controllo dei frantoi, a qualsiasi categoria appartengano, nonchè al controllo delle operazioni di conferimento dell'olio agli ammassi.

Art. 11.

Ai fini del controllo del funzionamento dei frantoi, a qualsiasi categoria appartengano, e del conferimento dell'olio agli ammassi, il personale dell'Ente economico dell'olivicoltura e degli Uffici provinciali dipendenti, ha facoltà di procedere ad accertamenti in merito alla osservanza delle norme di cui alla legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1702, nonchè di quelle del presente decreto.

A tale uopo il suddetto personale è munito di apposita autorizzazione da rilasciare dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 12.

Presso i frantoi di qualsiasi categoria dovrà essere istituito un registro a fogli numerati di carico e scarico delle olive lavorate e dell'olio e delle sanse prodotte.

Il gestore del frantoio è responsabile della regolare tenuta del predetto registro, dal quale dovrà risultare l'indicazione giornaliera delle singole partite di olive portate al frantoio per la lavorazione, la data e la quantità delle olive lavorate giornalmente e la quantità dell'olio e delle sanse prodotte.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178501 6

Art. 13.

Il gestore del frantoio è tenuto a presentare alla fine di ciascuna settimana, con decorrenza dall'inizio della lavorazione, all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della olivicoltura, due copie dell'elenco completo delle registrazioni effettuate.

Alle copie dell'elenco devono essere allegate le denunzie di cui al successivo art. 15.

L'invio delle notizie di cui al precedente articolo sostituisce, a tutti gli effetti, la denuncia quindicinale prevista dal secondo comma dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1792.

Art. 14.

A cura dell'Ufficio provinciale dell'Ente economico dell'olivicoltura deve essere inviata copia delle denunce presentate dai gestori dei frantoi, di cui al precedente art. 13, con un elenco riepilogativo delle denuncie stesse.

Detto elenco riepilogativo dovrà contenere tutti gli elementi atti alla identificazione dei produttori che hanno fatto molire le olive e dovrà pervenire alla Sezione provinciale della alimentazione entro il giorno 10 di ciascun mese, con riferimento alle denuncie raccolte a tutto il mese precedente.

Degli elenchi riepilogativi predetti la Sezione provinciale della alimentazione si vale per effettuare il controllo sull'avvenuta asportazione dei tagliandi di olio delle carte annonarie rilasciate ai produttori, trasmettendo un estratto dell'elenco in parola ai Comuni di residenza dei produttori medesimi.

Art. 15.

In relazione all'obbligo della denunzia e del conferimento dell'olio all'ammasso, spettante al produttore o a chiunque abbia titolo per disporre dell'olio stesso a termini del 1° comma dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1792, il gestore del frantoio è solidalmente obbligato col produttore, o con chi dispone dell'olio, a compilare la denunzia stessa, annotando sul registro di carico e scarico gli estremi del documento di riconoscimento presentato.

Il gestore del frantoio trattiene le denunzie compilate dai produttori rilasciando ai medesimi le ricevute che valgono come bolletta di accompagnamento del prodotto dal frantoio al magazzino del produttore o al magazzino dell'ammasso.

Dette denunzie saranno, a cura del gestore del frantoio, rimesse alla fine di ogni settimana all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della olivicoltura unitamente all'elenco delle registrazioni effettuate sul registro di carico e scarico di cui all'art. 12.

zione del produttore delle olive che precisi il quantitativo ritirato e la località nella quale detto olio viene trasportato e conservato per essere successivamente conferito all'ammasso.

Qualora il produttore intenda lasciare l'olio presso il frantoio, avrà sempre facoltà di ritirare i quantitativi spettantigli a norma di legge, previa presentazione della regolare autorizzazione di esonero o di svincolo rilasciata dall'Ufficio provinciale dell'Ente economico dell'olivicoltura.

Art. 18.

I quantitativi dell'olio che sul raccolto della campagna 1942-43 possono essere trattenuti o ritirati dal frantoio, in esenzione dall'obbligo di conferimento all'ammasso, sono stabiliti nelle seguenti misure massime, per ciascuna delle categorie appresso indicate:

a) coltivatori manuali di aziende olivicole di cui siano proprietari, o enfiteuti, o usufruttuari, o affittuari (coltivatori diretti): chilogrammi 10 di olio per il coltivatore e per ciascuna delle persone di famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico;

b) conduttori di aziende olivicole, di cui siano proprietari o enfiteuti e usufruttuari o affittuari (conduttori in economia, o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione): chilogrammi 10 di olio per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico;

c) mezzadri, coloni parziari, compartecipanti delle aziende olivicole: chilogrammi 10 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico;

d) salariati fissi e obbligati addetti alle aziende olivicole, quando sia prevista per patto di lavoro la corresponsione di olio: chilogrammi 10 di olio per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

e) dirigenti e impiegati di aziende olivicole che vi esplichino stabilmente la loro attività con funzioni tecniche, di concetto e di ordine: chilogrammi 7,500 di olio per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico.

La qualità di avente diritto agli esoneri o agli svincoli a termini del presente articolo deve essere riconosciuta dall'Ufficio provinciale dell'Ente economico della olivicoltura.

Art. 19.

Non sono consentite trattenute di olio per il consumo proprio e famigliare ai proprietari di fondi olivati dati in affitto o in enfiteusi, anche se i relativi contratti prevedano il pagamento del canone in natura.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dell'olivicoltura deve essere inviata copia delle denunce presentate dai gestori dei frantoi, di cui al precedente art. 13, con un elenco riepilogativo delle denunce stesse.

Detto elenco riepilogativo dovrà contenere tutti gli elementi atti alla identificazione dei produttori che hanno fatto molire le olive e dovrà pervenire alla Sezione provinciale dello alimentazione entro il giorno 10 di ciascun mese, con riferimento alle denuncie raccolte a tutto il mese precedente.

Degli elenchi riepilogativi predetti la Sezione provinciale della alimentazione si vale per effettuare il controllo sull'avvenuta asportazione dei tagliandi di olio delle carte annonarie rilasciate ai produttori, trasmettendo un estratto dell'elenco in parola ai Comuni di residenza dei produttori medesimi.

Art. 15.

In relazione all'obbligo della denunzia e del conferimento dell'olio all'ammasso, spettante al produttore o a chiunque abbia titolo per disporre dell'olio stesso a termini del 1° comma dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1752, il gestore del frantoio è solidalmente obbligato col produttore, o con chi dispone dell'olio, a compilare la denunzia stessa, annotando sul registro di carico e scarico gli estremi del documento di riconoscimento presentato.

Il gestore del frantoio trattiene le denunzie compilate dai produttori rilasciando ai medesimi le ricevute che valgono come bolletta di accompagnamento del prodotto dal frantoio al magazzino del produttore o al magazzino dell'ammasso.

Dette denunzie saranno, a cura del gestore del frantoio, rimesse alla fine di ogni settimana all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della olivicoltura unitamente all'elenco delle registrazioni effettuate sul registro di carico e scarico di cui all'art. 12.

Art. 16.

Il gestore del frantoio, oltre agli obblighi previsti dalle disposizioni del presente decreto, è responsabile della razionale conservazione del quantitativo di olio prodotto dalle olive lavorate nel frantoio stesso sino all'atto del ritiro, limitatamente alla capacità di conservazione denunziata a norma della lett. *g*) dell'art. 7.

Art. 17.

E' fatto divieto al gestore del frantoio di consegnare al produttore l'olio ricavato dalle olive portate al frantoio per la lavorazione senza il rilascio di una dichiarazione, ammasso, sono stabiliti nelle seguenti misure massime, per ciascuna delle categorie appresso indicate:

a) coltivatori manuali di aziende olivicole di cui siano proprietari, o enfiteuti, o usufruttuari, o affittuari coltivatori diretti): chilogrammi 10 di olio per il coltivatore e per ciascuna delle persone di famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico;

b) conduttori di aziende olivicole, di cui siano proprietari o enfiteuti e usufruttuari o affittuari conduttori in economia, o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione: chilogrammi 10 di olio per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico;

c) mezzadri, coloni parziari, compartecipanti delle aziende olivicole: chilogrammi 10 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico;

d) salariati fissi e obbligati addetti alle aziende olivicole, quando sia prevista per patto di lavoro la corresponsione di olio: chilogrammi 10 di olio per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

e) dirigenti e impiegati di aziende olivicole che vi esplichino stabilmente la loro attività con funzioni tecniche, di concetto e di ordine: chilogrammi 7,500 di olio per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico.

La qualità di avente diritto agli esoneri o agli svincoli a termini del presente articolo deve essere riconosciuta dall'Ufficio provinciale dell'Ente economico della olivicoltura.

Art. 19.

Non sono consentite trattenute di olio per il consumo proprio e famigliare ai proprietari di fondi olivati dati in affitto o in enfiteusi, anche se i relativi contratti prevedano il pagamento del canone in natura.

Art. 20.

Per le convivenze che conducano direttamente aziende olivicole in proprietà, in enfiteusi, in usufrutto o in affitto sono stabiliti i seguenti quantitativi di olio che possono essere trattenuti o ritirati dal frantoio in esenzione dall'obbligo del conferimento all'ammasso:

a) per i conviventi che attendano manualmente alla coltivazione dei terreni: chilogrammi 10 a testa;

b) per i conviventi che vi attendano con opera direttiva: chilogrammi 7,500 a testa;

c) per ciascuno degli altri conviventi: chilogrammi 5 a testa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 21.

Non hanno diritto all'esonero dall'obbligo del conferimento dell'olio all'ammasso:

a) coloro che hanno in affitto piante di olivo e non il terreno su cui sono coltivate, laddove per consuetudine non vige tale sistema di conduzione;

b) coloro che producono olio facendo molire per proprio conto olive acquistate presso terzi.

Art. 22.

L'esonero dall'obbligo del conferimento dell'olio all'ammasso non è concesso a società anonime conduttrici di aziende agricole aventi coltivazione di olivi; in tal caso solamente il dirigente della società è equiparato al produttore.

Art. 23.

Qualora l'azienda agricola con coltivazione di olivi condotta da Enti religiosi o da Istituti in genere fornisca per consuetudine olio a convivenze con essa direttamente collegate, può essere concesso lo svincolo dell'olio nei confronti dei componenti tali convivenze, nella misura prevista dal tesseramento nella provincia di residenza delle convivenze stesse.

Art. 24.

Gli esoneri dal conferimento e gli svincoli dell'olio dagli ammassi, di cui ai precedenti articoli, a favore degli aventi diritto, importano il ritiro dei tagliandi per l'olio, il burro ed i grassi suini della carta annonaria.

Art. 25.

Il conduttore di aziende olivicole avente diritto all'esonero e che risiede in provincia diversa da quella di produzione, può essere autorizzato dall'Ufficio provinciale dell'Ente economico della olivicoltura a trasportare nella provincia di residenza l'olio spettantegli, oppure, qualora lo richieda, può essere autorizzato a prelevare tale olio sull'ammasso della provincia di residenza, qualora esista, conferendo all'ammasso della provincia di produzione l'olio prodotto.

Art. 26

Ai coloni e mezzadri delle aziende olivate, costituite da più unità poderali, che per avversità stagionali abbiano ottenuto nella singola unità poderale una produzione inferiore al normale e comunque insufficiente

Lo svincolo concesso ai coloni mezzadri insufficientemente produttori porta come conseguenza il ritiro dei tagliandi di olio, burro e grassi suini della carta annonaria.

Art. 27.

Ai soli effetti del razionamento viene riconosciuto il diritto ai capi operai dei frantoi ed agli operai frantoiani, per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di chilogrammi 0.500 di olio per ogni settimana di prestazione di opera nel frantoio fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di chilogrammi 7.500, limitatamente alle persone dei capi operai e degli operai frantoiani.

Di tale quantitativo deve essere tenuto conto al momento del rilascio della carta annonaria agli effetti del ritiro dei tagliandi dell'olio, del burro e dei grassi suini, corrispondenti quantitativamente alla metà dell'olio svincolato a norma del comma precedente.

Art. 28.

Ai pastori delle aziende agricole con coltivazione di olivi viene riconosciuto il diritto allo svincolo di chilogrammi 7.500 di olio limitatamente alla persona degli stessi e previa asportazione dei tagliandi di olio, burro e grassi suini della carta annonaria.

Art. 29.

Ai soli effetti del razionamento viene riconosciuto il diritto agli operai ed alle operaie addetti ai lavoro di raccolta delle olive, per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di chilogrammi 0,500 di olio per ogni settimana di prestazione di opera per la raccolta delle olive, fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di chilogrammi 7,500, limitatamente alla persona dell'operaio e dell'operaia.

Di tale quantitativo deve essere tenuto conto al momento del rilascio della carta annonaria agli effetti del ritiro dei tagliandi dell'olio, del burro e dei grassi suini corrispondenti quantitativamente alla metà dell'olio svincolato a norma del comma precedente.

Il controllo delle settimane di lavoro sarà effettuato dagli Uffici provinciali dell'Ente economico dell'olivicoltura sulla base degli elementi che verranno ad essi forniti dagli Uffici di collocamento della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Art. 30.

Agli effetti del presente decreto si intende:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'ammasso non è concesso a società cooperative costituite di aziende agricole aventi coltivazione di olivo in tal caso esclusivamente il dirigente della società è equiparato al produttore.

Art. 23.

Qualora l'azienda agricola con coltivazione di olivo coltivata da Enti religiosi o da Istituti di genere forniera per consuetudine olio a contraente con essa direttamente collegata, può essere concesso lo svincolo dell'olio nei confronti dei componenti nell'convivenza, nella misura prevista dal regolamento nella provincia di residenza delle convivenze stesse.

Art. 24.

Gli oneri del conferimento e gli svincoli dell'olio degli ammassi, di cui ai precedenti articoli, a favore degli aventi diritto, importano il ritiro dei tagliandi per l'olio, il burro ed i grassi vegetali della carta annonaria.

Art. 25.

Il produttore di aziende olivicole aventi diritto all'ammasso e che risiede in provincia diversa da quella di produzione, può essere autorizzato dall'Ufficio provinciale dell'Ente economico della olivicoltura a ritirare nella provincia di residenza l'olio spettante gli, ognora, qualora lo richieda, può essere autorizzato a prelevare tale olio nell'ammasso della provincia di residenza, qualora esista, conferendo all'ammasso della provincia di produzione l'olio prodotto.

Art. 26.

Ai coloni e mezzadri delle aziende agricole costituite da più unità poderali, che per avversità stagionali abbiano ottenuto nella singola unità poderale una produzione inferiore al normale e comunque insufficiente per poter assicurare per sè e per i componenti di famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico i quantitativi di olio di cui al comma 2 dell'art. 18, potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un corrispettivo di olio sufficiente al raggiungimento del quantitativo di chilogrammi 7,500 a persona.

Qualora si tratti invece di coloni e mezzadri facenti parte di aziende olivate, ma la cui unità poderale non abbia normalmente una produzione olearia sufficiente alla copertura del fabbisogno familiare, potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un quantitativo di olio sufficiente al raggiungimento di chilogrammi 5 per sè e per ciascun componente di famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico.

7,500, limitatamente alle persone dei capi operai e degli operai impiegati.

Di tale quantitativo deve essere tenuto conto al momento del rilascio della carta annonaria agli effetti del ritiro dei tagliandi dell'olio, del burro e dei grassi vegetali, corrispondenti quantitativamente alla metà dell'olio svincolato a norma del comma precedente.

Art. 28.

Ai pastori delle aziende agricole con coltivazione di olivi viene riconosciuto il diritto allo svincolo di chilogrammi 7,500 di olio unitamente alla persona degli operai previa esportazione dei tagliandi di olio, burro e grassi vegetali della carta annonaria.

Art. 29.

Ai soli effetti del reclutamento viene riconosciuto il diritto agli operai ed alle operaie addetti ai lavoro di raccolta delle olive, per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di chilogrammi 0,500 di olio per ogni settimana di prestazione di opera per la raccolta delle olive, fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di chilogrammi 7,500, limitatamente alla persona dell'operaio e dell'operata.

Di tale quantitativo deve essere tenuto conto al momento del rilascio della carta annonaria agli effetti del ritiro dei tagliandi dell'olio, del burro e dei grassi vegetali corrispondenti quantitativamente alla metà dell'olio svincolato a norma del comma precedente.

Il controllo delle settimane di lavoro sarà effettuato dagli Uffici provinciali dell'Ente economico dell'olivicoltura sulla base degli elementi che verranno ad essi forniti dagli Uffici di collocamento della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Art. 30.

Agli effetti del presente decreto si intende:

a) assegnato l'olio che il produttore, dopo documentazione del diritto all'esonero dal conferimento all'ammasso, può, con l'autorizzazione dell'Ufficio provinciale dell'Ente economico della olivicoltura, ritirare o trattenere sul quantitativo totale dell'olio prodotto;

b) svincolato l'olio che gli aventi diritto allo svincolo ai sensi del presente decreto possono ottenere dall'ammasso dopo regolare conferimento e previo pagamento del prezzo dovuto per la vendita dell'ammasso all'ammasso.

Art. 31.

Le richieste di esonero e di svincolo devono essere presentate dagli interessati all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della olivicoltura, entro il termine

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775016

che verrà stabilito dall'Ufficio suddetto, termine che dovrà essere reso noto con un preavviso minimo di giorni 15.

Art. 32.

Le infrazioni alle norme del presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 33.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(3561)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 settembre 1942-XX.

Rinuncia alla eredità disposta in favore della G.I.L. dal dott. Nicolò Alonzo di Formia.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che il dott. Nicolò Alonzo fu Pietro, deceduto in Formia il 9 novembre 1941-XX, con testamento olografo in data 7 dicembre 1937-XVI ha lasciato erede di quanto poteva essere nella sua casa al momento della morte l'Opera nazionale Balilla;

Considerato che, procedutosi all'inventario dell'eredità come sopra disposta, questa risulta costituita da alcuni modesti mobili e da alcuni oggetti di corredo personale;

Considerato che sulla eredità gravano passività pari all'incirca al valore dei mobili e degli oggetti lasciati, e che, quindi, la G.I.L. succeduta all'O.N.B., non ravvisa l'opportunità di accettare la eredità disposta in suo favore;

Ritenuta la necessità di procedere, a termini di legge, alla rinuncia della eredità stessa;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di rinunciare alla eredità disposta a favore della G.I.L. dal testamento olografo in data 7 dicembre 1937-XVI,

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo ai prezzi da corrispondere dagli ammassi ai produttori conferenti l'olio di oliva e di sansa nella campagna 1942-43.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministero delle corporazioni e con il Ministero delle finanze, ha confermato, per la campagna 1942-43, i prezzi da corrispondere dagli ammassi ai produttori conferenti d'olio di oliva e di sansa fissati per la decorsa campagna 1941-42; essi sono, pertanto i seguenti:

olio di oliva di 1ª categoria con acidità fino a 0,8, L. 1550 al quintale;

olio di oliva di 2ª categoria con acidità fino a 1,5, L. 1500 al quintale;

olio di oliva di 3ª categoria con acidità fino a 2,5, L. 1460 al quintale;

olio di oliva di 4ª categoria con acidità fino a 3,5, L. 1440 al quintale;

olio di oliva di 5ª categoria con acidità fino a 5,0, L. 1120 al quintale;

olio di oliva di 6ª categoria con acidità fino a 7,0, limitatamente alle provincie della Sicilia, Lucania, Calabria e Sardegna, L. 1390 al quintale;

olio lampante con acidità base 5 gradi, L. 1330 al quintale;

olio lavato, scaldato, d'inferno, con acidità base 5 gradi, L. 1309 al quintale;

olio al solfuro con acidità fino a 30 gradi (base 20 gradi), L. 1010 al quintale.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
PARESCHI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(3562)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 483 del 7 settembre 1942, relativo al prezzo degli abiti da uomo, dei soprabiti o dei cappotti da uomo, eseguiti su misura per conto del committente.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 483 del 7 settembre 1942-XX, allo scopo di regolare anche i prezzi degli abiti da uomo, (giacche, panciotti, pantaloni) dei soprabiti e dei cappotti da uomo eseguiti su misura per conto del committente, ha disposto quanto segue:

1. — I Consigli provinciali delle corporazioni provvederanno, entro il 20 settembre p. v., a ripartire le sartorie da uomo in categorie, tenendo conto delle caratteristiche di ciascuna azienda (dimensioni, specializzazione, qualità della clientela, numero dei dipendenti, imponibile di ricchezza mobile e di tutti quegli altri elementi cui essi crederanno di utilmente far ricorso), intese le competenti organizzazioni sindacali provinciali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Roma, addì 12 settembre 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(3561)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 settembre 1942-XX.

Rinuncia alla eredità disposta in favore della G.I.L. dal dott. Nicolò Alonzo di Formia.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che il dott. Nicolò Alonzo fu Pietro, deceduto in Formia il 9 novembre 1941-XX, con testamento olografo in data 7 dicembre 1937-XVI ha lasciato erede di quanto poteva essere nella sua casa al momento della morte l'Opera nazionale Balilla;

Considerato che, procedutosi all'inventario dell'eredità come sopra disposta, questa risulta costituita da alcuni modesti mobili e da alcuni oggetti di corredo personale;

Considerato che sulla eredità gravano passività pari all'incirca al valore dei mobili e degli oggetti lasciati, e che, quindi, la G.I.L. succeduta all'O.N.B., non ravvisa l'opportunità di accettare la eredità disposta in suo favore;

Ritenuta la necessità di procedere, a termini di legge, alla rinuncia della eredità stessa;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di rinunciare alla eredità disposta a favore della G.I.L. con testamento olografo in data 7 dicembre 1937-XVI, dal dott. Nicolò Alonzo fu Pietro, e di delegare il comandante della G.I.L. di Fascio di Formia per l'esecuzione di tutti gli atti necessari alla rinuncia, nelle forme di legge, della eredità stessa.

Roma, addì 3 settembre 1942-XX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(3537)

di sansa fissati per la decorsa campagna olearia, risultano pertanto i seguenti:

olio di oliva di 1ª categoria con acidità fino a 0,8, L. 1550 al quintale;

olio di oliva di 2ª categoria con acidità fino a 1,5, L. 1500 al quintale;

olio di oliva di 3ª categoria con acidità fino a 2,5, L. 1450 al quintale;

olio di oliva di 4ª categoria con acidità fino a 3,5, L. 1440 al quintale;

olio di oliva di 5ª categoria con acidità fino a 5,0, L. 1420 al quintale;

olio di oliva di 6ª categoria con acidità fino a 7,0, limitatamente alle provincie della Sicilia, Lucania, Calabria e Sardegna, L. 1400 al quintale;

olio lampante con acidità base 5 gradi, L. 1350 al quintale;

olio lavato, scaldato, d'inferno, con acidità base 5 gradi, L. 1309 al quintale;

olio al solfuro con acidità fino a 30 gradi (base 20 gradi), L. 1010 al quintale.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
PARESCHI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(3562)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 483 del 7 settembre 1942, relativo al prezzo degli abiti da uomo, dei soprabiti e dei cappotti da uomo, eseguiti su misura per conto del committente.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 483 del 7 settembre 1942-XX, allo scopo di regolare anche i prezzi degli abiti da uomo, giacche, panciotti, pantaloni) dei soprabiti e dei cappotti da uomo eseguiti su misura per conto del committente, ha disposto quanto segue:

1. — I Consigli provinciali delle corporazioni provvederanno, entro il 20 settembre p. v., a ripartire le sartorie da uomo in categorie, tenendo conto delle caratteristiche di ciascuna azienda (dimensioni, specializzazione, qualità della clientela, numero dei dipendenti, imponibile di ricchezza mobile e di tutti quegli altri elementi cui essi crederanno di utilmente far ricorso), intese le competenti organizzazioni sindacali provinciali.

Tali categorie saranno di regola tre (1ª, 2ª, 3ª), però nelle città di popolazione superiore ai trecentomila abitanti potrà essere prevista anche una categoria «extra», mentre nei Comuni di popolazione inferiore ai 30.000 abitanti non potranno ammettersi categorie oltre la 2ª e la 3ª. E' da avvertire inoltre che per i piccoli Comuni i Consigli provinciali delle corporazioni potranno prevedere soltanto la 3ª categoria. Infine una categoria a parte, contraddistinta con la voce «mista», potrà essere prevista per quegli artigiani che svolgono attività di confezioneria insieme con altra attività.

Le aziende di vendita al dettaglio di tessuti o di confezioni in serie le quali contemporaneamente facciano anche confezioni su misura, su commissione del privato consumatore, saranno classificate nella 2ª o nella 3ª categoria in base alle rispettive caratteristiche.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Effettuata la suddetta ripartizione, i Consigli ne daranno comunicazione al Ministero delle corporazioni ed alle competenti organizzazioni provinciali. Queste a loro volta provvederanno a comunicare con lettera raccomandata, ai singoli interessati, da esse rappresentati, la categoria in cui sono stati compresi.

Ciascun confezionista, ricevuta tale comunicazione, dovrà porre nel suo esercizio, in modo ben visibile al pubblico, un cartello con la indicazione della categoria della sua azienda. All'uopo i confezionisti useranno la seguente leggenda:

« Sartoria di categoria (extra, prima, seconda, terza o mista) ».

A tale obbligo dovrà ottemperarsi, in ogni caso, non oltre il 15 ottobre p. v.

2. — Qualora il confezionista si limiti a dare esclusivamente la sua opera, egli non potrà percepire, per questa, compensi superiori ai seguenti:

CATEGORIA	Extra	1ª	2ª	3ª
a) compenso di confezione per un abito completo (giacca, pantalone e panciotto) o per un cappotto	650	330	200	150
b) idem per un vestito composto di giacca e pantalone o per un soprabito	552	323	170	127
c) idem per giacca e panciotto insieme	422	247	130	97
d) idem per una giacca	325	190	100	75
e) idem per un paio di pantaloni	227	133	70	52

I limiti massimi stabiliti per i compensi di cui al presente n. 2 valgono anche per i compensi al sarto che « rivolti » su richiesta del cliente, vestito o parte di vestito da uomo.

3. — Il confezionista che fornisce anche le fodere e gli accessori non potrà percepire, per questi, compensi superiori a quelli sotto elencati:

CATEGORIA	Extra	1ª	2ª	3ª
a) per abito completo o per un cappotto	170	120	110	100
b) per un abito composto di giacca e pantalone o per un soprabito	127	90	82.50	75
c) per giacca e panciotto insieme	127	90	82.50	75
d) per una giacca	85	60	55	50
e) per un paio di pantaloni	42	30	27.50	25

4. — Il confezionista che fornisca anche la stoffa occorrente alla fabbricazione della confezione, non potrà conteggiare per questa un prezzo superiore al costo della stessa franco suo magazzino. Tale prezzo non potrà mai essere superiore del 5 % al prezzo legalmente praticabile dall'azienda da cui il confezionista ha acquistato la stoffa stessa, se l'acquisto avverrà presso il produttore o il grossista, e non potrà essere superiore a quello praticato dal dettagliante se l'acquisto è stato fatto presso quest'ultimo.

Conseguentemente i prezzi massimi che il confezionista — da qualunque organizzazione sindacale sia rappresentato — potrà praticare per le confezioni su misura da esso prodotte con stoffe ed accessori da lui stesso forniti, non potranno superare la somma costituita dal costo della stoffa, delle fo-

I prezzi di cui sopra si riferiscono, per la categoria extra e per la 1ª categoria, a confezioni fatte con stoffa di pura lana o contenente almeno l'80 % di lana. In caso diverso i suddetti prezzi per le categorie di cui sopra dovranno essere ridotti di almeno il 30 %.

5. — I Consigli provinciali delle corporazioni determineranno i compensi di confezione e le somme massime che per fodere ed accessori possono percepire gli artigiani della categoria « mista ».

Detti compensi dovranno essere inferiori in ogni caso ai massimi previsti per la categoria 3ª.

6. — I limiti massimi di prezzo, di cui ai numeri 3, 4 e 5 avranno decorrenza dal 15 ottobre 1942-XX.

7. — Nel caso che il confezionista su misura faccia scegliere al committente la stoffa con cui eseguirà la confezione, in base ad un campionario fornitogli da altra ditta e poi acquisti la stoffa stessa per conto del cliente, egli non potrà percepire dal cliente stesso, oltre al rimborso dell'importo della stoffa, compensi superiori a quelli spettantigli per l'esecuzione della confezione (e quello per le fodere e gli accessori, se del caso).

8. — Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali corporativi del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

9. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941, n. 645.

(3563)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2756. Data: 1° maggio 1940. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera. Intestazione: Moles Vito fu Angelo. Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, capitale L. 700.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 4135. Data: 12 marzo 1941. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari. Intestazione: De Mauro Giuseppe fu Salvatore. Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, capitale L. 960.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 5113. Data: 25 marzo 1942. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Uff. Ric. Intestazione: Banco di Roma, filiale di Roma. Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 Ital. 5 %, rendita L. 13.250.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 89. Data: 19 novembre 1939. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna. Intestazione: Conti Romeo fu Luigi. Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 Cons. 5 %, rendita L. 5.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 879. Data: 4 maggio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA	Extra	1ª	2ª	3ª
a) completo di confezione per un abito completo (giacca, pantalone e panciotto) o per un cappotto	650	580	200	150
b) idem per un vestito composto di giacca e pantalone o per un soprabito	552	323	170	127
c) idem per giacca e panciotto insieme	402	247	130	97
d) idem per una giacca . . .	325	190	100	75
e) idem per un paio di pantaloni	227	133	70	52

I limiti massimi stabiliti per i compensi di cui al presente n. 2 valgono anche per i compensi al sarto che «rivolti» su richiesta del cliente, vestito o parte di vestito da uomo.

3. — Il confezionista che fornisce anche le fodere e gli accessori non potrà percepire, per questi, compensi superiori a quelli sotto elencati:

CATEGORIA	Extra	1ª	2ª	3ª
a) per abito completo o per un cappotto	170	120	110	100
b) per un abito composto di giacca e pantalone o per un soprabito	127	90	82.50	75
c) per giacca e panciotto insieme	127	90	82.50	75
d) per una giacca	85	60	55	50
e) per un paio di pantaloni . .	42	30	27.50	25

4. — Il confezionista che fornisca anche la stoffa occorrente alla fabbricazione della confezione, non potrà esigere per questa un prezzo superiore al costo della stessa franco suo magazzino. Tale prezzo non potrà mai essere superiore del 5 % al prezzo legalmente praticabile dall'azienda da cui il confezionista ha acquistato la stoffa stessa, se l'acquisto avverrà presso il produttore o il grossista, e non potrà essere superiore a quello praticato dal dettagliante se l'acquisto è stato fatto presso quest'ultimo.

Conseguentemente i prezzi massimi che il confezionista — da qualunque organizzazione sindacale sia rappresentato — potrà praticare per le confezioni su misura da esso prodotte con stoffe ed accessori da lui stesso forniti, non potranno superare la somma costituita dal costo della stoffa, delle fodere e accessori impiegati, documentati entro i limiti sopra indicati, e dai compensi di fattura di cui al punto 2. In nessun caso, ad ogni modo i prezzi delle confezioni di cui sopra potranno essere superiori ai limiti qui appresso stabiliti:

CATEGORIA	Extra	1ª	2ª	3ª
a) per un abito completo (giacca, pantalone e panciotto) o per un cappotto da uomo .	1400	1060	680	500
b) per un abito composto di giacca e pantalone o per un soprabito	1100	830	510	425
c) per giacca e panciotto insieme	910	450	365	325
d) per sola giacca	700	500	360	250
e) per un paio di pantaloni . .	400	350	216	175

acquisti la stoffa stessa per conto del cliente, potrà percepire dal cliente stesso, oltre al rimborso dell'importo della stoffa, compensi superiori a quelli spettantigli per l'esecuzione della confezione (e quello per le fodere e gli accessori, se del caso).

8. — Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali corporativi del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

9. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941, n. 645.

(3563)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2736. Data: 1° maggio 1940. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera. Intestazione: Moles Vito fu Angelo. Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, capitale L. 700.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 4425. Data: 12 marzo 1941. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari. Intestazione: De Mauro Giuseppe fu Salvatore. Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, capitale L. 980.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 5613. Data: 25 marzo 1942. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Uff. Ric. Intestazione: Banco di Roma, filiale di Roma. Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 Rend. 5 %, rendita L. 13.250.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 29. Data: 19 novembre 1940. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna. Intestazione: Conti Romeo fu Luigi. Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 Cons. 5 %, rendita L. 5.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 259. Data: 4 maggio 1942. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza. Intestazione: La Carra Emanuela fu Giuseppe. Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 Cons. 3 %, rendita L. 6.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2825. Data: 3 aprile 1942. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli. Intestazione: Casella Giuseppe di Vincenzo. Titoli del Debito pubblico: nominativi 4, P. R. 3.50 %, capitale L. 4800.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 71. Data: 27 agosto 1941. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo. Intestazione: Trigari Tommaso. Titoli del Debito pubblico: nominativi 1, rendita L. 141.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 37450. Data: 27 gennaio 1938. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma. Intestazione: Borzelli Adele fu Alessandro. Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, capitale L. 1000.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 490. Data: 10 maggio 1908. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania. Intestazione: Consoli Natale di Giuseppe. Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, capitale L. 600.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 16142. Data: 10 settembre 1941. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Genova. Intestazione: Risso Antonio fu Carlo. Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, capitale L. 700.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 settembre 1942-XX

(3533) *Il direttore generale:* POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE I^a^ - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 15 settembre 1942-XX - N. 163

Albania (I)	6,23	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3093
Belgio (C)	3,0413	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,89
Brasile (I)	0,9362	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canada (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	880,23
Cina (Nanchino) (I)	6,8055	Portogallo (U)	0,80
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,787
Costarica (I)	3,306	Romania (C)	10,5293
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	5,5870
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,09
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,23	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,097	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	58,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,23	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,59	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,89	Ungheria (C) (1)	4,07976
Honduras (I)	9,31	Id. (C) (2)	4,56595
India (I)	5,6464	Unione S. Af. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Guardea (Terni), Montalto Marche (Ascoli Piceno), Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno), Roccalvecce (Viterbo) e San Giovanni di Bieda (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 9 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1929-VI, e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1933-XI;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 903;

Vedute le proposte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Il signor Dantero Sciamca fu Virgilio, per la Cassa comunale di credito agrario di Guardea (Terni);

Il signor Ariodante Colletta di Igino, per la Cassa comunale di credito agrario di Montalto Marche (Ascoli Piceno);

Il signor Egisto Spinelli fu Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno);

Il marchese Franco Alan De Rivera Costaguti di Pietro, per la Cassa comunale di credito agrario di Roccalvecce (Viterbo);

Il signor Girolamo Gasbarri fu Francesco, per la Cassa comunale di credito agrario di San Giovanni di Bieda (Viterbo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1942-XX

V. AZZOLINI

(3553) 1

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castrignano del Capo (Lecce), Nova Siri (Matera), Petilia Policastro (Catanzaro), Bauuei (Nuoro), Fonni (Nuoro) e Usini (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

vuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 settembre 1942-XX

(3533) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 15 settembre 1942-XX - N. 163

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9903	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	280,23
Cina (Nanchino) (2)	0,8053	Portogallo (U)	0,80
Columbia (I)	6,877	Id. (C)	0,797
Costarica (I)	3,306	Romania (C)	10,5253
Croazia (C)	28 —	Russia (I)	3,5870
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,90
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,997	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	58,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,473	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,59	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,99
Haiti (I)	3,89	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,31	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Af. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,30
Id. 3,50 % (1902)	83,975
Id. 3 % lordo	68,375
Id. 5 % (1935)	96,85
Redimib. 3,50 % (1934)	83,85
Id. 5 % (1936)	98,10
Id. 4,75 % (1924)	495,15
Obblig. Venezie 3,50 %	98,825
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,85
Id. 4 % (15-12-43)	99,825
Id. 5 % (1944)	99,825
Id. 5 % (1949)	98,825
Id. 5 % (15-2-50)	97,95
Id. 5 % (15-9-50)	97,80
Id. 5 % (15-4-51)	97,85

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2055, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Il signor Raniero Sciamca fu Virgilio, per la Cassa comunale di credito agrario di Guardea (Terni);

Il signor Ariodante Collina di Igino, per la Cassa comunale di credito agrario di Montalto Marche (Ascoli Piceno);

Il signor Egisto Spinelli fu Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno);

Il marchese Franco Afan De Rivera Costaguti di Pietro, per la Cassa comunale di credito agrario di Roccalvece (Viterbo);

Il signor Girolamo Gasbarri fu Francesco, per la Cassa comunale di credito agrario di San Giovanni di Bieda (Viterbo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1942-XX

V. AZZOLINI

(3553)

1

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castrignano del Capo (Lecce), Nova Siri (Matera), Petilia Policastro (Catanzaro), Baunei (Nuoro), Fonni (Nuoro) e Usini (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2055, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Dispone:

1) Il signor Francesco De Notaris è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castrignano del Capo (Lecce);

2) Il signor Vincenzo Battifarano fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nova Siri (Matera);

3) Il signor Domenico Nicotera fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Petilia Policastro (Catanzaro);

4) Il signor Adolfo Milleltre fu Ciriaco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bannei (Nuoro);

5) Il signor Stefano Duras fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fonni (Nuoro);

6) Il signor Antonio Delogu fu Ignazio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Usini (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1942-XX

V. AZZOLINI

(3551)

Cessione delle attività e delle passività della Cassa rurale ed artigiana di Grottaglie, in liquidazione, con sede in Grottaglie (Taranto), al Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visti gli articoli 54 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'atto in data 25 luglio 1942-XX per notaio cav. dott. Domenico Mazzilli, con studio in Taranto, n. 49642 di repertorio, registrato a Taranto il 1° agosto 1942-XX al n. 224, mod. 1, vol. 170, con il quale la Cassa rurale ed artigiana con sede in Grottaglie (Taranto), in liquidazione coatta, ha convenuto col Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, di cedere a quest'ultimo le attività e passività aziendali alle condizioni all'uopo concordate;

Considerato che la indicata cessione è diretta ad agevolare la liquidazione della predetta Cassa rurale ed artigiana di Grottaglie;

Autorizza

la cessione al Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, delle attività della Cassa rurale ed artigiana di Grottaglie, in liquidazione coatta, con sede in Grottaglie, in base alle condizioni specificate nell'atto pubblico citato nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1942-XX

Cessione alla Cassa di risparmio di Rieti delle attività del Credito agrario Sabino, in liquidazione, con sede in Monterotondo (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 54 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la convenzione stipulata in data 12 agosto 1942-XX tra la Cassa di risparmio di Rieti ed il Credito agrario sabino, società cooperativa in accomandita per azioni, in liquidazione coattiva, con sede in Monterotondo (Roma), relativa alla cessione di attività della seconda azienda alla prima;

Ritenuto che l'anzidetta cessione è diretta ad agevolare la liquidazione del predetto Credito agrario sabino;

Autorizza

Il Credito agrario sabino, società cooperativa in accomandita per azioni, in liquidazione coattiva, con sede in Monterotondo (Roma), a cedere alla Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, le attività di cui alla convenzione indicata nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1942-XX

V. AZZOLINI

(3555)

Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 16 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 marzo 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuta la opportunità di affidare temporaneamente ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 marzo 1939-XVII, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina;

Dispone:

Il dott. Cesare Fussone è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina (Enna), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1942-XX

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sidente della Cassa comunale di credito agrario di Usini (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1942-XX

V. AZZOLINI

(3554)

Cessione delle attività e delle passività della Cassa rurale ed artigiana di Grottaglie, in liquidazione, con sede in Grottaglie (Taranto), al Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 54 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1946-XVIII, n. 933;

Veduto l'atto in data 26 luglio 1942-XX per notaio cav. dott. Domenico Mazzilli, con studio in Taranto, n. 48642 di repertorio, registrato a Taranto il 1° agosto 1942-XX al n. 234, mod. 1, vol. 170, con il quale la Cassa rurale ed artigiana con sede in Grottaglie (Taranto), in liquidazione coatta, ha convenuto col Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, di cedere a quest'ultimo le attività e passività aziendali alle condizioni all'uopo concordate;

Considerato che la indicata cessione è diretta ad agevolare la liquidazione della predetta Cassa rurale ed artigiana di Grottaglie;

Autorizza

la cessione al Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, delle attività della Cassa rurale ed artigiana di Grottaglie, in liquidazione coatta, con sede in Grottaglie, in base alle condizioni specificate nell'atto pubblico citato nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1942-XX

V. AZZOLINI

(3496)

Ritenuto che l'[illegible] liquidazione del predetto Credito agrario sabino;

Autorizza

Il Credito agrario sabino, società cooperativa in accomandita per azioni, in liquidazione coattiva, con sede in Monterotondo (Roma), a cedere alla Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, le attività di cui alla convenzione indicata nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1942-XX

V. AZZOLINI

(3555)

Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1946-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuta la opportunità di affidare temporaneamente ad un commissario, a' sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina;

Dispone:

Il dott. Cesare Fusone è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina (Enna), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1942-XX

V. AZZOLINI

(3499)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore aggiunto* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — O. C.

0602

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

E090